

# RESOCONTO STENOGRAFICO

86.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 1984

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE VITO LATTANZIO

INDI

DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

### INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni . . . . .	7063	la riduzione della durata della custodia preventiva e per la concedibilità della libertà provvisoria (421); Trantino ed altri: Norme concernenti la durata massima della custodia preventiva (464); Ronchi e Russo Franco: Nuove norme in materia di carcerazione preventiva, di mandato di cattura e di libertà provvisoria (492); Casini Carlo: Norme per la riduzione dei termini di carcerazione preventiva e per l'accelerazione dei procedimenti penali (549); Onorato ed altri: Nuova disciplina della carcerazione preventiva, della libertà provvisoria e della competenza penale dei pretori e dei tribunali (563); Bozzi: Norme in materia di custodia preventiva e per la tutela degli imputati detenuti (582); Felisetti ed altri: Modifica del-	
Dichiarazione di urgenza di una proposta di legge . . . . .	7064		
Disegni di legge: (Annunzio) . . . . .	7063		
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione ed approvazione): Diminuzione dei termini di custodia preventiva e nuove disposizioni in materia di concessione della libertà provvisoria (692); Spagnoli ed altri: Norme relative alla riduzione dei termini di carcerazione preventiva, alla libertà dell'imputato, ai rapporti fra pubblico ministero e giudice istruttore e alla comunicazione giudiziaria (227); Negri Antonio: Norme per			

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

PAG.	PAG.
le norme sulla carcerazione preventiva e sulla libertà provvisoria (592).	
PRESIDENTE 7065, 7071, 7074, 7077, 7078, 7079, 7080, 7082, 7087, 7088, 7089, 7091, 7093, 7094, 7095, 7096, 7098, 7100, 7101, 7103, 7105, 7106, 7108, 7110	
CIFARELLI MICHELE (PRI) . . . . .	7089
CRUCIANELLI FAMIANO (Misto-PDUP) . . . . .	7093
DELL'ANDRO RENATO (DC) . . . . .	7108
DE LUCA STEFANO (PLI) . . . . .	7101
FRACCHIA BRUNO (PCI) . . . . .	7069
MACERATINI GIULIO (MSI-DN) . . . . .	7077, 7096
MANNUZZU SALVATORE (Sin. Ind.) . . . . .	7103
MARTINAZZOLI FERMO MINO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	7080, 7088
MELEGA GIANLUIGI (PR) . . . . .	7106
MELLINI MAURO (PR) . . . . .	7074, 7100
MUNDO ANTONIO (PSI) . . . . .	7094
REGGIANI ALESSANDRO (PSDI) . . . . .	7105
RUSSO FRANCO (DP) . . . . .	7071, 7082, 7091
SPAGNOLI UGO (PCI) . . . . .	7098
TESTA ANTONIO (PSI), <i>Relatore</i> . . . . .	7078, 7079, 7087, 7088
VIOLANTE LUCIANO (PCI) . . . . .	7089
<b>Disegno e proposte di legge (Discussioni):</b>	
Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive (833); Nicotra: Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate (548); Pazzaglia ed altri: Norme per la sanatoria dell'abusivismo nella piccola edilizia abitativa (685).	
PRESIDENTE 7116, 7119, 7121, 7123, 7124, 7126, 7127, 7128, 7131, 7134, 7138	
GIANNI ALFONSO (Misto-PDUP) . . . . .	7124, 7131
GORLA MASSIMO (DP) . . . . .	7126
LODA FRANCESCO (PCI) . . . . .	7134, 7136
MAMMI' OSCAR, <i>Ministro senza portafoglio</i> . . . . .	7119
MELLINI MAURO (PR) . . . . .	7123
PAZZAGLIA ALFREDO (MSI-DN) . . . . .	7121
RODOTÀ STEFANO (Sin. Ind.) . . . . .	7119 7138
SPAGNOLI UGO (PCI) . . . . .	7127
TASSI CARLO (MSI-DN) . . . . .	7128
<b>Proposte di legge:</b>	
(Annunzio) . . . . .	7063
(Approvazione in Commissione) . . . . .	7131
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . . . . .	7064
(Trasmissione dal Senato) . . . . .	7116
<b>Interrogazioni e interpellanze:</b>	
(Annunzio) . . . . .	7140
<b>Convalida di deputati</b> . . . . .	7063
<b>Corte costituzionale:</b>	
(Annunzio di trasmissione di atti) . . . . .	7115
<b>Ministro degli affari esteri:</b>	
(Trasmissione di un documento) . . . . .	7116
<b>Per lo svolgimento di una interrogazione:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	7140
GUERRINI PAOLO (PCI) . . . . .	7140
<b>Risoluzioni:</b>	
(Annunzio) . . . . .	7140
<b>Votazione segreta</b> . . . . .	7082, 7110
<b>Votazione segreta del testo modificato di un disegno e di proposte di legge</b> . . . . .	7110
<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b> . . . . .	7140

**La seduta comincia alle 11.**

ANTONIO GUARRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Spini e Susi sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio di proposte di legge.**

PRESIDENTE. In data 1° febbraio 1984 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SACCONI ed altri: «Modifica degli articoli 1742, 1743, 1744, 1746, 1747, 1749, 1750, 1751, del codice civile, concernenti il contratto di agenzia» (1233);

SACCONI ed altri: «Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio» (1234);

SANGUINETI ed altri: «Istituzione dell'albo degli amministratori condominiali» (1235);

FIORI: «Norme concernenti la richiesta di accompagnatori militari da parte di pensionati affetti da specifiche invalidità

e dai grandi invalidi di guerra e per servizio» (1236).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. In data 1° febbraio 1984 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal Ministro di grazia e giustizia:*

«Nuove norme in materia di sequestro di persona a fine di estorsione nonché sulle associazioni rivolte al traffico di sostanze stupefacenti» (1232).

Sarà stampato e distribuito.

**Convalida di deputati.**

PRESIDENTE. Comunico che la Giunta delle elezioni, nella seduta del 1° febbraio 1984, ha constatato non essere contestabili le seguenti elezioni, e concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

*Collegio XII (Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì):*

Andreatta Beniamino, Barbera Augusto Antonio, Bellini Giulio, Berselli Filippo, Biasini Oddo, Bosi Maramotti Giovanna, Casini Pier Ferdinando, Codrignani Gian-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

carla, Cristofori Adolfo, Filippini Giovanna, Giandresco Giovanni, Gualandi Enrico, Lodi Faustini Fustini Adriana, Olivi Mauro, Piro Francesco, Ravaglia Gianni, Rubbi Antonio, Sanese Nicola, Santini Renzo, Sarti Armando, Satanassi Angelo, Tesini Giancarlo, Zangheri Renato.

*Collegio XV (Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara):*

Angelini Piero Mario, Balestracci Nello, Bambi Moreno, Bulleri Luigi, Caprili Milziade Silvio, Dardini Sergio, Fagni Edda, Labriola Silvano, Lucchesi Giuseppe, Moschini Renzo, Polidori Enzo, Riccardi Adelmo, Spini Valdo.

*Collegio XVII (Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno):*

Amadei Ferretti Malgari, Barca Luciano, Ciaffi Adriano, Dignani Grimaldi Vanda, Forlani Arnaldo, Foschi Franco, Ianni Guido, Martellotti Lamberto, Merloni Francesco, Palmi Lattanzi Rossella, Rinaldi Luigi, Silvestri Giuliano, Tiraboschi Angelo.

*Collegio XVIII (Perugia-Terni-Rieti):*

Conti Pietro, Ingrao Pietro, Malfatti Franco Maria, Manca Enrico, Micheli Filippo, Proietti Franco, Provantini Alberto, Radi Luciano, Scaramucci Guaitini Alba.

*Collegio XXII (Napoli-Caserta):*

Abbatangelo Massimo, Alinovi Abdon, Almirante Giorgio, Andreoli Giuseppe, Armato Baldassare, Bellocchio Antonio, Bosco Manfredi, Cafiero Luca, Caldoro Antonio, Caria Filippo, Carpino Antonio, Cirino Pomicino Paolo, Craxi Benedetto detto Bettino, Di Donato Giulio, Ferrara Giovanni, Francese Angela, Galasso Giuseppe, Gava Antonio, Geremicca Andrea, Grippo Ugo, Ianniello Mauro, Lobianco Arcangelo, Mancini Vincenzo, Manna Angelo, Mazzone Antonio, Mensorio Carmine, Minervini Gustavo, Napolitano Giorgio, Parlato Antonio, Ridi Silvano, Russo Raffaele, Sastro Edmondo, Scaglione Ni-

cola, Scotti Vincenzo, Ventre Antonio, Vignola Giuseppe, Viscardi Michele, Zanfagna Marcello.

Do atto alla Giunta di queste comunicazioni e dichiaro convalidate le suddette elezioni.

### **Dichiarazione di urgenza di una proposta di legge.**

**PRESIDENTE.** Comunico che il Presidente del gruppo parlamentare comunista ha chiesto, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, la dichiarazione di urgenza per la seguente proposta di legge:

TRIVA ed altri: «Norme per la formazione dei bilanci degli enti locali per il 1984» (1063)

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la dichiarazione di urgenza.

*(È approvata).*

### **Trasferimento di proposte di legge dalla sede referente alla sede legislativa.**

**PRESIDENTE.** A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento la VIII Commissione permanente (Istruzione) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa delle seguenti proposte di legge, ad essa attualmente assegnate in sede referente:

CASATI ed altri; FERRI ed altri; SERVELLO ed altri: «Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" di Milano» (568-726-774) *(la Commissione ha proceduto all'esame abbinate).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

**Seguito della discussione dei progetti di legge: Diminuzione dei termini di custodia preventiva e nuove disposizioni in materia di concessione della libertà provvisoria (692); Spagnoli ed altri: Norme relative alla riduzione dei termini di carcerazione preventiva, alla libertà dell'imputato, ai rapporti fra pubblico ministero e giudice istruttore e alla comunicazione giudiziaria (227); Negri Antonio: Norme per la riduzione della durata della custodia preventiva e per la concedibilità della libertà provvisoria (421); Trantino ed altri: Norme concernenti la durata massima della custodia preventiva (464); Ronchi e Russo Franco: Nuove norme in materia di carcerazione preventiva, di mandato di cattura e di libertà provvisoria (492); Casini Carlo: Norme per la riduzione dei termini di carcerazione preventiva e per l'accelerazione dei procedimenti penali (549); Onorato ed altri: Nuova disciplina della carcerazione preventiva, della libertà provvisoria e della competenza penale dei pretori e dei tribunali (563); Bozzi: Norme in materia di custodia preventiva e per la tutela degli imputati detenuti (582); Felisetti ed altri: Modifica delle norme sulla carcerazione preventiva e sulla libertà provvisoria (592).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei progetti di legge: Diminuzione dei termini di custodia preventiva e nuove disposizioni in materia di concessione della libertà provvisoria; Spagnoli e altri: Norme relative alla riduzione dei termini di carcerazione preventiva, alla libertà dell'imputato, ai rapporti fra pubblico ministero e giudice istruttore e alla comunicazione giudiziaria; Negri Antonio: Norme per la riduzione della durata della custodia preventiva e per la concedibilità della libertà provvisoria; Trantino e altri: Norme concernenti la durata massima della custodia preventiva; Ronchi e Russo Franco: Nuove norme in materia di carcerazione preventiva, di mandato di cattura e di libertà provvisoria; Casini Carlo: Norme per la

riduzione dei termini di carcerazione preventiva e per l'accelerazione dei procedimenti penali; Onorato ed altri: Nuova disciplina della carcerazione preventiva, della libertà provvisoria e della competenza penale dei pretori e dei tribunali; Bozzi: Norme in materia di custodia preventiva e per la tutela degli imputati detenuti; Felisetti ed altri: Modifica delle norme sulla carcerazione preventiva e sulla libertà provvisoria.

Ricordo che nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 7. Passiamo pertanto all'articolo 8, che è del seguente tenore:

«La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Tuttavia le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, per i procedimenti nei quali è in atto la carcerazione preventiva al momento dell'entrata in vigore della presente legge, si applicano sei mesi dopo il termine previsto dal comma precedente».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 8 con il seguente:*

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. 1.

RUSSO FRANCO, GORLA, CALAMIDA,  
CAPANNA, POLLICE, RONCHI,  
TAMINO.

*Sostituire l'articolo 8 con il seguente:*

Per i procedimenti nei quali è in atto la carcerazione preventiva al momento dell'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano trascorsi sei mesi da tale data; i nuovi termini di carcerazione preventiva si applicano solo a partire dalla fase processuale in corso e non si osservano le previsioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'ottavo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale; tuttavia la

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

durata della custodia preventiva per tali procedimenti non può in ogni caso superare quella massima prevista dalle norme anteriori all'entrata in vigore della presente legge.

8. 11.

LA COMMISSIONE.

*Sostituire l'articolo 8 con il seguente:*

Per gli imputati nei cui confronti al momento della entrata in vigore della presente legge sono già stati emessi provvedimenti di cattura o di arresto o che, comunque, a tale data si trovano in stato di custodia cautelare, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano dopo sei mesi dall'entrata in vigore della legge; in tal caso i nuovi termini di carcerazione preventiva si applicano soltanto a partire dalla fase processuale in corso e non si osservano le previsioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'ottavo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale, anche se la durata della custodia preventiva non può in ogni caso superare quella massima prevista dalle norme anteriori alla entrata in vigore della presente legge.

8. 12.

GOVERNO.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 entrano in vigore sei mesi dopo il termine previsto dal comma precedente; per i procedimenti nei quali è in atto la carcerazione preventiva al momento dell'entrata in vigore della presente legge, la disposizione prevista dal terzo comma dell'articolo 271 del codice di procedura penale ed i nuovi termini di carcerazione preventiva si applicano solo a partire dalla fase processuale in corso e non si osservano le previsioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'ottavo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale.

8. 3.

RIZZO.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Tuttavia per i procedimenti per i quali prima dell'entrata in vigore della presente legge è stato emesso ordine o mandato di cattura obbligatorio, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 si applicano sei mesi dopo il termine previsto dal comma precedente e solo a partire dalla fase processuale in corso. Inoltre nei procedimenti per i quali non può essere concessa la libertà i termini di durata complessiva della carcerazione cautelare e quelli di ogni singola fase previsti dalla presente legge, sono aumentati di un terzo.

8. 13.

FRACCHIA, VIOLANTE, MACIS, BOTTARI, CURCIO, GRANATI CARUSO, LANFRANCHI CORDIOLI, PEDRAZZI CIPOLLA, BOCHICCHIO SCHELOTTO, TRABACCHI, CHELLA, BRINA, BINELLI, TRIVA, BOCCHI, ALASIA, POCHEZZI, CUFFARO, PICCHETTI, SCARAMUCCI GUAITINI.

*Sostituire il secondo comma con i seguenti:*

Per i procedimenti nei quali è in atto la carcerazione preventiva al momento della entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano trascorsi sei mesi da tale data.

Per tali procedimenti e limitatamente agli imputati per i quali ai sensi dell'articolo 5 non può essere concessa la libertà provvisoria nonché agli imputati di delitti puniti, nel massimo, con pena superiore ai 15 anni, i termini di durata complessiva della carcerazione cautelare e quelli di ogni singola fase prevista dalla presente legge sono aumentati di un terzo; tuttavia la durata della custodia preventiva per tali procedimenti non può in ogni caso superare quella massima prevista dalle norme anteriori all'entrata in vigore della presente legge.

8. 14.

PAZZAGLIA, MACERATINI, TRANTINO.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Tuttavia le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 inizieranno ad essere applicate a partire dal centottantunesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

8. 4.

FELISETTI, ALAGNA, MUNDO, ROMANO.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Tuttavia, per le carcerazioni cautelari già deliberate alla data predetta, le disposizioni del primo e del quinto comma dell'articolo 3 entrano in vigore quattro mesi dopo la pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

8. 5.

ONORATO, RODOTÀ, MANNUZZU, CRUCIANELLI.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Tuttavia, per le carcerazioni cautelari già deliberate alla data predetta, le disposizioni del primo e del quinto comma dell'articolo 3 entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

8. 6.

ONORATO, RODOTÀ, MANNUZZU, CRUCIANELLI.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Tuttavia, per le carcerazioni cautelari già deliberate alla data predetta e per la fase processuale in corso, i termini massimi di carcerazione previsti nel primo e nel quinto comma dell'articolo 3 per i reati per i quali è obbligatorio il mandato di cattura sono aumentati di un terzo, ma in ogni caso la durata delle carcerazioni predette non può superare quella prevista

dalle norme anteriori all'entrata in vigore della presente legge.

8. 7.

ONORATO, RODOTÀ, MANNUZZU, CRUCIANELLI.

*Al secondo comma, sopprimere la cifra: 1.*

8. 8.

RUSSO FRANCO, GORLA.

*Al secondo comma, sopprimere la cifra: 2.*

8. 9.

RUSSO FRANCO, GORLA.

*Al secondo comma, sopprimere la cifra: 4.*

8. 10.

RUSSO FRANCO, GORLA.

Avverto che sono stati successivamente presentati i seguenti subemendamenti all'emendamento 8. 11 della Commissione:

*Premettere le parole:* La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

0. 8. 11. 1.

FRACCHIA, VIOLANTE, MACIS, BOTTARI, CURCIO, GRANATI CARUSO PEDRAZZI CIPOLLA, BOCCHICCHIO SCHELOTTO, TRABACCHI, POCETTI, TRIVA, MACCIOTTA, MARRUCCI, CAPECCHI PALLINI, PICCHETTI, DANINI, MAINARDI FAVA, MANNINO ANTONINO, CIANCIO, BOCCHI.

*Sostituire le parole:*

Per i procedimenti nei quali è in atto la carcerazione preventiva al momento dell'entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* Tuttavia per i procedimenti per i quali prima dell'entrata in vigore della presente legge è stato emesso

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

ordine o mandato di cattura obbligatorio.

0. 8. 11. 2.

FRACCHIA, VIOLANTE, MACIS, BOTTARI, CURCIO, GRANATI CARUSO, PEDRAZZI CIPOLLA, BOCHICCHIO SCHELOTTO, TRABACCHI, POCHETTI, TRIVA, MACCIOTTA, MARRUCCI, CAPECCHI PALLINI, PICCHETTI, DANINI, MAINARDI FAVA, MANNINO ANTONINO, CIANCIO, BOCCHI.

*Sostituire le parole:* Per i procedimenti nei quali è in atto la carcerazione preventiva *con le seguenti:* Per le carcerazioni cautelari già deliberate.

0. 8. 11. 3.

RODOTÀ, ONORATO, MINERVINI.

*Sostituire le parole:* articolo 1, 2, 3, e 4 *con le seguenti:* articolo 3.

0. 8. 11. 4.

RODOTÀ, ONORATO, MINERVINI.

*Sopprimere le parole da:* e non si osservano *sino alla fine.*

0. 8. 11. 5.

RODOTÀ, ONORATO, MINERVINI.

*Sostituire le parole da:* e non si osservano *sino alla fine con le seguenti:*

Inoltre nei procedimenti per i quali non può essere concessa la libertà i termini di durata complessiva della carcerazione cautelare e quelli di ogni altra singola fase previsti dalla presente legge sono aumentati di un terzo.

0. 8. 11. 6.

FRACCHIA, VIOLANTE, MACIS, BOTTARI, CURCIO, GRANATI CARUSO, PEDRAZZI CIPOLLA, BOCHICCHIO SCHELOTTO, TRABACCHI,

POCHETTI, TRIVA, MACCIOTTA, MARRUCCI, CAPECCHI PALLINI, PICCHETTI, DANINI, MAINARDI FAVA, MANNINO ANTONINO, CIANCIO, BOCCHI.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Le limitazioni previste nel comma precedente non si applicano quando l'imputato è minore degli anni 18.

0. 8. 11. 7.

PEDRAZZI CIPOLLA, BOTTARI, POCHETTI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, GRANATI CARUSO, LANFRANCHI CORDIOLI, MACIS, VIOLANTE, BIANCHI BERETTA, GELLI, MIGLIASSO, BOSI MARAMOTTI, MINOZZI, BADESI POLVERINI, CALVANESE, CURCIO, TRABACCHI, FRACCHIA, PASTORE, UMIDI SALA, PALOPOLI, SOAVE, FAGNI.

Sono stati inoltre successivamente presentati i seguenti subemendamenti all'emendamento 8.18 del Governo:

*Premettere le parole:* La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

0. 8. 12. 1.

FRACCHIA, VIOLANTE, MACIS, BOTTARI, CURCIO, GRANATI CARUSO, PEDRAZZI CIPOLLA, BOCHICCHIO SCHELOTTO, TRABACCHI, POCHETTI, TRIVA, MACCIOTTA, MARRUCCI, CAPECCHI PALLINI, PICCHETTI, DANINI, MAINARDI FAVA, MANNINO ANTONINO, CIANCIO, BOCCHI.

*Sostituire le parole:* o che, comunque, a cautelare *con la seguente:* obbligatori.

0. 8. 12. 2.

FRACCHIA, VIOLANTE, MACIS, BOTTARI, CURCIO, GRANATI CARUSO, PEDRAZZI CIPOLLA, BOCHIC-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

CHIO SCHELOTTO, TRABACCHI, POCHETTI, TRIVA, MACCIOTTA, MARRUCCI, CAPECCHI PALLINI, PICCHETTI, DANINI, MAINARDI FAVA, MANNINO ANTONINO, CIANCIO, BOCCHI.

*Sostituire le parole da:* e non si osserva-  
no sino alla fine con le seguenti:

Inoltre nei procedimenti relativi a reati per i quali non può essere concessa la libertà i termini di durata complessiva della carcerazione cautelare e quelli di ogni singola fase previsti dalla presente legge sono aumentati di un terzo.

0. 8. 12. 3.

FRACCHIA, VIOLANTE, MACIS, BOTTARI, CURCIO, GRANATI CARUSO, PEDRAZZI CIPOLLA, BOCHICCHIO SCHELOTTO, TRABACCHI, POCHETTI, TRIVA, MACCIOTTA, MARRUCCI, CAPECCHI PALLINI, PICCHETTI, DANINI, MAINARDI FAVA, MANNINO ANTONINO, CIANCIO, BOCCHI.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Le limitazioni previste nel comma precedente non si applicano quando l'imputato è minore degli anni 18.

0. 8. 12. 4.

PEDRAZZI CIPOLLA, BOTTARI, POCHETTI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, GRANATI CARUSO, LANFRANCHI CORDIOLI, MACIS, VIOLANTE, BIANCHI BERETTA, GELLI, MIGLIASSO, BOSI MARAMOTTI, MINOZZI, BADESI POLVERINI, CALVANESE, CURCIO, TRABACCHI, FRACCHIA, PASTORE, UMIDI SALA, PALOPOLI, SOAVE, FAGNI.

Passiamo alla discussione dell'articolo 8 e degli emendamenti e subemendamenti ad esso riferiti.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Fracchia. Ne ha facoltà.

BRUNO FRACCHIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando si è discusso sul progetto di riforma dell'istituto della carcerazione preventiva, subito la nostra attenzione, ma anche quella degli ambienti direttamente interessati a questa riforma di un importante istituto del codice di procedura penale, si è incentrata sul momento di entrata in vigore delle nuove norme, cioè sulla questione della normativa transitoria che regolerà le custodie cautelari al momento dell'entrata in vigore della legge.

Perché questa attenzione? I motivi si devono ricercare nell'attento interesse che da parte di tutti i cittadini è stato posto al problema. Questa crisi della giustizia che provoca la lunghezza dei processi, questa lunghezza abnorme dei processi che si traduce in misure di carcerazione preventiva, ormai intesa come anticipazione della pena e, al limite, quale unica vera pena che diventa possibile irrogare nei confronti dell'imputato non ancora raggiunto da responsabilità definitive, certamente crea preoccupazione nell'opinione pubblica.

Quindi c'è stata una grande consapevolezza, ed una profonda presa di coscienza fra la gente, fra i cittadini, che si sono resi conto che questa spirale non può continuare e che deve cessare. Ma questa consapevolezza e questa presa di coscienza — lo dobbiamo riconoscere — si riferisce, certamente, agli stati di custodia preventiva in corso e in particolare a quelli che per alcune particolari circostanze avevano destato un forte clamore.

Teniamo presente, onorevoli colleghi, signor ministro, che, se i dati che possediamo sono veri, su una popolazione carceraria — è stato già ricordato in quest'aula dal collega Violante nella discussione generale — di circa 41 mila detenuti nel 1983, il 70 per cento non è ancora raggiunto da una condanna definitiva. Questo è un dato preoccupante, specie se lo si ricollega all'altro relativo al numero rilevante di persone che escono dal carcere senza essere state condannate. Tutto questo chiama in causa l'istituto della carcerazione preventiva, in partico-

lare con riferimento alle carcerazioni in atto.

Ricordiamo che quando il Governo, finalmente, ebbe a presentare il suo disegno di legge, tutte le forze politiche commentarono sfavorevolmente la normativa transitoria ivi prevista, in virtù della quale la vecchia legge sarebbe rimasta in vigore per regolare le posizioni pregresse. Si sollevò un coro di critiche ed il Governo non ostentò particolari difese — forse perché non disponeva di grandi argomenti —, e siamo quindi andati ad esaminare questo nuovo testo, sicuri di poter trovare confermati la salvaguardia di quei valori e di quelle esigenze, senza dover ricorrere ad una normativa transitoria che richiamasse in vigore la vecchia disciplina.

È così che si è passati alla questione della *vacatio legis*, cioè di un periodo di sospensione nell'entrata in vigore della nuova legge, limitatamente ad alcune delle norme che stiamo per approvare. È un problema importantissimo, sul quale quasi tutte le forze politiche si sono trovate d'accordo; ed alcuni articoli, infatti, sono già stati approvati nella previsione che la normativa transitoria preveda uno spostamento dell'entrata in vigore. Ma proprio perché è passato questo principio, abbiamo subito dopo sostenuto che era necessario che il differimento dell'entrata in vigore dell'articolo 3, dovesse essere differenziato per alcune particolari posizioni processuali.

Ora, invece, il Governo ripresenta — e la Commissione, a maggioranza, le ha accettate — posizioni che non sono state sostenute nel corso del dibattito e che erano già state abbandonate in Commissione. Che senso ha, signor ministro, onorevoli componenti la Commissione giustizia, onorevoli colleghi, fare di «tutte le erbe un fascio», confondere tutte le posizioni processuali, confondere le piccole e le medie devianze penali, mettendole tutte insieme, dicendo che per tutte queste ipotesi la legge entra in vigore dopo sei mesi dalla sua approvazione e addirittura richiamare in vita, per tutte, la vecchia normativa sul tetto di durata complessiva della carcerazione provvisoria?

Mi pare che costituisca un grosso errore, non fare distinzione fra posizioni che sono meritevoli di diversa tutela e sono quelle stesse distinzioni che sono entrate nella coscienza della gente, e per le quali è profondamente ingiusto prevedere carcerazioni preventive assolutamente sproporzionate all'entità della pena di fatto irrogata e addirittura alla stessa entità della pena edittale.

Ecco la necessità di una differenziazione importante, senza la quale il Governo e la Commissione cadrebbero in un imperdonabile errore.

Ma c'è un secondo errore, signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, ed è quello di non prevedere per alcuni reati — e quindi per alcuni processi pendenti di estrema gravità — un qualche congegno che possa in ogni caso permettere che questi processi abbiano il loro normale scorrimento nel tempo, non creando, di conseguenza, una situazione insostenibile per il corso della giustizia. E mi riferisco, signor ministro, ai processi in corso concernenti gravissimi reati di delinquenza comune organizzata, di mafia, di camorra, di terrorismo, che sono poi quelli richiamati nell'articolo 5, laddove si fa eccezione alla concessione della libertà provvisoria attraverso quella presunzione di pericolosità *ex lege*, che non consente al giudice di concedere il beneficio. Di questo si tratta.

Noi abbiamo approfondito questo discorso, signor ministro, onorevoli colleghi, e ci siamo meravigliati che il Governo e la Commissione possano permettere per questi processi l'entrata in vigore immediata delle nuove norme che regolano la durata della carcerazione preventiva per le singole fasi. E ci siamo chiesti se il Governo e la Commissione si siano resi conto delle conseguenze che possono avere termini di durata della carcerazione preventiva pari, se non vado errato, ad un anno e mezzo per il primo grado, e ad un anno per il secondo ed il terzo grado.

È possibile che questi processi possano essere conclusi in tempo utile? Specialmente per grado di appello, è possibile che tutti gli incumbenti, dalla stesura del-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

la sentenza, al deposito delle motivazioni, alle complicazioni delle notifiche, delle fissazioni di udienza in base a carichi pendenti, che oggi esistono nelle nostre corti d'appello, possano essere adempiute correttamente nei termini previsti? Questa stessa domanda, signor Presidente, signor ministro, ci siamo posti per quanto riguarda un emendamento che, se non vado errato, è stato firmato dal gruppo socialista, e che prevede l'immediata entrata in vigore della norma dell'articolo 4, quella norma cioè che cancella l'aumento del periodo di carcerazione provvisoria per quanto riguarda i reati aggravati dalla legge Cossiga, e ci siamo accorti che l'approvazione di questo emendamento provocherebbe la scarcerazione di imputati di gravi reati di terrorismo qualora la legge che stiamo discutendo entrasse in vigore prima della celebrazione del giudizio di primo grado in procedimenti quali, ad esempio, quello «7 aprile».

Io chiedo al Governo ed alla maggioranza di rivedere il loro atteggiamento sulla normativa transitoria e di esaminare con noi la possibilità, suggerita dai nostri emendamenti, di operare questa grande distinzione nell'ambito dei processi pendenti, distinzione che riassumiamo in questi termini: tra reati per i quali il mandato di cattura è facoltativo, per i quali le nuove norme possono entrare immediatamente in vigore, altresì avvalendosi dei nuovi termini di durata della custodia cautelare, comprendendo in questa categoria anche tutti i processi a carico degli imputati minori e reati per i quali il mandato di cattura è obbligatorio, per i quali le nuove norme entrano in vigore dopo sei mesi di *vacatio legis*. Infine nell'ambito dei «tetti» per le singole fasi, si dovrebbe prevedere un correttivo che, unitamente alla *vacatio legis* possa consentire che taluni processi riguardanti delitti gravissimi possano svolgersi normalmente senza senza l'assillo di scarcerazioni improvvise, ingiustificate, allarmanti.

Con i subemendamenti all'emendamento del Governo, che saranno illustrati dai miei compagni di gruppo, noi crediamo di avere posto riparo a tutta una serie di

preoccupazioni, in quanto tendono a salvaguardare certi valori e certe esigenze. Penso che la maggioranza di questa Camera, il Governo, la Commissione li vorranno esaminare con la dovuta attenzione continuando nel civile confronto che ha consentito ieri di apportare notevoli e vantaggiose modifiche al testo definitivo (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. L'ultimo articolo di cui discutiamo, l'ottavo, riguarda la transitorietà della nuova legge. Su questo, come già ha detto l'onorevole Fracchia, si è avuta un'ampia discussione in Commissione, in cui si sono confrontate diverse posizioni. Io non posso che ricordare in quest'aula che la norma in esame è nata per il fatto che il Governo non è stato in grado di fornire non dico i dati generali (anche se siamo in un'epoca di informatica, di *computer* e via dicendo, il Ministero di grazia e giustizia non si è adeguato ai tempi e non conosce, pertanto, la condizione processuale dei 40.000 detenuti italiani), ma nemmeno la stima degli effetti che questa legge avrà quando entrerà in vigore.

Ci troviamo quindi ad agire in assenza di qualsiasi dato di riferimento, non dico certo, ma almeno probabile, dato che il Governo non è stato in grado di mettere la Camera in condizioni di legiferare sulla base dei risultati di ricerche svolte in materia o, per lo meno, di monitoraggi. Ci troviamo perciò a legiferare al buio.

A pagare le spese di questo legiferare al buio sono, ancora una volta, i cittadini detenuti. A noi di democrazia proletaria non pare che errori, inadempienze, ritardi del Governo in questo settore così delicato debbano ancora una volta essere pagati dai detenuti in attesa di giudizio.

Passando ora ad alcune questioni di principio, ritengo che la proposta di una norma transitoria, non solo attraverso la *vacatio legis* di sei mesi (o addirittura di un anno, come sembrava che il Governo

fosse orientato a proporre), ma anche con l'ulteriore disposizione secondo la quale i tetti complessivi (che costituiscono una norma di salvaguardia, di sbarramento all'interno dell'articolo 3) non varrebbero per i processi in corso, farebbe sì che ad una serie di carcerazioni preventive che hanno già toccato i quattro, i cinque, i sei anni (come accade molto spesso non solo nei processi politici, ma anche nei processi più gravi e, soprattutto, come accade nei processi a carico di bande organizzate) non potrebbe essere applicata la seconda norma di salvaguardia e di garanzia, che è quella costituita dai tetti. Quindi, allo scadere dei sei mesi ci troveremo davanti ad uno slittamento nel tempo di questi tetti, che sono una parte che tutti riconoscono come fondamentale del progetto di legge.

Riteniamo quindi che la norma transitoria in questo caso punisca i detenuti in attesa di giudizio. Si può dire pertanto che, se passasse questa norma, avremmo fatto una legge a futura memoria.

Non riusciamo poi a capire perché alcuni articoli (ad esempio gli articoli 1 e 2) debbano essere spostati nel tempo. Noi non vogliamo metterci in posizione antagonista all'organizzazione giudiziaria nel suo complesso e ci rendiamo conto della necessità di una *vacatio legis* che permetta alla organizzazione giudiziaria di adeguarsi alle nuove norme.

Nessuno ha mai fatto in quest'aula una battaglia demagogica o massimalistica, ma la maggioranza ed il Governo si devono rendere conto che alcune posizioni che sono venute dalle opposizioni, soprattutto di sinistra ma non solo (per fortuna), sono posizioni con cui occorre fare i conti.

Vengo rapidamente ad alcune questioni di principio. Il relatore Testa, nella sua replica non ha risposto a talune obiezioni da noi sollevate nel corso della discussione generale e che a questo punto riproponiamo nella speranza di avere maggiore ascolto (politico, s'intende), con l'obiettivo di trovare una soluzione al problema della norma transitoria. Vorrei ricordare, innanzitutto, che le norme transitorie hanno senso solo in quanto derogano a

favore dell'imputato al principio generale. Se così non fosse ci troveremo a ledere un principio equitativo che guida il codice di procedura penale e più in generale, la legislazione, che è quella del *favor rei*.

In secondo luogo, una norma transitoria deve fare i conti con effetti equitativi. E qui ritorna la questione delle inadempienze del Governo. Che cosa significano, in questo caso, gli aspetti equitativi della legge? Il Governo potrebbe dire: se la legge entrasse immediatamente in vigore, famosi criminali... Ma faccia nome e cognome! Altrimenti ci nascondiamo dietro questi «famosi criminali», forse il famoso Cutolo, il famoso Zaza o qualcun altro, per negare un principio di giustizia a tutti gli altri detenuti. Ecco, allora, che le inadempienze del Governo si riflettono negativamente su posizioni di principio. Se è vero, infatti, che le norme processuali debbono ispirarsi ad una «chiave» empirico-equitativa, è vero altresì che non ci troviamo nelle condizioni di poter fare tale scelta.

Ho già ricordato nel corso della discussione, e desidero ripeterlo ora, che, quando entrò in vigore la «legge Cossiga» — di cui il collega Melega ha esortato a non evocare il fantasma, mentre io ritengo sia giusto evocarlo — la Corte costituzionale rispose in un preciso modo, che voi sapete, ad una eccezione sollevata dal giudice Palombarini. Ad una eccezione di incostituzionalità del giudice Palombarini, il quale eccepiva non potersi applicare una norma sfavorevole all'imputato, la Corte costituzionale rispose: no, è possibile applicare l'articolo 10 della «legge Cossiga» ai procedimenti in corso, anche se a sfavore dell'imputato.

Ed arrivo alla mia seconda obiezione. Come mai, onorevoli colleghi, quando una legge è a sfavore dell'imputato la si applica e quando una legge è a favore dello stesso (applicando così il principio equitativo generale), non la si mette in pratica? Usiamo, dunque, due pesi e due misure, per una scelta politica.

Anche in questa materia, onorevoli colleghi, sarebbe opportuno — e lo ripeto da

mesi — che il Governo dicesse chiaramente: non mi sento di fare una scelta politica, mettendo fuori A, B, C e D (indicando nomi e cognomi di coloro che non vuole fuori). Altrimenti, si continua in un atteggiamento ipocrita che nasconde la realtà delle scelte del Governo. Insomma, potrei anche capire che il Governo dicesse: in tempi di emergenza, derogo alle norme democratiche per combattere il terrorismo. Ma il Governo non ha mai avuto il coraggio di affermare una cosa del genere, perché ha sempre detto: non derogo alla legge, ma combatto, con leggi speciali, il terrorismo. A questo punto, se il Governo dicesse «cari colleghi del Parlamento, ci troviamo nella condizione che gli imputati del "7 aprile", che gli imputati delle UCC o quelli dei processi di mafia e camorra, verrebbero messi fuori e dunque non me la sento in questo momento di farlo», io dissentirei ugualmente ma esclamerei: viva la faccia! Questo è un Governo che si assume le sue responsabilità non nascondendosi dietro il dito di una legge.

Ed allora, onorevoli colleghi, è anche per questa ragione che vi invito ad un momento di riflessione. Non possiamo accettare continuamente deroghe a principi generali; non possiamo, cioè, continuare a marciare con un'ispirazione culturale (e dico culturale perché il ministro Martinnazzoli continuamente ci richiama a problemi culturali, a problemi di un nuovo senso comune all'interno della legislazione penale), di un certo tipo. Noi diciamo di essere coerenti e di portare fino in fondo le nostre azioni; per questo il gruppo di democrazia proletaria ha presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 8, perché vorremmo che la legge entrasse subito in vigore senza per questo, onorevoli colleghi, compiere nessun atto di estremismo e di demagogia. Infatti, ripeto, l'articolo 2 del codice penale ci dice che se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e quelle posteriori sono diverse si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo. Quindi, da questo punto di vista, noi ci troviamo in linea con le affermazioni della dottrina,

oltre che dei famosi giuristi e proceduralisti, come Franco Cordero che non è un estremista, un guerrafondaio, uno che ha tirato le bottiglie *molotov*, ma una persona che insegna procedura penale all'università.

Ebbene, la dottrina, i codici e famosi proceduralisti sostengono queste nostre posizioni e ispirandosi a ciò il gruppo di democrazia proletaria ha presentato il suo emendamento soppressivo dell'articolo 8; però diciamo anche che voteremo a favore di tutti quegli emendamenti, anche di quelli presentati dagli onorevoli Fracchia e Violante, che siano in grado di mitigare e di attutire i guasti contenuti nell'articolo 8 se dovesse sciaguratamente essere approvato così com'è.

Non abbiamo un atteggiamento di preclusione, ma abbiamo lavorato, come per tutti gli altri articoli, con l'obiettivo di modificare radicalmente e in meglio, secondo il nostro punto di vista, il contenuto di questo articolo; inoltre, abbiamo anche accettato modifiche parziali in grado di contenere i danni provocati dall'approvazione dell'articolo 8 del testo al nostro esame.

Pertanto, ripeto, voteremo a favore di tutti gli emendamenti presentati dai compagni del partito comunista e di quelli presentati dalla sinistra indipendente.

Onorevoli colleghi, spero che su questo articolo ci sia un momento di riflessione che consenta, se non di approvare il nostro emendamento, di fare approvare tutta una serie di modifiche in grado di migliorare la norma transitoria. Ricordo ancora una volta che è irragionevole non applicare questa legge a chi è oggi detenuto, perché in questo modo disattendiamo le aspettative che hanno i 40 mila detenuti nei confronti di questo Parlamento e di questa legislatura.

Onorevoli colleghi, abbiamo avuto un mutamento di rotta all'interno delle carceri, non solo quelle speciali; i detenuti comuni, con gli scioperi della fame, hanno posto alcuni problemi di fondo. Ebbene, che cosa diremo ai detenuti comuni? Riconosceremo che con le loro lotte hanno posto il problema della carcerazione

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

preventiva, della libertà provvisoria, ma che tuttavia il Parlamento, pur facendo proprie queste esigenze, non ritiene di doverle applicare a chi è oggi detenuto? In questo modo daremmo una grossa delusione a questi detenuti e metteremmo in discussione la credibilità delle nostre istituzioni, mentre è necessario avere un intreccio tra le modifiche dei processi decisionali nelle istituzioni (e le leggi che andremo a varare), in connessione con i soggetti che di queste legge sono i destinatari.

Quindi, onorevoli colleghi, anche per un motivo strettamente politico di credibilità delle nostre decisioni, vi invito e votare contro l'articolo 8 o quanto meno a migliorarlo; solo in questo modo risponderemo e non deluderemo le attese dei detenuti.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

**MAURO MELLINI.** Signor Presidente, signor ministro, credo che l'articolo di cui stiamo discutendo sia il più importante di tutta la legge e ritengo che ciò risulti, chiaramente, anche se in senso negativo, dall'emendamento presentato dal Governo là dove recita che comunque il termine complessivo della carcerazione preventiva non può essere superiore al termine oggi esistente, a quello cioè anteriore all'entrata in vigore di questa legge. Basterebbe il riferimento a questo punto per rendersi conto che tutta l'architettura della legge rischia di diventare una mistificazione se per avventura dovesse passare — come c'è il grave rischio che accada — il testo proposto dalla Commissione o il testo proposto dal Governo.

Signor Presidente, signor ministro, credo che non sarà possibile che in qualunque sede, che da parte di qualunque cittadino, di qualunque società, di qualunque operatore del diritto si ritenga che si sia fatta una legge che affronti il dato drammatico della carcerazione preventiva, che se è drammatico lo è perché attualmente abbiamo cittadini ristretti in attesa di giudizio per il tempo che tutti

conosciamo, perché abbiamo un cittadino — ed è purtroppo soltanto un esempio — il cittadino Naria, che è stato nove anni in attesa di giudizio, che è stato assolto dall'imputazione di omicidio, dopo di che gli si dice che il contorno di quell'omicidio è tale per cui — e ieri avete escluso, bocciando quegli emendamenti, anche la possibilità che gli sia data la libertà provvisoria — viene emesso un mandato di cattura perché, si dice, «quell'omicidio non c'è stato, ma nel complesso questo suo atteggiamento è concorso in una insurrezione armata; è un insorto»; e da oggi mi accorgo che sei un insorto, non me ne ero accorto quando ti ho imputato di aver ucciso per insorgere, oggi che è accertato che comunque non hai ucciso, dico però che la volontà di insorgere c'era comunque, quindi stai in galera. Questa è la situazione nella quale ci troviamo, questa è la nostra civiltà! Comunque si accerta che anche per quella imputazione di insurrezione armata potrà rimanere dentro per dieci anni e rotti. Forse non dieci anni, si dice, perché opereranno altri termini, ma comunque non si applicherà la nuova normativa. Questa legge così come è formulata farà sì che per molti e molti mesi ancora non un solo cittadino detenuto potrà rivolgersi al giudice per denunciare il fatto che in forza di questa nuova legge egli non può più essere trattenuto in custodia preventiva. Potrà bearsi del fatto che invece che in custodia preventiva, in carcerazione preventiva, sia in carcerazione cautelare, avrà questa grande soddisfazione; gli sarà stato dato tutto questo, però rimarrà in galera, così come era previsto che rimanesse prima dell'entrata in vigore di questa legge.

Signor ministro, credo che il Governo, i colleghi della maggioranza sappiano che noi radicali non siamo stati mai giudici troppo benevoli nei confronti degli atti, posti in essere nella materia di cui stiamo discutendo; abbiamo avanzato dure critiche quando cori di consensi si levavano nei confronti del Governo. Ebbene noi oggi vi diciamo: apprezziamo la svolta e, come dicevo l'altro giorno, il giro di boa. Ma, signor ministro, noi non siamo dispo-

sti a dar corpo alle ombre e se questa legge deve diventare un'ombra credo che verrebbe meno il nostro consenso, che avrebbe per voi forse — non so se per altri — una rilevanza soltanto statistica. Ma credo che ben altro sarebbe il danno che ne deriverebbe ad un'azione di governo, se di questa azione di governo voi siete coscienti e veramente volete muovervi in una posizione diversa. Dicevo ieri che è inutile porre la boa se, arrivati alla boa, poi in realtà non si torna indietro e si pretende di rimanere fermi o addirittura di proseguire. Signor ministro, non starò a ripetere che qui state giocando. Poco fa abbiamo saputo che sarà posta la fiducia su questioni di costituzionalità. La Costituzione ormai l'avete messa in soffitta con un atto formale del Parlamento che ha dichiarato che è una Costituzione da rivedere e da rifare. Forse saremo anacronistici nell'invocare la Costituzione, ma è certo che problemi di costituzionalità in ordine a questo differimento dell'entrata in vigore della legge, a questo doppio trattamento per i cittadini che già sono in carcere al momento dell'entrata in vigore della legge e per quelli che per avventura vi andassero successivamente, pone questioni di costituzionalità. La Corte costituzionale si è già pronunciata nel senso che il criterio da applicare è quello della attualità delle norme, e che non è possibile differenziare in relazione al momento in cui è stato commesso il fatto rispetto a quella in cui è cominciata la carcerazione preventiva. Le norme sui termini di carcerazione preventiva sono quelle che regolano l'atto processuale nella sua attualità; di conseguenza è la norma vigente nel momento che deve essere applicata. La discriminazione non è consentita, proprio per quella pronuncia, sia pure fatta rispetto ad un'ipotesi inversa, da parte della Corte costituzionale; è di tutta evidenza che la discriminazione non può trovare legittimità di fronte al dettato costituzionale. Se mai un criterio diverso dovesse essere adottato, esso dovrebbe essere contemperato, in funzione di quella ulteriore possibilità che la carcerazione preventiva sia computata come espiazio-

ne anticipata della pena, nel senso del trattamento più favorevole all'imputato; mai si potrebbe stabilire il protrarsi di una condizione deteriore, di fronte all'entrata in vigore di una norma più favorevole, in tema di termini di carcerazione preventiva e di applicazione dei termini previsti nel momento in cui matura il tempo che deve comportare la scarcerazione dell'imputato.

Ma non insisterò su questo punto, signor ministro; altri lo hanno fatto prima di me; fuori di qui la questione è stata ampiamente trattata. Io voglio sottoporle una questione, rispetto alle tante che si determinano. Ho già detto che formulare una legge a futura memoria — che preveda garanzie per situazioni future — pretendendo di modificare strutture, metodi, prassi, in funzione di garanzie che però restano soltanto future, fa nascere il rischio che in realtà queste modifiche non vengano operate, ma si creino le premesse per futuri passi indietro in ordine alle garanzie, una volta che non siano poi maturate quelle modificazioni. Facevo l'esempio, che credo possa essere classico, della «legge Merli».

Ma io voglio fare un'altra considerazione, signor ministro: dal giorno dell'entrata in vigore della legge si determinano due categorie di detenuti e due categorie di processi. Per processi che sopravvengono, o comunque per processi relativi a casi di carcerazione che sopravvengono, il magistrato si troverà in presenza di termini minori di quelli operanti rispetto a processi relativi a detenuti che sono già da tempo in carcerazione preventiva. Si potrebbero fare dei calcoli; non li faccio perché, come ho detto, non sono molto bravo in aritmetica. Si potrebbe però dimostrare che esistono casi in cui, mettendo assieme tutte le varie norme, a cominciare dall'articolo 1 (di cui poi parleremo), il tempo residuo della carcerazione preventiva sarà maggiore per l'imputato che già ne ha sofferto una congrua parte che non per colui che comincia a soffrirne al momento attuale, quello dell'entrata in vigore della legge.

A questo punto, signor ministro —

avendo impostato tutta l'architettura di questo provvedimento e della sua entrata in vigore sul criterio dell'adeguamento dei termini alle strutture, ai tempi reali ed alle necessità dei processi —, in una situazione in cui, salvo casi rari, abbiamo una concorrenza dei processi nelle disponibilità di tempo e di attività processuale dei magistrati, accadrà che questi ultimi dovranno scegliere. E quali processi sceglieranno, signor ministro? Sceglieranno quelli per i quali avranno termini più ristretti, cioè quelli sopravvenuti. Così, signor ministro, in questo delicatissimo campo si verificherà qualcosa di analogo a ciò che avviene nelle ferrovie, dove i treni in ritardo cedono il passo a quelli in orario.

Si darà la precedenza a quei processi che si spera di far arrivare in orario — poi, magari, non ci arriveranno lo stesso — e che hanno termini più ristretti, poiché per quelli in giacenza c'è più tempo a disposizione. Mi auguro di sbagliarmi, ma questa aberrazione rischia veramente di determinarsi.

Più volte sono intervenuto, a proposito di questo articolo premettendo alcune considerazioni riferite agli articoli precedenti. Sappiamo, signor ministro, che taluni reati vengono contestati per dare spazio a particolari poteri del giudice, a cominciare da quello della carcerazione preventiva. Ho fatto il caso della insurrezione armata, ma vi sono anche i reati associativi. Vi è un reato di cui non si può parlare male — sarebbe come parlar male di Garibaldi —: quello dell'associazione mafiosa. Tutte le parti politiche sono d'accordo nel sostenere che quello è il settore da battere, quelli gli strumenti da utilizzare, quello il campo dove abolire le garanzie. Mi auguro che non si delinei, un orientamento proprio in questi termini, ma la sostanza è questa. Non sono tra quelli che si preoccupano della mafia, anche perché sono convinto che la mafia sia ormai un fenomeno che caratterizza non solo la delinquenza, ma anche i dati istituzionali di questo paese, senza distinzione di regioni, di confini e di tradizioni. Però, sono altrettanto convinto che basta

stabilire che esiste una associazione mafiosa, e che è mafiosa quella che è mafiosa, come nella realtà afferma la legge. Di fronte a termini di carcerazione preventiva troppo scomodi per il giudice, può diventare conveniente contestare questo tipo di associazione per avere poi la possibilità di operare con tutta calma, se si propone al giudice il concetto che il termine è funzionale alle sue necessità e non viceversa, come invece sarebbe logico in un sistema autenticamente garantista e civile.

Certo, la formulazione di alcuni degli articoli approvati lascia delle gravi zone d'ombra nel meccanismo della legge.

Ma qui, nel momento in cui si discute delle modalità dell'entrata in vigore, argomento connesso all'altro della discriminazione fra i vari soggetti in ordine all'applicabilità di queste norme, credo che occorra anche ripensare al contenuto di queste ultime e alle responsabilità che andiamo ad assumere con le prossime votazioni.

Inoltre, tra tutti gli articoli cui si fa riferimento nello stabilire un'applicazione differenziata, secondo che il malcapitato sia più malcapitato perché capitato in galera prima dell'entrata in vigore di questo provvedimento, ossia un po' meno malcapitato perché capitato in galera dopo, certamente quello che crea le maggiori perplessità è l'articolo 1, quello cioè relativo ai computi della pena.

Non possiamo dire che la pena, come criterio di valutazione di un reato, ha una data qualificazione se si riferisce ad arresti avvenuti precedentemente e ne ha un'altra differente, e meno grave, se si riferisce ad un reato anche commesso dopo o per il quale gli arresti siano intervenuti successivamente. Pensi, signor ministro, a questa ipotesi: il cittadino *A* commette un furto aggravato il 10 gennaio; il cittadino *B* commette lo stesso reato, parimenti aggravato, in epoca successiva, il 25 gennaio; però, il cittadino che ha commesso il reato prima viene arrestato dopo; quando cioè quel fatto è, ai fini della valutazione per i termini di carcerazione, considerato meno grave perché la car-

cerazione è avvenuta successivamente.

Signor ministro, questo fatto grida vendetta al cospetto di Dio; e voi, che in Dio credete un po' più di noi, dovrete preoccuparvene di più! Non mi sembra il caso di aggiungere altro!

L'aver incluso fra gli articoli che operano una discriminazione tra i destinatari delle norme anche l'articolo 1, porta a sottolineare il problema di cui si preoccupava il collega Fracchia, quello di operare con immediatezza una — diciamo così — liberazione dei giudici dai processi di minore gravità.

Signor ministro, non sono del parere che si possano portare le discriminazioni fra grande e piccola criminalità oltre un certo limite, al di fuori della portata reale e necessaria di questo problema. Soprattutto, non credo che il carattere di grande o piccola criminalità si possa individuare in relazione all'inquadramento dei singoli atti delittuosi nell'uno o nell'altro tipo di criminalità, e che esso possa essere stabilito preventivamente, in relazione anche a modalità processuali quali sono quelle concernenti la carcerazione preventiva. Sono molto restio ad imboccare questa strada. Ma è certo che io non sono entusiasta di questo indirizzo che si fonda sulla premessa che si sappia già quali sono i grandi e i piccoli criminali; e io invece non l'ho mai creduto, perché ritengo veramente che il principio della presunzione di innocenza vada portato alle sue estreme conseguenze, anche in relazione alle valutazioni preventive della pericolosità, cosa su cui tutti credono di poter avere presunzioni di colpevolezza che invece non è possibile avere. Ritengo però che questo non possa portarci ad invertire i criteri fondamentali e a stravolgere la logica processuale dando valutazioni della gravità dei reati in funzione di un fatto accidentale quale il momento di inizio della carcerazione (nemmeno il momento in cui avviene il delitto!).

Credo di aver dato con queste osservazioni un contributo su uno dei punti determinanti di questa legge. Voi sapete che noi non voteremo e se quindi le vostre preoccupazioni sono aritmetiche (come

spesso accade) potrete certo trascurarle allegramente; e potrete anche trascurare l'opinione di chi ha preso un'iniziativa che ha finalmente trovato sbocco (sia pure dopo anni) in questa discussione e ritiene però che lo sbocco debba essere reale e non soltanto un alibi. Non dovete dunque certo preoccuparvi del nostro atteggiamento ma secondo me dovete preoccuparvi del fatto che in qualche modo tale atteggiamento esprime volontà, preoccupazioni ed indirizzi molto diffusi nel paese. Se infatti un qualche merito noi abbiamo avuto, è stato quello di aver rotto il diaframma che impediva che queste esigenze presenti nel paese si concretassero in una iniziativa politica.

Ora, signor ministro, l'iniziativa politica esiste ma sta a voi non ridurla ad un mero alibi. Se doveste veramente pensare che il problema non è di vera civiltà del paese e di concreta possibilità di affrontare i problemi della criminalità (che si combattono anche con le garanzie offerte a tutti, compresi quelli indicati già in precedenza come criminali), avremmo veramente poco da sperare, non soltanto in tema di valutazioni da fare sull'operato di questo Governo ma anche per le sorti del nostro paese.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

**GIULIO MACERATINI.** Signor Presidente, colleghi, siamo giunti all'ultimo articolo, quello che, come tutti ricorderanno, suscitò le maggiori perplessità e le più violente critiche nel momento in cui, con un certo ritardo rispetto all'annuncio dato dai giornali, si conobbe il testo predisposto dal Governo. Io considero una vittoria di tutta la Commissione e dell'intero Comitato ristretto (senza che nessuno possa a questo titolo avanzare priorità) il fatto che dal concetto iniziale da cui era partito il Governo (e cioè l'intera legge avrebbe dovuto avere effetto soltanto per il futuro e per i procedimenti iniziati in vigenza della nuova normativa) si sia passati ad una operatività quasi immediata, come si prevede nel testo della Commis-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

sione e nei vari emendamenti presentati.

Cominciamo subito con il dire, nell'illustrare la complessiva posizione del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale sull'articolo 8, che il termine di sei mesi per l'entrata in vigore di alcune norme di questa legge (termine che pur non ci soddisfa in pieno, per una serie di considerazioni teoriche che sarebbe qui troppo lungo svolgere) pur deve essere accettato come il minore dei mali, anche perché (ciò suoni come condanna politica dei governi che si sono succeduti in questi anni) abbiamo qui la confessione esplicita e senza riserve dell'autorità di Governo che ammette di non conoscere quale sarà l'effetto, l'impatto sociale di questo provvedimento! Procedendo a tentoni, si pensa di indicare in sei mesi il tempo minimo per evitare guasti, pericoli ed interrogativi di una legge simile.

Più delicata è la seconda questione, perché non si tratta soltanto di far entrare in vigore il complesso delle norme più importanti fra sei mesi: si tratta di dire se i nuovi termini di carcerazione preventiva che la Camera si sta dando ed il Parlamento si darà, in questo arco di tempo, valgono o meno nei confronti dei processi che hanno una carcerazione preventiva in atto. Si registra una divaricazione tra la posizione del Governo, della maggioranza all'interno del Comitato ristretto, e quella del Movimento sociale italiano-destra nazionale che stamane io ho l'onore di illustrare. Possiamo anche arrivare a consentire che soltanto per la fascia dei reati più gravi (per cui non si può concedere la libertà provvisoria) si stabilisca un regime con una connotazione di odioso privilegio nel senso che, in questi casi, i nuovi termini di carcerazione preventiva possono essere aumentati fino ad una certa aliquota, o non entrare in vigore; ma se si vuole veramente affrontare il problema carcerario che oggi in Italia è stato alla base del movimento culturale da cui è stata originata questa iniziativa legislativa, non possiamo generalizzare l'inapplicabilità a tutti i processi con detenzioni preventive in atto, dei nuovi termini se non dalla fase processuale in corso: il che — fuori dai

denti — significa che tutto ciò che i cittadini in attesa di giudizio hanno esperiato fino ad oggi, nelle fasi processuali precedenti, non vale assolutamente nulla ai fini della nuova legge! Questo sarebbe tradire il senso complessivo della legge, e noi siamo disponibili — come già accaduto in questa occasione, dato il carattere tecnico della legge che prevale sugli aspetti politici, quando si affrontano tematiche di questo genere — ad incontrare altri gruppi su posizioni comuni, per individuare una fascia di reati di maggiore pericolosità, cui applicare questo regime differenziato in peggio, tralasciando la maggior parte dei reati minori, ovviamente di minore pericolosità, per cui è certamente da escludersi il fenomeno di impatto sull'opinione pubblica che tanto preoccupa il Governo, per i quali a nostro avviso corrisponde a giustizia far entrare in vigore la nuova normativa, decorsi appunto i sei mesi dalla *vacatio legis*, sui quali anche noi siamo d'accordo (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** Prima di dare la parola all'onorevole relatore per il parere sugli emendamenti, avverto che su taluni emendamenti è stato chiesto lo scrutinio segreto; decorre pertanto da questo momento il termine di preavviso di cui al quinto comma dell'articolo 49 del regolamento, per la votazione segreta mediante procedimento elettronico.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti e subemendamenti presentati?

**ANTONIO TESTA, Relatore.** Per comprendere il parere sui vari emendamenti — che sono molti — credo che sia d'obbligo esprimere alcuni concetti base che sono poi la sostanza della normativa in esame, cui si rapportano i vari emendamenti.

Come già detto nella discussione sulle linee generali ed in replica (è stato fatto proprio da molti colleghi, questo concetto), una delle questioni centrali della normativa che ci occupa è la sua entrata in vigore, per la semplicissima ragione che una normativa, la quale sicuramente

cambia radicalmente la situazione attuale nelle disposizioni carcerarie, ha un impatto con la realtà, cioè con l'esistenza dei vari processi in corso, che non può essere traumatico, se vogliamo che la pubblica opinione sostenga e condivida questo salto di civiltà che sicuramente il provvedimento opera.

Le previsioni sono difficili e forse impossibili in questo momento. Tuttavia è facile capire che si è in torto quando si afferma che l'insieme di questa normativa (quella sulla carcerazione preventiva e quella data dall'ampio orizzonte che oggi si avrà con la possibilità di concedere la libertà provvisoria) farà sì che migliaia di detenuti lasceranno le carceri italiane; ne usciranno sicuramente molti di più di quelli che uscirebbero con una o due amnistie. Si è parlato di cinque o seimila detenuti; ma io credo che arriveremo a cifre più alte se è vero che, avendo tolto l'aggravante del fine per terrorismo, solo per questo ben 2.500 persone potranno beneficiare della libertà provvisoria. Di conseguenza è facile prevedere che arriveremo — su 28 mila persone in attesa di giudizio e sulle 17 mila in attesa del primo giudizio — a scarcerare qualcosa come 8 o 10 mila unità. Sono assai di più di quelli che uscirebbero dalle prigioni con qualsiasi amnistia ipotizzabile.

Detto questo bisogna rendersi conto dei criteri che sono stati seguiti, se vogliamo comprendere la sostanza degli emendamenti. La Commissione ha redatto un testo di questo articolo che, al primo comma, prevede la entrata in vigore della norma il giorno successivo. Noi abbiamo lungamente valutato la questione e l'emendamento sostitutivo — che la Commissione dichiara di ritirare dal momento che accetta e sostiene quello del Governo — vuole essere riferito al secondo comma. Infatti, in un primo momento, l'immediata entrata in vigore sembrava la cosa migliore; poi si è pensato che questo impatto avrebbe potuto congestionare gli uffici giudiziari nella concessione della libertà provvisoria, dal momento che tutti la chiederanno. Pertanto è giusto che ci sia un minimo di tempo (quindici giorni) per-

ché vi sia una adeguata preparazione prima della concessione di questi benefici. L'osservazione secondo cui si creerebbe un terzo regime (quello *ante legem*, quello *post legem* e quello *infra legem*) tra l'entrata in vigore e la emanazione, appare convincente: pertanto, dal punto di vista tecnico, non so se si possa considerare l'emendamento del Governo riferito soltanto al secondo punto o se invece si debba accogliere (e lo accettiamo perché non si fa questione di paternità) il subemendamento Fracchia 0.8.12.1, a firma anche del collega Violante. Infatti il testo definitivo prevede, al primo comma, l'entrata in vigore immediata della legge, mentre al secondo comma viene inserito l'emendamento sostitutivo del Governo. Questo è il risultato finale.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, pertanto lei ha ritirato, a nome della Commissione, l'emendamento 8.11. della Commissione?

ANTONIO TESTA, *Relatore*, Esattamente!

PRESIDENTE. Accetta invece l'emendamento 8.12 del Governo e il subemendamento Fracchia 0.8.12.1?

ANTONIO TESTA, *Relatore*. Perfettamente! Invece esprimiamo parere contrario su tutti gli altri emendamenti. Mi voglio soffermare su un emendamento che ritengo abbastanza grave. Tale emendamento prevede un regime diverso per i reati per cui il mandato di cattura sia obbligatorio, rispetto a quelli per cui è facoltativo. La legge entrerebbe immediatamente in vigore solo per i reati per cui il mandato di cattura è facoltativo. Sembra che l'intenzione del Governo o della Camera sia rivolta a punire solo i reati minori, e noi non possiamo certamente accettare questa logica. Tutto ciò del resto è contrario alla realtà, innanzitutto perché già oggi non accadono queste cose, ma sicuramente non potrà verificarsi nulla del genere con i limiti e con le possibilità della concessione della libertà provviso-

ria. A mio giudizio vi sono solo delle problematiche che o i colleghi comunisti non si sono poste o di cui si assumono tutta la responsabilità. Se questo emendamento fosse accolto tutti i grandi bancarottieri uscirebbero immediatamente dalle carceri. Noi avremmo i colpevoli di peculato, i malversatori, i corrotti ed i corruttori i quali, in base agli articoli 253 e 254 del codice penale ora modificati, sarebbero posti in libertà. Anche i ricettatori del denaro sporco dei sequestri godrebbero dello stesso trattamento. Questo perché? Perché nell'attuale assetto del codice penale esiste ancora una previsione, una valutazione penale ancorata a vecchi valori, a valutazioni che oggi nessuno condividerebbe nell'equilibrio delle pene rispetto alla rilevanza sociale. Se si vuole, per la tardività delle indagini, che tutti costoro escano di prigione, la maggioranza prende le distanze e dice «no», lasciando agli altri la responsabilità di tutto questo. Non possiamo accettare neanche l'altra proposizione che è contraria alla filosofia della legge. Noi abbiamo inteso concedere un termine più ampio di indagine nella fase istruttoria per quei reati nei confronti dei quali si poteva pensare che le indagini fossero più complesse. La carcerazione preventiva — questo è un punto centrale — non può mai essere un'anticipazione di pena, essa è solo funzionale alla possibilità del sistema giudiziario di accertare la verità processuale. Là dove si hanno reati di organizzazione, reati in cui vi sono rapporti interpersonali, come quelli previsti dall'articolo 416-bis che si presta a qualche interpretazione, o reati attinenti all'organizzazione di bande per la produzione, la vendita o l'importazione di droga, occorre senza dubbio concedere un termine più ampio per l'espletamento dell'istruttoria. Comunque non vi è alcuna ragione al mondo perché una volta raggiunta una decisione il giudice non debba decidere con rapidità. È chiaro che anche in questi casi vi è la preoccupazione che l'imputato possa essere innocente e noi dobbiamo farci carico di questa eventualità. Non possiamo perciò accettare la proposta di aumento di un terzo del-

la carcerazione preventiva, per tutte le fasi, reati per i quali non si hanno difficoltà di indagine: tale aumento potrà invece essere previsto solo nel caso di reati più gravi. Il reato di omicidio, per esempio, è il più semplice da accertare nella sua paternità e per antonomasia tale reato, nel nostro sistema, è il più grave. Allora non ha senso, è «svuotante» la filosofia della normativa, anche perché nel prosieguo degli anni potremo stabilire a seconda degli eventi, l'opportunità di non concedere la libertà provvisoria per qualche altro reato — cominciare a prevedere, non già in relazione alle necessità processuali, ma come fatto punitivo, e quindi operando un vero salto all'indietro, termini di carcerazione preventiva più ampi per tutte le fasi per i reati più gravi, che come tali sono già puniti nel nostro sistema.

Se questa è una legge che fa fare un salto di civiltà, ciò è dovuto proprio all'aver voluto stabilire che la carcerazione preventiva serve ai fini dell'indagine e non come anticipazione della pena. Ma con questo emendamento tale finalità sarebbe svuotata. Esprimiamo quindi parere contrario ad esso.

Ritengo che se dovesse essere approvato l'emendamento 8.12 del Governo molti degli altri emendamenti sarebbero preclusi, ma sul punto ci rimettiamo alle decisioni della Presidenza. Riassumendo, la Commissione è favorevole al subemendamento comunista Fracchia 0.8.12.1, che prevede l'immediata entrata in vigore della legge e all'emendamento 8.12 del Governo, mentre è contraria a tutti gli altri emendamenti e subemendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ringrazio il relatore che ha dato conto della circostanza che la Commissione ritira il proprio emendamento 8.11 ed aderisce a quello del Governo 8.12. Aggiungo che sono d'accordo con il relatore per l'accoglimento del subemendamento Fracchia 0.8.12.1, che ri-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

guarda l'immediata entrata in vigore della legge, mentre, come il relatore, sono contrario a tutti gli altri emendamenti e subemendamenti.

Vorrei motivare la mia posizione e lo farò, per un obbligo di coincisione, con un po' di secchezza rispetto alla dovizia delle argomentazioni che ho ascoltato.

Si è qui ricordato che in ordine alla entrata in vigore della legge il disegno di legge del Governo si presentava in termini assai diversi rispetto a quelli che si sono poi attinti nella fase conclusiva della discussione in Commissione. Diceva l'onorevole Fracchia che per altro, rispetto a questa sua scelta, il Governo non si era difeso. Non so da che cosa avrei dovuto difendermi; ma dico che il Governo ha fatto una sua scelta ed io ho cercato, semmai, di difendermi rispetto ad una fiorentina scuola critica, che ancora oggi veniva riportata in Assemblea dall'onorevole Russo, in ordine alla presunta e clamorosa incostituzionalità di quella scelta. Con tutta la mitezza che ci vuole in queste questioni — almeno io ce l'ho — tengo a ricordare che se proprio questa legge, nella sua motivazione di fondo, esprime fermamente l'idea che l'istituto della custodia preventiva debba essere riportato alla sua natura esclusivamente processuale, allora tutti i discorsi in ordine al principio della retroattività della legge più favorevole non c'entrano affatto, e quindi continuo a pensare che non vi era nella scelta del Governo alcun profilo di incostituzionalità, ma, piuttosto, un atteggiamento di prudenza, che si è confrontato con le posizioni espresse dalla maggioranza e dalla minoranza, per cui, successivamente, il Governo ha ritenuto di potersi attestare su una soluzione che, pur presentando qualche rischio, credo che sia definibile come di rischio calcolato.

Certo, non sono in grado di rispondere all'onorevole Russo, dando dei nomi e dei cognomi, però non accetto che si affermi su questo punto che il Governo è inadempiente. Salvo ricorrere all'astrologia, vorrei chiarire all'onorevole Franco Russo che è difficile, anche per il Governo più «informatico», far sapere di minuto in

minuto all'onorevole Russo, via via che cambiano le sue opinioni e le sue proposte, che cosa succederà in relazione a quelle opinioni e a quelle proposte. Dovrebbe essere l'onorevole Russo ad informarmi, in modo che io possa valutare le sue proposte; non posso essere io ad informare lui.

Il Governo, in relazione al suo disegno di legge — e non poteva non essere così —, ha iniziato un'azione di «monitoraggio» su 10 mila casi di detenuti. Abbiamo offerto alcune estrapolazioni alla Commissione. Ricordava l'onorevole Testa che talune deduzioni non richiedono calcoli particolarmente sofisticati, perché si tratta di esperienze che sono sotto gli occhi di tutti. E sono quelle esperienze che mi inducono ad affermare che la scelta conclusiva che abbiamo raggiunto è una scelta complessivamente rassicurata, nei limiti in cui si può essere sicuri su queste cose. Ed è per questa ragione che non ritengo di aderire all'emendamento del gruppo comunista.

L'onorevole Fracchia mi ha prima accusato di essere reazionario, poi mi ha accusato di essere eversivo. Confesso di avere qualche vertigine. Continuo a dire che certamente il Governo, come mi invita a fare l'onorevole Fracchia, ripenserà a questo esito. Il Governo ha però qualche difficoltà — l'ho già detto ieri — ad accettare dei ripensamenti già «liofilizzati» da qualcun altro. Vuole ripensare un poco da sé, e lo farà lungo tutto l'itinerario parlamentare di questo disegno di legge.

Che i problemi posti siano enormemente complicati lo so; credo lo sappia anche l'onorevole Mellini, che immagino dovrebbe anche sapere che, se è esatto che si determinano talune situazioni di disegualianza quando un regime processuale cambia, è pur vero che il diritto contrae un qualche legame con la storia, perché esso non vive in una rarefatta dimensione concettuale.

Signor Presidente, io credo di dovermi fermare qui, perché il mio colloquio con i miei assai meno che 25 interlocutori che aveva Manzoni, a questo punto diventa

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

impraticabile dato l'ingresso di tutti gli altri colleghi.

**PRESIDENTE.** Onorevole Franco Russo, mantiene il suo emendamento 8.1, non accettato dalla Commissione nè dal Governo?

**FRANCO RUSSO.** Sì, signor Presidente, lo manteniamo.

### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 8.1, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	506
Maggioranza .....	254
Voti favorevoli .....	41
Voti contrari .....	465

*(La Camera respinge).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abete Giancarlo  
 Agostinacchio Paolo  
 Aiardi Alberto  
 Alagna Egidio  
 Alasia Giovanni  
 Alberini Guido  
 Alborghetti Guido  
 Alinovi Abdon  
 Almirante Giorgio  
 Aloï Fortunato  
 Alpini Renato  
 Amadei Ferretti Margari  
 Amalfitano Domenico  
 Ambrogio Franco  
 Amodeo Natale  
 Andò Salvatore  
 Andreatta Beniamino  
 Andreoli Giuseppe

Andreotti Giulio  
 Angelini Piero  
 Angelini Vito  
 Aniasi Aldo  
 Anselmi Tina  
 Antonellis Silvio  
 Antoni Varese  
 Arbasino Alberto  
 Arisio Luigi  
 Armellin Lino  
 Artese Vitale  
 Artioli Rossella  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
 Augello Giacomo  
 Auleta Francesco  
 Azzaro Giuseppe

Badesi Polverini Licia  
 Baghino Francesco  
 Balbo Ceccarelli Laura  
 Balestracci Nello  
 Balzamo Vincenzo  
 Balzardi Piero Angelo  
 Bambi Moreno  
 Baracetti Arnaldo  
 Barbalace Francesco  
 Barbato Andrea  
 Barca Luciano  
 Barzanti Nedo  
 Baslini Antonio  
 Battaglia Adolfo  
 Battistuzzi Paolo  
 Becchetti Italo  
 Belardi Merlo Eriase  
 Bellini Giulio  
 Bellocchio Antonio  
 Benevelli Luigi  
 Bernardi Antonio  
 Bernardi Guido  
 Bianchi Fortunato  
 Bianchi Beretta Romana  
 Bianchi di Lavagna Vincenzo  
 Bianchini Giovanni  
 Bianco Gerardo  
 Biasini Oddo  
 Binelli Gian Carlo  
 Biondi Alfredo Paolo  
 Birardi Mario  
 Bisagno Tommaso  
 Bocchi Fausto  
 Bochicchio Schelotto Giovanna

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

Bodrato Guido  
Boetti Villanis Audifredi  
Bogi Giorgio  
Bonalumi Gilberto  
Boncompagni Livio  
Bonetti Andrea  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Bonferroni Franco  
Borgoglio Felice  
Borruso Andrea  
Bortolani Franco  
Bosco Bruno  
Boselli Anna detta Milvia  
Bosi Maramotti Giovanna  
Botta Giuseppe  
Bottari Angela Maria  
Bozzi Aldo  
Bressani Piergiorgio  
Briccola Italo  
Brina Alfio  
Brocca Beniamino  
Bruni Francesco  
Bruzzi Riccardo  
Bulleri Luigi

Caccia Paolo  
Cafiero Luca  
Calamida Franco  
Caldoro Antonio  
Calonaci Vasco  
Calvanese Flora  
Campagnoli Mario  
Cannelonga Severino  
Canullo Leo  
Capecchi Pallini Maria Teresa  
Capria Nicola  
Caprili Milziade Silvio  
Cardinale Emanuele  
Carelli Rodolfo  
Carlotto Natale  
Caroli Giuseppe  
Carpino Antonio  
Carrus Nino  
Casalinuovo Mario  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Casini Pier Ferdinando  
Castagneti Guglielmo  
Castagnola Luigi  
Cavigliasso Paola  
Cazora Benito  
Ceci Bonifazi Adriana

Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chella Mario  
Cherchi Salvatore  
Ciafardini Michele  
Ciaffi Adriano  
Ciampaglia Alberto  
Ciancio Antonio  
Ciccardini Bartolo  
Cifarelli Michele  
Ciocia Graziano  
Ciofi degli Atti Paolo  
Cirino Pomicino Paolo  
Citaristi Severino  
Cobellis Giovanni  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Colombini Marroni Leda  
Colombo Emilio  
Coloni Sergio  
Colucci Francesco  
Columba Mario  
Colzi Ottaviano  
Cominato Lucia  
Comis Alfredo  
Conte Antonio  
Conti Pietro  
Contu Felice  
Correale Paolo  
Corsi Umberto  
Corti Bruno  
Corvisieri Silverio  
Costa Raffaele  
Costi Silvano  
Cresco Angelo  
Crippa Giuseppe  
Cristofori Adolfo  
Crucianelli Famiano  
Cuffaro Antonino  
Curci Francesco  
Curcio Rocco

Dal Castello Mario  
Dal Maso Giuseppe  
D'Ambrosio Michele  
Da Mommio Giorgio  
Danini Ferruccio  
D'Aquino Saverio  
D'Aquisto Mario  
Dardini Sergio  
De Carli Francesco  
Degennaro Giuseppe

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

Del Donno Olindo  
Dell'Andro Renato  
Dell'Unto Paris  
Del Mese Paolo  
Del Pennino Antonio  
De Luca Stefano  
De Michieli Vitturi Ferruccio  
Di Donato Giulio  
Di Giovanni Arnaldo  
Diglio Pasquale  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Re Carlo  
Donazzon Renato  
Dujany Cesare Amato  
Dutto Mauro

Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando  
Facchetti Giuseppe  
Fagni Edda  
Falcier Luciano  
Fantò Vincenzo  
Faraguti Luciano  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Giorgio  
Ferrari Marte  
Ferrari Silvestro  
Ferrarini Giulio  
Ferri Franco  
Fiandrotti Filippo  
Filippini Gobbi Giovanna  
Fincato Grigoletto Laura  
Fini Gianfranco  
Fioret Mario  
Fiori Publio  
Fiorino Filippo  
Fittante Costantino  
Fontana Giovanni  
Formica Rino  
Fornasari Giuseppe  
Forte Francesco  
Fortuna Loris  
Foti Luigi  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Franchi Roberto  
Fusaro Carlo

Galloni Giovanni

Gangi Giorgio  
Garavaglia Maria Pia  
Gaspari Remo  
Gasparotto Isaia  
Gatti Giuseppe  
Gava Antonio  
Gelli Bianca  
Genova Salvatore  
Geremicca Andrea  
Germanà Antonino  
Ghinami Alessandro  
Giadresco Giovanni  
Gianni Alfonso  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Giovannini Elio  
Gitti Tarcisio  
Gorgoni Gaetano  
Gorla Massimo  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso Maria Teresa  
Grassucci Lelio  
Grottola Giovanni  
Guarra Antonio  
Guerzoni Luciano  
Gullotti Antonino  
Gunnella Aristide

Ianni Guido  
Ianniello Mauro  
Ingrao Pietro  
Intini Ugo  
Iovannitti Alvaro

Labriola Silvano  
La Ganga Giuseppe  
Lagorio Lelio  
La Malfa Giorgio  
Lamorte Pasquale  
Lanfranchi Cordioli Valentina  
La Penna Girolamo  
La Russa Vincenzo  
Leccisi Pino  
Lega Silvio  
Lenoci Claudio  
Levi Baldini Ginzburg Natalia  
Ligato Lodovico  
Loda Francesco  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lodigiani Oreste  
Lo Porto Guido

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

Lops Pasquale  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio  
Macis Francesco  
Madaudo Dino  
Magri Lucio  
Mainardi Fava Anna  
Malvestio Piergiovanni  
Mammi Oscar  
Manca Enrico  
Manchinu Alberto  
Mancini Vincenzo  
Mancuso Angelo  
Manna Angela  
Mannino Antonino  
Mannino Calogero  
Mannuzzu Salvatore  
Marrucci Enrico  
Martellotti Lamberto  
Martinazzoli Mino  
Martino Guido  
Marzo Biagio  
Masina Ettore  
Massari Renato  
Mattarella Sergio  
Matteoli Altero  
Mazzone Antonio  
Mazzotta Roberto  
Medri Giorgio  
Melega Gianluigi  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Melis Mario  
Memmi Luigi  
Meneghetti Gioacchino  
Mennitti Domenico  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Miceli Vito  
Michele Filippo  
Migliasso Teresa  
Minervini Gustavo  
Minozzi Rosanna  
Misasi Riccardo  
Monducci Mario  
Montanari Fornari Nanda  
Mora Giampaolo  
Moro Paolo Enrico  
Moschini Renzo  
Motetta Giovanni

Mundo Antonio  
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito  
Nebbia Giorgio  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicolazzi Franco  
Nicolini Renato  
Nicotra Benedetto  
Nonne Giovanni  
Nucara Francesco  
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio  
Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Palmi Lattanzi Rosella  
Palopoli Fulvio  
Parlato Antonio  
Pasqualin Valentino  
Pastore Aldo  
Patria Renzo  
Patuelli Antonio  
Pazzaglia Alfredo  
Pedrazzi Cipolla Anna Maria  
Peggio Eugenio  
Pellegatta Giovanni  
Pellizzari Gianmario  
Pernice Giuseppe  
Perrone Antonino  
Perugini Pasquale  
Petrocelli Edilio  
Picano Angelo  
Picchetti Santino  
Piccoli Flaminio  
Pierino Giuseppe  
Piermartini Gabriele  
Piredda Matteo  
Piro Francesco  
Pisani Lucio  
Pochetti Mario  
Poggiolini Danilo  
Polesello Gian Ugo  
Poli Bortone Adriana  
Poli Gian Gaetano

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

Polidori Enzo  
Pollice Guido  
Pontello Claudio  
Portatadino Costante  
Potì Damiano  
Preti Luigi  
Proietti Franco  
Provantini Alberto  
Pumilia Calogero

Quarta Nicola  
Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni  
Radi Luciano  
Rallo Girolamo  
Rauti Giuseppe  
Ravaglia Gianni  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Reggiani Alessandro  
Reina Giuseppe  
Riccardi Adelmo  
Ricciuti Romeo  
Ricotti Federico  
Ridi Silvano  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rindone Salvatore  
Riz Roland  
Rizzi Enrico  
Rizzo Aldo  
Rocchi Rolando  
Rocelli Gianfranco  
Rodotà Stefano  
Rognoni Virginio  
Romano Domenico  
Ronchi Edoardo  
Ronzani Gianni Vilmer  
Rosini Giacomo  
Rossattini Stefano  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Rossino Giovanni  
Rubbi Antonio  
Rubino Raffaello  
Ruffini Attilio  
Ruffolo Giorgio  
Russo Ferdinando  
Russo Francesco  
Russo Giuseppe  
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio  
Salerno Gabriele  
Samà Francesco  
Sandirocco Luigi  
Sanese Nicola  
Sanfilippo Salvatore  
Sangalli Carlo  
Sanguineti Mauro Angelo  
Sannella Benedetto  
Santarelli Giulio  
Santini Renzo  
Sanza Angelo Maria  
Sapio Francesco  
Saretta Giuseppe  
Sarli Eugenio  
Sarti Adolfo  
Sarti Armando  
Sastro Edmondo  
Satanassi Angelo  
Savio Gastone  
Scaglione Nicola  
Scaramucci Guaitini Alba  
Scarlato Guglielmo  
Scotti Vincenzo  
Scovacricchi Martino  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Seppia Mauro  
Serafini Massimo  
Serrentino Pietro  
Servello Francesco  
Signorile Claudio  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Soave Sergio  
Sodano Giampaolo  
Sorice Vincenzo  
Sospiri Nino  
Spagnoli Ugo  
Spataro Agostino  
Staiti di Cuddia delle Chiuse  
Stegagnini Bruno  
Sterpa Egidio  
Strumendo Lucio  
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco  
Tamino Gianni  
Tancredi Antonio  
Tassi Carlo  
Tassone Mario  
Tedeschi Nadir

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

Tesini Giancarlo  
 Testa Antonio  
 Tiraboschi Angelo  
 Toma Mario  
 Torelli Giuseppe  
 Trabacchi Felice  
 Tramarin Achille  
 Trappoli Franco  
 Trebbi Ivanne  
 Tringali Paolo  
 Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria  
 Urso Salvatore  
 Usellini Mario

Valensise Raffaele  
 Vecchiarelli Bruno  
 Ventre Antonio  
 Vernola Nicola  
 Vignola Giuseppe  
 Vincenzi Bruno  
 Violante Luciano  
 Virgili Biagio  
 Visco Vincenzo Alfonso  
 Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe  
 Zambon Bruno  
 Zampieri Amedeo  
 Zaniboni Antonino  
 Zanini Paolo  
 Zarro Giovanni  
 Zavettieri Saverio  
 Zolla Michele  
 Zoppetti Francesco  
 Zoppi Pietro  
 Zoso Giuliano  
 Zuech Giuseppe  
 Zurlo Giuseppe

*Sono in missione:*

Benedikter Johann  
 Cattanei Francesco  
 Corder Marino  
 Forlani Arnaldo  
 Franchi Franco  
 Gioia Luigi

Raffaelli Mario  
 Scalfaro Oscar Luigi  
 Spini Valdo  
 Trantino Vincenzo

**Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Ricordo che l'emendamento 8.11 della Commissione è stato ritirato; conseguentemente decadono i relativi subemendamenti Fracchia 0.8.11.1, 0.8.11.2 e 0.8.11.6, Rodotà 0.8.11.3, 0.8.11.4 e 0.8.11.5 e Pedrazzi Cipolla 0.8.11.7.

Pongo in votazione il subemendamento Fracchia 0.8.12.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il subemendamento Fracchia 0.8.12.2, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione il subemendamento Fracchia 0.8.12.3, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione il subemendamento Pedrazzi Cipolla 0.8.12.4, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento 8.12 del Governo, (interamente sostitutivo dall'articolo 8, nel testo modificato dal subemendamento Fracchia 0.8.12.1, testè approvato) accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

Dichiaro perciò preclusi i restanti emendamenti.

ANTONIO TESTA, *Relatore.* Chiedo di parlare, a nome del Comitato dei nove, ai sensi del primo comma dell'articolo 90 del regolamento.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO TESTA, *Relatore*. Ho chiesto di parlare per sottoporre all'attenzione dell'Assemblea le correzioni di forma da apportare al testo del progetto di legge al nostro esame.

A seguito dell'approvazione dell'articolo 7, nel testo recato dall'emendamento 7.1 della Commissione, si rende necessario procedere al coordinamento degli articoli precedentemente approvati. Salve le ulteriori correzioni che potranno essere apportate ai sensi del secondo comma dell'articolo 90 del regolamento, la Commissione propone pertanto, a norma del primo comma dell'articolo medesimo, le seguenti correzioni finali. Sostituire il titolo con il seguente: «Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria».

All'articolo 3, nella rubrica, al primo comma, al terzo comma, al quinto comma, all'attuale settimo comma (già ottavo), all'attuale nono comma (aggiunto dopo i commi settimo e ottavo), al decimo comma, al tredicesimo comma, sostituire le parole: «custodia preventiva», con le seguenti: «custodia cautelare».

Nell'articolo aggiunto dopo l'articolo 3 (ex articolo aggiuntivo 3.02 della Commissione), sostituire le parole: «carcerazione preventiva» con le seguenti: «carcerazione cautelare».

All'articolo 5, quarto comma, (modificato dall'emendamento 5.14) sostituire le parole: «carcerazione preventiva» con le seguenti: «carcerazioni cautelare».

PRESIDENTE. Prendo atto di queste correzioni finali che, se non vi sono obiezioni, ritengo possano considerarsi approvate.

(Così rimane stabilito).

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato ai sensi del secondo comma dell'articolo 90 del regolamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

La Camera,

a conclusione del dibattito sui progetti di legge in materia di carcerazione preventiva,

impegna il Governo

ad istituire un sistema di monitoraggio nei confronti dei provvedimenti penali per i quali viene disposta la custodia cautelare dell'imputato, al fine di consentire di disporre in tempo breve del quadro complessivo dello stato dell'amministrazione della giustizia penale.

9/692/1

«MACIS, VIOLANTE, FRACCHIA»

La Camera,

a conclusione del dibattito sui progetti di legge in materia di carcerazione preventiva,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento entro sei mesi una relazione sullo stato del sistema informativo (sia in relazione ai programmi che alle apparecchiature) di cui dispone il Ministero di grazia e giustizia, con particolare riferimento alle rilevazioni di competenza della direzione generale degli affari penali e della direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena.

9/692/2

«VIOLANTE, BOTTARI, MACIS».

Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo accetta l'ordine del giorno Violante 9/692/2; accetta come raccomandazione l'ordine del

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

giorno Macis 9/692/1 con la precisazione che un sistema di monitoraggio generale già funziona. Non mi sembrerebbe, quindi, che si dovesse orientare la operatività di questo servizio soltanto sul versante della custodia cautelare. Accetterei, dunque, l'ordine del giorno come raccomandazione, nel senso che l'ufficio monitoraggio, che già funziona, sarà particolarmente impegnato a seguire e verificare dinamicamente la condizione del settore, con riferimento alla legge sulla carcerazione cautelare.

**PRESIDENTE.** Dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistono per la votazione dei loro ordini del giorno?

**LUCIANO VIOLANTE.** Non insisto, signor Presidente, per la votazione dell'ordine del giorno Macis 9/692/1, di cui sono cofirmatario, poiché il ministro ha dato atto che è già in corso un sistema di monitoraggio. Non insisto, altresì, per la votazione del mio ordine del giorno 9/692/2, ringraziando il ministro per aver accettato di presentare una relazione al Parlamento entro sei mesi.

**PRESIDENTE.** Passiamo alle dichiarazioni di voto sul progetto di legge nel suo complesso. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cifarelli. Ne ha facoltà.

**MICHELE CIFARELLI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, a questo punto le fatiche concernenti il complesso di norme che escono dal voto della Camera implicano una meditazione, un breve riassunto delle conseguenze dei voti, prima di formulare, con un voto, un giudizio finale. La verifica che dobbiamo fare è quindi relativa al progetto che era stato presentato ed elaborato dalla Commissione ed a quello che emerge dalle votazioni dell'Assemblea.

Noi repubblicani riteniamo che nella sua sostanza e nei principi fondamentali, la legge che ci accingiamo a votare nel suo complesso non risulti stravolta. Vi sono state novità emerse dai voti segreti, ma in sostanza quello che questa Camera

persegue con tale legge, cioè il ristabilimento di un maggiore adeguamento della nostra legislazione, sia ai principi costituzionali in materia, sia a quelli che sono gli orientamenti della legislazione e delle convenzioni sui diritti dell'uomo, risulta acquisito. In particolare, risultano acquisiti non soltanto una riduzione dei periodi di carcerazione preventiva, ma altresì un sistema, quello per segmenti, che non consente l'adeguarsi a prassi deteriori di lassismi, di vuoti di azione, di perditempo nell'amministrazione della giustizia, e che stimola invece il magistrato alle responsabilità, gli organi deliberanti e giurisdizionali ad esercitare tempestivamente la loro funzione, ponendo in essere un meccanismo che può garantire meglio i diritti del cittadino.

Tutto ciò per noi è una soddisfazione particolare, ed è la ragione di fondo del nostro consenso; ritengo che dobbiamo darle atto, onorevole ministro, di aver accettato, in modifica delle modalità di estrinsecazione di quello che era il disegno di legge presentato dal Governo, l'elaborazione della Commissione giustizia e del suo Comitato ristretto. Questo ha fatto sì che nel momento in cui ci accingiamo a votare sentiamo che si è compiuta l'opera tipica del Parlamento, cioè di adeguamento della normativa concreta ad un piano di insieme cui le singole norme rispondono.

L'augurio che noi repubblicani facciamo è che la tenacia del Governo e la comprensione delle assemblee legislative portino al più presto all'accoglimento di altri provvedimenti di quel pacchetto-giustizia, come è stato chiamato, che ha incidenza sull'attuazione della nuova normativa sulla carcerazione preventiva e che soprattutto dovranno riflettersi su quella nuova atmosfera, che dentro le carceri e fuori e soprattutto nei giudizi dei cittadini, noi vogliamo responsabilmente conseguire.

Per debito di lealtà debbo sottolineare che alcune delle deliberazioni adottate dalla Assemblea ci creano delle preoccupazioni, come ad esempio quella presa in occasione dell'approvazione dell'emendamento presentato dai colleghi liberali senza che si fosse approvato nel contempo il

subemendamento presentato dal gruppo comunista. In questo modo si è stabilita una norma che nei confronti del magistrato pone, senza alcuna possibile eccezione e senza alcuna razionale cautela, un obbligo troppo rigoroso per quanto riguarda l'interrogatorio, e quindi la possibilità che una scarcerazione avvenga solo perché rapidissimamente siano passati alcuni giorni, preziosi senza dubbio — sottolineo il termine preziosi — per la libertà del cittadino, ma che possono essere inadeguati rispetto alla complessità dei processi e il gran numero di imputati.

Quella dei colleghi liberali era evidentemente una nobile preoccupazione che noi avremmo voluto fosse accolta con dei temperamenti; tuttavia l'augurio è che l'altro ramo del Parlamento possa correggere ciò che è derivato solamente da un meccanismo numerico tra una e altra votazione a scrutinio segreto.

Debbo anche aggiungere che noi repubblicani eravamo favorevoli all'articolo aggiuntivo presentato dai colleghi del gruppo comunista tendente a stabilire che il giudice con l'ordinanza con la quale dispone gli arresti domiciliari provveda anche a tutta la disciplina necessaria per far sì che la persona, cui questo provvedimento si riferisce, possa continuare a vivere, sia pure in ristretta libertà, dal punto di vista dell'esistenza e della estrinsecazione di un minimo di vitali rapporti umani e sociali.

Esprimendo questo orientamento, onorevole ministro, noi non volevamo certamente né negare la solidarietà alla maggioranza, né, tanto meno, porre in difficoltà il Governo. Quindi quando ci siamo resi conto che c'erano dei problemi circa il nuovo sistema, specie se esso viene applicato in casi molto più frequenti che fino ad ora possono essere stati considerati, noi abbiamo dato atto al Governo di questa preoccupazione, sottolineando per altro la necessità di coordinamento con il Ministero dell'interno per la migliore utilizzazione della forza pubblica e delle forze di polizia, che certamente non sono illimitate e devono fronteggiare compiti diversi e molto impegnativi. Ecco perché il

nostro voto è stato quello che avrebbe dovuto — se fosse prevalso — sanzionare il rinvio ad una norma organica ulteriore per questa materia. Dall'Assemblea è venuto il voto favorevole all'emendamento del quale sto parlando. Ed allora ecco che il nostro orientamento, onorevole ministro, in questo caso, non può che esprimersi sottolineando che l'esigenza, emersa e avvertita dalla Camera al riguardo, porti al più presto, nell'attività di proposizione normativa e nell'attività di organizzazione amministrativa del Governo, all'adozione dei provvedimenti necessari per fare in modo che non si tratti di una grida degli spagnoli, ma di una legge che nella Repubblica italiana trovi un'attuazione seria e responsabile. Ho svolto queste due argomentazioni per spiegare il nostro atteggiamento, e specialmente perché i deputati del gruppo repubblicano nell'accingersi ad esprimere il voto favorevole, vogliono che questo sia espressione di un serio giudizio. Ed il serio giudizio per noi si somma anche nell'approvazione che la Camera ha testé fatto del testo, proposto dal Governo, dell'articolo 8, il quale regola il complesso problema dei rapporti tra la vecchia e la nuova legislazione, tra la situazione di coloro che già sono in stato di detenzione preventiva e coloro che invece lo saranno con il nuovo regime, e quindi con i relativi termini e con le istituzioni che sono comprese negli articoli del testo al quale stiamo per dare un voto finale; in questo rapporto noi troviamo che è stata rispettata una esigenza di responsabile continuità di certe misure per reati molto gravi, di responsabile contrapposizione alla faciloneria pendolare, dalla quale dobbiamo sempre guardarci nel nostro paese, ora verso la severità, ora verso la longanimità, quasi da legislazione emotiva. La legislazione non deve essere emotiva. Noi siamo qui non già per rappresentare delle folle agitate, ma per rappresentare dei cittadini consapevoli dei propri diritti, dei propri doveri e dei problemi della patria. È con questa consapevolezza che noi esprimiamo il voto finale favorevole al disegno di legge in questione.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

**FRANCO RUSSO.** Il gruppo di democrazia proletaria si asterrà nel voto sulla legge che modifica i termini di carcerazione preventiva, modifica le disposizioni sulla libertà provvisoria, perché vede nel provvedimento che la Camera si accinge a votare una ambivalenza profonda. Vorrei esemplificare questa ambivalenza. Mentre si riducono i termini di carcerazione preventiva, e si stabiliscono alcune garanzie, sia relative alla varie fasi del procedimento sia relative ai tetti massimi, con l'articolo 4 relativo sempre alle fasi processuali, si prolunga di un terzo per determinate categorie di detenuti la fase istruttoria. Per la libertà provvisoria ci troviamo dinnanzi alla stessa ambivalenza. Si riconosce al giudice la discrezionalità nel concedere la libertà provvisoria, quindi si fa un passo avanti, e subito si contraddice questo principio perché si mette nuovamente il giudice in una camicia di Nesso, perché si limita la facoltà di concedere la libertà provvisoria escludendo chi è imputato di taluni reati. Questa legge fa alcuni passi avanti ma mentre li fa immediatamente si contraddice, anzi estende alcune norme speciali ad altri campi del diritto penale. Questo modo di procedere ci preoccupa moltissimo. Perché? Perché si assume la cultura dell'emergenza non come un fatto legato ad una particolare fase della vita politica del nostro paese, ma come principio guida nell'elaborazione di alcune norme penali, estendibili via via che vengono individuati dalla forze politiche taluni pericoli a cui si dà la definizione di «emergenza». Ieri abbiamo avuto l'emergenza terrorismo; oggi abbiamo l'emergenza mafia, l'emergenza *'ndrangheta*, oppure l'emergenza spaccio di stupefacenti.

Onorevoli colleghi, ovviamente noi di democrazia proletaria intendiamo combattere aspramente, frontalmente i pericoli rappresentati dalla criminalità organizzata; quindi non ci si divide su questo. Ci dividiamo dalle altre forze politiche

per gli strumenti che occorre mettere in campo per combattere questa criminalità. Il provvedimento in esame se fa un passo avanti rispetto al superamento dell'emergenza politica, estende però, contemporaneamente, questo modo di elaborare e di praticare il diritto in altri campi.

Ci siamo però impegnati, all'interno della Commissione e anche in quest'aula (gli interventi miei e del compagno Ronchi l'hanno dimostrato), perché abbiamo creduto che queste norme fossero cruciali rispetto ai detenuti in attesa di giudizio, rispetto agli operatori, giudici o avvocati che siano, rispetto ai cittadini. Noi riteniamo che nel diritto penale si rifletta l'essenza del rapporto Stato-cittadino; anzi, nel diritto penale viene fuori un dato di naturalità, che è appunto la coazione, l'immediata naturalezza della forza dello Stato; è in questo campo quindi che bisogna, a maggior ragione, intervenire con una serie di norme che limitino innanzi tutto il potere dello Stato.

C'è qui una scelta culturale che dobbiamo fare. Proprio là dove lo Stato mostra la sua forza nella sua purezza, riteniamo che dobbiamo intervenire con la massima attenzione per delimitare la sfera di potere dello Stato stesso. È per questo che siamo preoccupati, onorevoli colleghi. Noi dobbiamo essere in grado di combattere i fenomeni della criminalità organizzata con la legge normale, non con le leggi speciali; altrimenti lo Stato continuamente dichiara guerra; e allora si causa un danno nei confronti non soltanto dei cittadini, ma degli stessi operatori del diritto, perché facciamo del magistrato, del giudice, un crociato, un poliziotto, non una persona che ha nelle proprie mani degli strumenti per individuare delle fattispecie di reato, a cui, attraverso il processo, applicare delle pene. Quando utilizziamo, estendendoli, il 416-bis del codice penale o l'articolo 75 della legge sugli stupefacenti, noi applichiamo le categorie dell'associazione. Ma, come ci hanno insegnato molti e importanti giuristi, nel momento in cui adoperiamo queste categorie utilizziamo il concetto di responsabilità indiretta, e non più quello della re-

sponsabilità personale. Questo è uno stravolgimento di principi fondamentali del diritto penale che noi di democrazia proletaria non ci sentiamo assolutamente di seguire. Riteniamo che le norme cui mi riferivo — cioè i capoversi e i commi contro i quali ci siamo battuti degli articoli 3, 4 e 5 — non siano gravi in sé; parlo del terzo in più della carcerazione preventiva in fase istruttoria, o della limitazione del potere di concedere la libertà provvisoria. Ma è il principio che non vediamo superato. L'abbiamo detto in altre occasioni: noi siamo contro qualsiasi logica di amico-nemico, perché quando lo Stato adotta questa logica, esso non è più democratico. Onorevoli colleghi, è infatti innanzi tutto lo Stato che deve rispettare le sue stesse norme, le sue stesse regole; ma se ad ogni piè sospinto le mette in discussione, non è più uno Stato democratico, perché la democrazia si difende e si amplia solo con la democrazia. Non possiamo accettare nessuna logica, né d'emergenza, né d'eccezione.

Per questi motivi, poiché, ripeto, questo provvedimento segna alcuni passi — e li ho elencati — ma perpetua alcuni principi dell'emergenza antiterroristica, ci asterremo dalla votazione per denunciare un problema che è politico e culturale.

Il ministro, che in questo momento però non è presente, ha polemizzato con me sulla norma transitoria, affermando che io mi sono appellato a norme sostanziali che non avrebbero nulla a che fare con quelle processuali. Con tutto il rispetto che ho per il ministro Martinazzoli, anche perché proviene dalla professione forense, vorrei ricordargli, anche se lo conoscerà senz'altro a memoria, che l'articolo 11 della «legge Cossiga» si riferisce al precedente articolo 10 della stessa legge, e la Corte costituzionale ha affermato che quelle norme vanno applicate anche ai processi in corso. L'articolo 10 della «legge Cossiga» afferma testualmente: «Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché per quelli previsti dall'articolo 416 del codice penale e per quelli indicati nell'articolo 165-ter del codice di

procedura penale, i termini della durata massima della custodia preventiva...». Ora, quelle sulla custodia preventiva sono indubbiamente norme di diritto processuale. Quindi, l'obiezione del ministro mi sembra completamente infondata.

Anche per questi motivi inerenti alla norma transitoria, il gruppo di democrazia proletaria non può votare a favore di questo provvedimento.

Mi consentano ora i colleghi di esporre con molta schiettezza alcune valutazioni sulla battaglia che abbiamo condotto in Assemblea. Non posso non riconoscere i passi avanti che anche all'interno della sinistra sono stati compiuti su talune questioni. Do atto, ad esempio, ai compagni ed ai colleghi del partito comunista di aver accolto insieme ad altri la questione che avevamo posto circa i cosiddetti mandati di cattura a grappolo, così come anche noi abbiamo appoggiato altri emendamenti migliorativi. Il gruppo di democrazia proletaria, infatti, non ha condotto semplicemente una battaglia di principio, che pure riteniamo importante in questo campo, ma anche una battaglia tesa a migliorare il provvedimento ponendo alcune questioni sulle quali poi ha ruotato la discussione in Commissione ed in aula. Ricordo la questione dei «grappoli», quella della abolizione degli articoli 8 e 10 della «legge Cossiga» e gli emendamenti presentati dalla sinistra indipendente, che noi insieme ai compagni ed ai colleghi del partito comunista abbiamo ripreso, sul tribunale della libertà.

Questa battaglia ha dato dei frutti. Si è trattato di una battaglia comune e, quindi, il merito non è solo nostro. A conclusione di questa battaglia la nostra astensione vuol sottolineare che si sono fatti dei passi avanti, che ciò non è stato possibile su alcune questioni di fondo, che comunque si è dato un segnale per superare qualsiasi pratica dell'emergenza.

L'astensione ci sembra l'atteggiamento migliore, interlocutorio rispetto all'atteggiamento del Governo e della maggioranza, interlocutorio rispetto ad un discorso di sinistra, capace di raccogliere la protesta e la lotta condotta nelle carceri e nel

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

paese per una battaglia, in questo come in altri campi, non demagogica ma produttiva e tesa a modificare nel profondo l'assetto penale del nostro paese (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Crucianelli. Ne ha facoltà.

**FAMIANO CRUCIANELLI.** Desidero richiamare brevemente le ragioni per le quali i deputati del PDUP si asterranno dalla votazione.

Come è stato chiaramente sottolineato nella discussione sulle linee generali, questa legge segna un passaggio politico importante e questo ancor più dopo gli emendamenti approvati.

Un passaggio politico non solo nella produzione legislativa, ma nella storia politica più profonda di questi ultimi anni. È una legge che inverte una tendenza penetrata a fondo nelle istituzioni, nella politica e nella stessa società civile; una legge che rompe il meccanismo dell'emergenza, delle leggi eccezionali, di quelle che sono state definite come leggi speciali.

È quindi una legge importante da questo punto di vista. Diceva l'onorevole Violante nel corso del dibattito che con questa legge nella dialettica fra decisione e garanzia torniamo a porre l'accento sulle garanzie e quindi apriamo un nuovo capitolo.

Vi è però un punto debole di natura generale, consistente in un interrogativo, che non è stato affrontato né risolto. Il punto interrogativo è il seguente: perché il Parlamento vara oggi questo provvedimento che è in contraddizione con la pratica che era invalsa negli anni più recenti? È una domanda non retorica, non banale, la cui risposta dovrebbe risolvere il senso profondo di questo provvedimento. È finita l'emergenza? Siamo ormai in una situazione in cui l'ordine democratico è rientrato nella norma?

Io credo che questo non sia. Anzi, se noi dovessimo vedere oggi qual è la realtà

dell'ordine pubblico, dovremmo trarne considerazioni che confermano la tendenza invalsa precedentemente. È vero, il terrorismo ha subito colpi pesanti, è ridotto ai minimi termini; abbiamo avuto però in questi anni l'esplosione della violenza criminale organizzata e non solo organizzata. Quindi, non è questa la ragione profonda che oggi ci porta ad approvare questa legge e ad invertire la cosiddetta «tendenza dell'emergenza».

Credo che vi siano altre ragioni, che è importante tenere presente ed acquisire dal punto di vista culturale, perché costituiscono una lezione che ci potrà servire in futuro. Tali ragioni sono schematicamente queste: in primo luogo, il fatto che — come hanno dichiarato alcuni ministri — una parte consistente delle leggi eccezionali si sono rivelate dannose dal punto di vista formale e inutili dal punto di vista della repressione e della prevenzione dei crimini, terroristici e non; in secondo luogo, il fatto che, anche là dove queste leggi hanno ottenuto dei risultati (valga per tutte la legge sui pentiti), lo hanno fatto aprendo voragini non soltanto sul piano del diritto e della norma, ma anche e soprattutto nella coscienza civile; infine, il fatto che queste leggi hanno finito per ossificare il sistema giudiziario, per privilegiare i suoi aspetti più negativi.

Queste valutazioni, che giustificano l'inversione di tendenza compiuta con il provvedimento che ci apprestiamo a votare, sono importanti da acquisire sul versante politico, perché è da esse che bisogna partire per compiere i passi successivi e per non commettere gli errori del passato.

Detto questo, quali sono i punti concreti che restano aperti e che ci impediscono di dare un voto favorevole a questo provvedimento, che pure apprezziamo nella sua globalità? Sono quelli che analiticamente abbiamo richiamato negli emendamenti presentati insieme con i colleghi della sinistra indipendente, e che non hanno trovato soluzione, o piena soluzione, nel corso di questo dibattito.

Mi riferisco all'articolo 2 e, in particolare, agli emendamenti relativi ai «man-

dati a grappolo», che costituiscono una mina vagante che può far saltare il senso liberale di questa legge. Infatti, noi possiamo anche ridurre a trenta giorni la carcerazione preventiva, ma, se il ventinovesimo giorno scatta un nuovo mandato di cattura, risulta evidente che la carcerazione può durare all'infinito.

Questo è un capitolo molto importante che resta irrisolto all'interno di questo testo. Ma vi sono altri due aspetti importanti, di natura generale, ma che hanno poi un rilievo specifico, come l'aspetto legato alla libertà provvisoria o anche al mandato di cattura obbligatorio. Anche questi due punti di grande importanza restano aperti, e noi vogliamo essere molto chiari: si deve dare pieno compimento al principio della presunzione di innocenza e a quello secondo cui soltanto il caso di pericolo di fuga o di inquinamento delle prove un imputato deve rimanere dentro.

Infine, con l'articolo 8 e con il sistema adottato per l'entrata in vigore della legge, si finisce per scaricare sugli imputati gli aspetti negativi del nostro sistema giudiziario e per frustrare le spinte, le esperienze, le lotte maturate con grande civiltà nelle carceri nel corso degli ultimi mesi ed anni.

Pertanto, se da una parte siamo in grado di approvare il percorso legislativo realizzatosi prima in Commissione e poi in aula, e di esprimere un giudizio globalmente positivo sul provvedimento, sia per il segnale politico che ha in sé e sia anche per alcuni suoi aspetti concreti, vi sono elementi che ci inducono a mantenere tutta una serie di riserve, per cui il nostro atteggiamento sarà, come ho già detto all'inizio, di astensione (*Applausi dei deputati del PDUP*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mundo. Ne ha facoltà.

**ANTONIO MUNDO.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, questo progetto di legge è il risultato di varie proposte di legge e di un impegnato lavoro e di un

valido ed aperto contributo dato, sia in Commissione sia in aula, da tutti i gruppi politici e dal Governo, al di fuori di ogni schematismo ideologico e di ogni schieramento politico pregiudiziale.

L'istituto della carcerazione preventiva, vecchio di secoli, è stato sempre oggetto di meditata riflessione, soprattutto da parte di giuristi insigni e dei settori più sensibili ai problemi della libertà della persona. E quanto più si è stati capaci di prescindere da considerazioni legate a fatti o fenomeni contingenti, che pure non possono essere ignorati, tanto più alto è stato il contributo per una autentica supremazia del diritto. Anche oggi il problema della carcerazione preventiva — come ha rilevato nella sua puntuale relazione l'onorevole Testa — ha assunto rilievi drammatici, non solo per la notevole entità della popolazione carceraria ma anche perché evidentemente le forze politiche e culturali, sotto la spinta di avvenimenti sconvolgenti e delle conseguenti reazioni emozionali, non hanno tenuto nel recente passato nella dovuta considerazione la necessità di salvaguardare integralmente e prioritariamente il diritto costituzionale alla libertà del cittadino. È venuto fuori così un diritto penale dell'emergenza e, cosa ancora più grave e insostenibile, un diritto processuale penale dell'emergenza, dando luogo a vere e proprie aberrazioni giuridiche in contrasto netto con la fondamentale esigenza della democrazia nel processo e dei diritti costituzionali della persona.

È vero, abbiamo vissuto gli anni di piombo e la grande paura eversiva, così come oggi viviamo l'intensificarsi dell'attività illecita della mafia, della camorra, della grande criminalità organizzata. Ma le situazioni di fatto, sia pure di grande gravità, non possono determinare una involuzione o un restringimento degli spazi e dei momenti democratici nell'amministrazione della giustizia.

Il provvedimento in esame, pur nella sua parzialità, si pone quindi, come ha rilevato nel suo impegnato intervento l'onorevole Felisetti, come l'inizio di una nuova fase legislativa per più aspetti e

solleciatrice di più importanti provvedimenti di riforma. In primo luogo, è il frutto di una più attenta riflessione — se si vuole, anche di una autocritica — sulla legislazione degli anni '70, varata per piccoli passi successivi e in una situazione di stato di necessità. Questo testo è l'espressione di una linea di recupero democratico che ha investito orizzontalmente tutti i settori politici, le forze sociali e culturali, gli operatori della giustizia; e manifesta il riemergere e il prevalere della coscienza democratica del paese, della libertà senza forzature costituzionali. Essa rappresenta poi la fine della pericolosità dell'eversione terroristica e la volontà della Repubblica di battere la grande criminalità organizzata senza ricorrere a strumenti o leggi eccezionali. Costituisce infine l'espressione iniziale di un impegno e di una volontà politica per una grande e articolata iniziativa di riforma della normativa penale e soprattutto processuale, ad incominciare dalla esigenza ed urgenza di approvare la legge-delega per il codice di procedura penale, anche se non sempre è vero che le lungaggini processuali sono state alla base della dilatazione della carcerazione preventiva, essendo in alcuni casi vero il contrario, e per smantellare tutta la strumentazione speciale, per rendere la giustizia e l'amministrazione della stessa sempre più trasparente, sempre meno discrezionale, sempre più equilibrata, imparziale e più certa.

Con questo provvedimento, si vanifica una filosofia che pure ha avuto molti proseliti; si seppellisce la cosiddetta cultura dell'emergenza che non sempre ci ha consentito di tenere la posizione delle grandi nazioni democratiche. La considerevole abbreviazione dei termini complessivi della carcerazione cautelare; la non cumulabilità dei termini relativi alle varie fasi processuali; il restringimento dell'area di mandati od ordini di cattura obbligatori; le maggiori possibilità per i magistrati di concedere il beneficio della libertà provvisoria; le minori possibilità della ripetitività dei mandati nell'ambito dello stesso processo: sono fatti importanti che, oltre alle considerazioni generali

prima svolte, ci consentono di esprimere l'apprezzamento e l'adesione del gruppo del PSI. Comunque, resta per noi sempre aperto il problema dell'istituto della carcerazione cautelare, sia per quella che l'onorevole Testa chiamava l'«utopia di civiltà», sia per l'insopprimibile esigenza di adeguare sempre di più la legislazione penale a la strumentazione attuativa, e in generale l'amministrazione della giustizia, al dettato costituzionale. Circa due secoli fa, Gaetano Filangieri scriveva: «Trattare, in una parola, l'accusato da cittadino, finché il suo delitto non venga interamente provato». Senza una condanna, un cittadino «non deve perdere il diritto all'opinione pubblica».

Gli articoli 13 e 27 della Costituzione contengono precetti che vanno esaltati e devono permeare, informare la legislazione ordinaria, penale e processuale. Secoli di letteratura e di esperienza, letti anche alla luce dello spirito della norma costituzionale, ripropongono il problema di fondo sulla validità e permanenza stessa di questo istituto, visto in maniera svincolata da situazioni contingenti, ossia astrattamente considerato. La privazione della libertà personale, l'assoggettamento ad una vera e propria pena — perché tale resta la carcerazione, quale che sia l'aggettivazione che le si vuol dare — prima di una condanna o di un giudizio di colpevolezza, mal si conciliano con la presunzione di innocenza, sancita dalla Costituzione! Recentemente, Luigi Gullo ha scritto che «l'interpretazione delle condizioni perché taluno sia privato della libertà personale, deve ispirarsi, sul piano culturale, ad una vera e propria ideologia della libertà, in quanto in una concezione democratica dello Stato non potranno giammai identificarsi le nozioni di imputato e di colpevole».

Vecchie dispute, vecchi problemi, sempre di grande attualità, vanno armonizzati, senza alcuna vanificazione, con le vecchie e insorgenti nuove esigenze sociali, che vanno tutelate nel pieno rispetto della libertà personale che si caratterizza soprattutto come libertà fisica e morale dalla cattura. Ma nella libertà personale esi-

stono pure altre facce, altri aspetti ed altri volti nei quali si concretizzano altrettanti diritti costituzionalmente garantiti. In quest'ambito bisogna scavare ed individuare possibilità di interventi e comprensione, per assicurare il corretto svolgimento del processo; in questa gamma degli aspetti diversi della libertà, con ragionevolezza si possono articolare interventi e misure limitative, per i soggetti nei cui confronti esistano sufficienti indizi di colpevolezza o che si ritiene possano arrecare danno irreparabile alla società. Siamo in un altro versante, al cui interno è possibile individuare soluzioni sostitutive ed alternative rispetto alla carcerazione cuatelare. Non è utopia, ma è un sentiero da esplorare e percorrere, anche se accidentato; è un problema aperto ed occorre grande sensibilità democratica e culturale, grande volontà politica!

Con la proposta all'esame della Camera (in cui annunziamo il voto convinto del PSI), invertiamo una direzione di marcia significativa ed importante; diamo una risposta non irrilevante ai molti, complessi problemi della popolazione carceraria, che costituisce anche un messaggio agli operatori della giustizia ed al paese! Resta l'impegno di andare ancora avanti nella direzione indicata: è un impegno cui — come socialisti — non verremo meno! (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI — Congratulazioni.*)

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

**GIULIO MACERATINI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, giunge così in porto, almeno in un ramo del Parlamento, un provvedimento la cui indifferibile esigenza è già stata positivamente evidenziata dal Movimento sociale italiano-destra nazionale, in almeno tre significative situazioni.

In Commissione affari costituzionali allorchè proponemmo che fosse inserito, nel testo della Costituzione repubblicana, un apposito articolo in ordine alla fissazione dei termini massimi di carcerazione

preventiva cui un cittadino può essere assoggettato.

Questa esigenza è stata fatta valere nuovamente in sede di discussione della legge delega, poi decaduta, per il nuovo codice di procedura penale, a significare che il nuovo strumento legislativo, sul quale si dovrà impostare auspicabilmente il processo ispirato all'immediatezza ed all'oralità, deve tener conto del problema della carcerazione preventiva per le sue particolari connotazioni e le sue gravissime implicazioni, di cui in questi giorni si è più volte detto.

In una terza significativa occasione il Movimento sociale italiano-destra nazionale aveva sottolineato questa esigenza, allorchè presentò — primo firmatario l'onorevole Trantino — una proposta di legge che è fra quelle che sono state esaminate in questi giorni. Sono stati questi i momenti significativi, dal punto di vista istituzionale, ai quali la parte politica che mi onoro di rappresentare ha partecipato con senso di responsabilità e con senso di equilibrio, raccogliendo così i segnali che venivano dalla società, dopo che, per effetto della legislazione di emergenza, è esploso il problema della carcerazione preventiva e dei suoi termini.

Crediamo dunque che questo sia il momento idoneo per riaffermare alcuni concetti di fondo dai quali trae ispirazione la nostra posizione in materia e si illumina quella che, a nostro avviso, deve essere la strada da percorrere. Noi innanzitutto sosteniamo che la severità ed il rigore della legge nulla hanno a che fare con la crudeltà dei meccanismi applicativi della legge. Severità e rigore significano una legge rapida ed efficiente che non può far propri i meccanismi iniqui e — non vorrei usare un termine che è troppo inflazionato — perversi, i quali segnano anche nella cultura generale, il rifiuto di un modo di affrontare i problemi che si scontra poi con le esigenze di fondo del cittadino. Severità e rigore della legge non devono quindi giustificare fenomeni, che non esito a definire di autentica crudeltà processuale, che troppo spesso si sono annidati dietro i meccanismi dei lunghi termini di carcerazione preventiva.

In secondo luogo chiediamo, attraverso questo strumento legislativo, un cambiamento della posizione culturale dei nostri magistrati, i quali troppo spesso hanno fatto della carcerazione preventiva un uso finalizzato a quella acquisizione del dato probatorio, che invece doveva essere all'origine della misura che consigliava il ricorso a questo strumento.

In sostanza si tratta di far comprendere che in un paese civile nel quale noi desideriamo e auspichiamo ardentemente di vivere, non convinti che in questo momento l'attributo «civile» si possa applicare alle nostre strutture giudiziarie e processuali, la carcerazione preventiva non può essere una forma moderna, sofisticata ed ipocrita di tortura per raggiungere quelle prove che al giudice mancano nel momento in cui emette il provvedimento restrittivo.

Quando, poche settimane fa, un esponente politico italiano di parte socialista — arrestato e poi scarcerato con tante scuse — ha gridato che l'Italia non è un paese civile, credo che nessuno abbia potuto ascoltare quelle parole con indifferenza. Chi vi parla si è sentito schiaffeggiato da quella frase pur verissima, perché *in corpore vili* avveniva, sotto gli occhi di tutti, lo scempio che con questa legge vorremmo tentare di evitare.

Nel provvedimento legislativo che ci apprestiamo ad approvare vi sono luci ed ombre. Fra le prime non vi è dubbio che devono essere individuati: il nuovo meccanismo per il computo delle pene ai fini della carcerazione preventiva; la decorrenza dei termini di carcerazione preventiva quando è in atto un altro provvedimento di carcerazione, se si tratta di espiazione per altro reato, evitandosi l'attuale situazione in base alla quale i termini — come è noto — vengono sospesi; l'innovazione dei segmenti non recuperabili tra una fase processuale e l'altra, il che significa che i termini massimi, che avevano condotto l'Italia sul banco degli imputati per inadempienze rispetto ai principi generali riconosciuti a livello mondiale, dovrebbero essere finalmente evitati; l'abbassamento sostanziale dei tet-

ti massimi di carcerazione preventiva, ancor più significativo se correlato (come ho detto in precedenza) alla non recuperabilità dei tempi fra un segmento e l'altro della fase processuale; un notevole e consistente ampliamento della facoltà di concedere la libertà provvisoria; infine, l'obbligo di interrogare senza ritardo — e comunque entro dieci giorni — l'imputato, esigenza che risponde ad ovvie ragioni di giustizia e che dovrebbe evitare in futuro clamorosi infortuni ai quali troppo spesso la magistratura è andata incontro, quando si vedeva un cittadino abbandonato per settimane intere o per mesi, prima che potesse avere la soddisfazione di vedere in faccia l'uomo che aveva emesso il provvedimento restrittivo nei suoi confronti.

Queste, indubbiamente, sono le luci di questa normativa, ma accanto ad esse vi sono anche talune ombre che non possiamo non ricordare, e che si rifanno: al non risolto problema della reiterazione dei mandati di cattura; ai termini, che noi consideriamo tutt'ora troppo lunghi, per l'istruttoria; ai casi di sospensione dei termini per eventi non riconducibili alla responsabilità dell'imputato; nonché alla equivoca soluzione dei problemi relativi ai reati politici, dove non si è voluto procedere alle necessarie diversificazioni fra fatti veramente gravi e fatti che gravi non sono.

Comunque, nella valutazione comparativa degli elementi positivi e negativi, il Movimento sociale italiano-destra nazionale crede di poter privilegiare i primi, per cui voterà a favore di questa legge che riafferma un principio contenuto nella relazione che accompagnava la nostra proposta di legge, a suggello della sua impostazione. Noi non possiamo sterminare la libertà solo perché è difficile difenderla, non possiamo sterminare la libertà del cittadino solo perché vi sono delle complicazioni.

La «lebbra del processo» — così Carra aveva chiamato la carcerazione preventiva — è un male necessario; ma con questa legge, forse, abbiamo iniziato una strada di speranza concreta, di positiva

possibilità che questo elemento patologico del processo sia circoscritto in termini di civiltà (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Spagnoli. Ne ha facoltà.

Ugo SPAGNOLI. Signor Presidente, il gruppo comunista voterà a favore della legge sulla riduzione dei termini della carcerazione preventiva: una legge giusta, civile, da tempo attesa, realizzata in modo equilibrato e con soluzioni innovative e razionali.

Si è ridotta in modo rilevante la durata della carcerazione preventiva, si sono individuati i tempi di restrizione per ogni fase e grado, in modo da evitare il trasferimento dei periodi non utilizzati da una fase all'altra. Si è inciso sul mandato di cattura obbligatorio, non computando le aggravanti, e soprattutto sul regime della libertà provvisoria. Si è regolato l'istituto degli arresti domiciliari, ed anche la difficile questione dell'entrata in vigore della legge, resa ancora più complessa dalla mancanza di dati e di informazioni da parte del Ministero sulle conseguenze dell'attuazione della legge, ha trovato una soluzione ragionevole con l'accoglimento del nostro subemendamento, anche se non del tutto corrispondente alle nostre richieste.

È anche importante l'assicurazione della prossima operatività di un sistema di informazione, con particolare riferimento all'attuazione di questa legge.

Complessivamente, dunque, si tratta di un risultato positivo, ottenuto in tempi relativamente rapidi, con un merito che appartiene in larga parte al Parlamento, poiché il Governo si è mosso con ritardo, con proposte inadeguate e solo in Assemblea ha dato segni di una sua attiva presenza, non sempre contrassegnata dall'assunzione di posizioni felici. D'altra parte lo stesso ministro Martinazzoli ha correttamente riconosciuto più penetrante e risoluto il testo emerso dalla Commissione, ma nel contempo si è opposto, nel dibattito

in Assemblea, talora in modo per la verità non comprensibile, ad ulteriori, significativi miglioramenti, da noi proposti, che larga parte della maggioranza ha fatto propri, facendo registrare al Governo una serie di brucianti sconfitte.

Possiamo dire, senza iattanza, ma con legittimo orgoglio, che non poca parte del merito, che così la Camera ha acquisito, predisponendo un testo che complessivamente può essere ritenuto assai valido ed adeguato alle esigenze e alle aspettative, spetta all'iniziativa e al contributo dei deputati comunisti. Siamo stati gli unici ad avere presentato, già nella scorsa legislatura, una proposta di legge in questa materia, i primi a presentarla nel corso di questa legislatura e ne abbiamo chiesto l'urgenza; l'apporto di idee e di proposte da noi dato ha contribuito non poco, assieme a quello dei deputati di altre parti, ad elaborare il testo ora sottoposto al nostro voto.

Noi vogliamo, ancora una volta, ribadire che la legislazione d'emergenza è stata, in molte disposizioni, di grande utilità nella lotta al terrorismo, anche se vi sono state forzature, che si sono rivelate inutilmente vessatorie, come la eccessiva dilatazione dei termini di carcerazione preventiva dopo l'istruttoria, contro la quale noi ci pronunziamo.

Vogliamo ricordare, ancora una volta, che grazie a questa politica giudiziaria e al forte impegno della magistratura e delle forze dell'ordine, grazie alla politica della fermezza, abbiamo vinto una difficilissima battaglia, e l'abbiamo vinta evitando che l'agonia del terrorismo si trascinasse a lungo procurando altre vittime e altre tragedie.

Se a questo risultato siamo giunti, non è certo per merito di chi ha mantenuto per molti anni nei confronti del terrorismo un atteggiamento ambiguo, sostenendo la necessità di convivere con esso, né di chi ha esaltato, o dimostrato comprensione o compiacimento alla violenza eversiva, o ha dato affidamenti di copertura politica e di impunità o, peggio ancora, di legittimazione e di riconoscimento.

Ma noi dicemmo allora, in quegli anni,

che questa legislazione, che aveva arrestato e fatto retrocedere un processo di espansione delle libertà, avrebbe dovuto essere superata al più presto, appena fossero venute meno le ragioni temporanee che l'avevano determinata. Per questo siamo fortemente decisi ad operare per realizzare il superamento della legislazione dell'emergenza, con la convinzione che la lotta alle organizzazioni criminali debba essere condotta con il massimo dispiegamento di efficienza, di volontà politica e di determinazione di colpire i centri e gli strumenti essenziali della criminalità, e non già con il mantenimento o il ripristino di misure dell'emergenza, che sono state proprie della specifica lotta al terrorismo.

Certo, è vero che la mancanza di strutture può, soprattutto in tema di carcerazione preventiva, determinare situazioni che possono creare contraccolpi nell'opinione pubblica, la cui emotività può dare spazio a chi ama imbastire campagne reazionarie cavalcando il tema dell'ordine pubblico. Quindi, è stato giusto operare, come si è operato, con una certa gradualità ed avendo come riferimento ulteriori momenti ed ulteriori tappe.

Ma quello che non è più lecito né accettabile è che la mancanza di strutture venga adoperata come giustificazione per comprimere diritti fondamentali, per riproporre la visione o la pretesa di uno Stato che fa pagare ai cittadini la propria inefficienza. Questo ricatto non è e non deve essere più accettabile. Le strutture si facciano, perché non è più possibile che il tasso di democrazia di un paese debba essere sempre compresso dalla perenne mancanza di volontà di chi governa di affrontare il problema dell'efficienza della giustizia.

Ma è poi davvero soltanto questione di strutture? Il ministro Martinazzoli ha detto e scritto che la legge sulla carcerazione preventiva richiede come indispensabile integrazione la modifica della competenza penale del pretore. Se non si accelereranno i processi, se non si libereranno i tribunali e le procure dal peso delle questioni minori, Martinazzoli ha detto che la

carcerazione rischierà di prolungarsi sempre al massimo dei tempi, e le scarcerazioni potranno talora influire negativamente sull'andamento della giustizia.

Ma questa corretta argomentazione, che si è tradotta in un disegno di legge e che fa parte del programma di Governo, pare stia rimanendo sulla carta. Sembra che il Governo non abbia la forza di far procedere al Senato una legge di pochi articoli, che nella scorsa legislatura approvammo alla Camera in poche sedute (*Applausi all'estrema sinistra*).

Badate che alla Giunta per il regolamento stiamo discutendo della corsia preferenziale invocata dal Governo. Ma per farne che cosa? Per inserirvi soltanto i decreti-legge, se le leggi che fanno parte del suo programma non vanno avanti, perché il Governo non sa dirigere o coinvolgere la sua maggioranza.

Comunque, onorevole Martinazzoli, quello della competenza penale del pretore è il banco di prova della sua credibilità, della sua capacità, ma anche di quella del Governo. Conoscendola, sappiamo che lei ha sufficiente abilità e capacità per portare a termine rapidamente questa poi non impossibile impresa, né credo la turbi più di tanto l'ostilità al suo progetto manifestata dal senatore Giovanni Leone, per l'occasione tornato nell'arena parlamentare, alla cui ispirazione pare si debba, nel 1974, il primo aumento della carcerazione preventiva.

Il fatto è che, nell'attesa del nuovo processo penale, che dobbiamo realizzare al più presto, sono necessarie riforme di anticipo nella direzione dell'ulteriore superamento della legislazione di emergenza. Vi sono molte norme sostanziali e processuali che sono inutili e dannose, e noi ve ne proporremo al più presto l'abrogazione. Si tratta di far andare avanti un grande movimento di espansione delle libertà, di affermazione dei diritti del cittadino, nei confronti del potere, sia di quello politico, sia di quello amministrativo, sia di quello giudiziario.

In questo quadro, si colloca questa legge, e di qui scaturiscono la sua rilevanza ed il suo significato, come una tappa im-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

portante non solo per il riconoscimento di garanzie, ma anche per un processo di considerazione e di sviluppo della personalità umana, di affermazione di principi di civiltà e di democrazia.

Per queste ragioni, con piena convinzione voteremo a favore di questa legge, auspicando che alla sua approvazione da parte della Camera faccia seguito al più presto quella dell'altro ramo del Parlamento (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

**MAURO MELLINI.** Signor Presidente, colleghi deputati, signor ministro, quando, nello scorso giugno, dovemmo affrontare il problema delle elezioni politiche, assumendo una posizione certamente inconsueta e assai grave per le valutazioni che eravamo costretti a fare rispetto alla vita istituzionale del paese; nel momento in cui ritenevamo che, di fronte alle elezioni, la nostra parte politica avesse soprattutto il compito di segnalare al paese la sostanziale ambiguità e falsità di una situazione istituzionale nella quale le stesse elezioni apparivano come un dato falso e falsificante; contemporaneamente ritenemmo di dover porre al centro dell'attenzione del paese, con una specifica iniziativa politica, un problema grave, che ereditavamo da anni di legislazione dell'emergenza, contro la quale c'eravamo strenuamente impegnati in una battaglia che ci aveva visto soccombenti, anche se essa non era stata inutile ad impedire danni maggiori.

Di conseguenza questa Camera, affrontando un problema relativo ad uno dei più delicati aspetti dei suoi *interna corporis* (per intenderci e per non lasciare le cose senza nome, dirò che mi riferisco al «caso Negri»), sia pure per cercarsi un alibi, si trovò unanimemente a ritenere che andava comunque affrontata, sul piano legislativo, la questione dello scandalo legislativo della carcerazione preventiva nel nostro paese, che quel caso aveva por-

tato in quest'aula, nonostante il Parlamento avesse in qualche modo cercato di guardare da lontano il problema stesso.

In quel momento noi ponevamo le basi per la realizzazione di una iniziativa politica rispetto alla quale oggi possiamo dire di essere soddisfatti, per il voto che la Camera si accinge a dare, indipendentemente dal contenuto positivo o negativo di questo provvedimento.

Non che fossero mancati, nel nostro paese, dati di allarme per la situazione della carcerazione preventiva; non che la sdrammatizzazione non fosse stata posta — oltre a questa nostra iniziativa — da casi che si imponevano comunque all'attenzione dei cittadini, i quali invocavano situazioni diverse e additavano al paese l'assurdità delle norme e dell'uso di tali norme; certo è che quello sbocco politico, quella iniziativa politica (che non si realizza soltanto presentando un progetto di legge, ma imponendolo all'attenzione delle altre forze politiche, mettendole cioè in condizioni di non potersi sottrarre alla trattazione di un problema) fino a quel momento, erano mancati.

Quindi oggi possiamo, in qualche misura, considerarci soddisfatti per l'esito di una nostra battaglia. Dicendo questo voglio sottolineare che, in realtà, noi non dobbiamo soffermarci sul problema dei contenuti del provvedimento in esame, purché esso possa essere valutato e possa nei fatti dimostrarsi capace di affrontare i temi che il paese si è posto, le angosce di fronte alle quali il paese è stato posto, e non altre. Poiché, indubbiamente, la tendenza che pure si è manifestata e che in qualche modo caratterizza questo provvedimento (quella di cercare alibi più che di soddisfare esigenze reali) è cosa che non può rappresentare lo sbocco, non dico della nostra ma di qualsiasi altra iniziativa politica. Non crediamo in iniziative politiche che si concretizzino in alibi per le forze politiche. Per altro, il provvedimento che ci accingiamo a votare ha, anche, tali caratteristiche. Non tornerò su quei punti che ho già trattato nel corso della discussione, sui quali ho insistito in maniera particolare. Ma certo, il provve-

dimento, in larga misura, si caratterizza assai più come una promessa di legge che come una legge, rispetto ai casi che sono poi quelli sui quali il paese è interessato. Il paese non si è preoccupato delle future carcerazioni preventive, ma delle carcerazioni preventive che si andavano trascinando, delle carcerazioni preventive in atto, che sono scandalose. È questo il vero scandalo, a causa del quale il paese ha dovuto fare i conti con la propria legislazione!

Rispetto a tale legislazione, sappiamo che, per mesi e mesi, in realtà, nessuno dei termini posti nella legge in esame sarà in effetti operante. E questo è un aspetto negativo. Ma noi riteniamo che, se è vero che questo provvedimento ha soprattutto il valore di porre il problema della svolta rispetto alla legislazione d'emergenza, ci si debba compiacere anche delle parole. Le parole non soddisfano facilmente le nostre esigenze, ma certo gli atteggiamenti assunti da forze politiche, in quest'aula, tendenti alla riconquista di una capacità critica nei confronti della legislazione dell'emergenza, che era mancata o che era stata del tutto insufficiente, sono fatti che pure hanno la loro rilevanza. Dicevo che, se questo è vero, malgrado la delicatezza della materia, malgrado che l'oggetto di queste norme sia davvero fatto di sofferenze umane, di lacrime, di privazione di quegli aspetti che caratterizzano la vita degli uomini e non la rendono bestiale, quali quelli relativi alla libertà, malgrado tutto ciò dobbiamo dire che, anche ove questo provvedimento non aumentasse la risposta di civiltà rispetto ai problemi della carcerazione preventiva che sono reali e presenti nel paese, ma aumentasse soltanto la domanda di civiltà, magari in un confronto rinnovato di una più larga parte della pubblica opinione, della magistratura e degli operatori del diritto nei confronti dei problemi in discussione, certamente esso sarebbe già un fatto rilevante.

L'ultimo articolo di questa legge, gli accomodamenti nei confronti di principi della Costituzione, che dovrebbero essere al di fuori di ogni mercanteggiamento e

di ogni strumentalizzazione, che pure sono realizzati, le storture in esso contenute, non possono passare inosservati. Riflettevo poco fa — con riferimento alla differenziazione che viene effettuata, a seconda se, al momento dell'entrata in vigore di questa legge, i soggetti si trovino o meno in stato di detenzione — sul fatto che il provvedimento potrebbe diventare un incitamento a darsi alla latitanza per larga parte del consiglio comunale di Napoli. Se gli interessati si daranno alla latitanza e riusciranno a sfuggire alla cattura prima che entri in vigore questa legge, potranno usufruire di termini più brevi e civili: sono, queste, ipotesi sulle quali tutti dovremmo riflettere, per evitare certe aberrazioni, signor Presidente, perché ne esistono già molte.

Ma, ripeto, quello che vogliamo guardare è altro e non voteremo questo progetto di legge; ma credo che nessuno ci rimprovererà di aver fatto mancare voti determinanti perché non è questo che noi ci proponiamo.

C'è una sostanziale unanimità della quale ci compiacciamo se questa non nasce dalla ricerca di alibi, ma deriva dalla constatazione della realtà di questo problema politico.

Restano ancora molti problemi irrisolti e credo che la risposta dovrà venire non tanto dal Parlamento e dalle forze politiche che oggi sono state indotte ad assumere questa posizione, ma dal paese che chiederà ancora altro. Ci auguriamo che lo sappia chiedere con forza e che, alla fine, anche quelle forze politiche che si erano dimostrate in passato meno sensibili a questi problemi siano costrette a rispondere alle domande del paese.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole De Luca. Ne ha facoltà.

**STEFANO DE LUCA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, per noi liberali l'argomento che ci ha visto impegnati in questi giorni assume straordinaria importanza perché tutti i casi in cui si parla della libertà, si parla del bene supremo da tute-

lare al quale noi liberali siamo particolarmente sensibili.

Le questioni che abbiamo trattato in questi giorni involgono aspetti estremamente delicati: problemi di coscienza, di sensibilità individuale, grandi principi; ed è stato, quello di questi giorni, un dibattito elevato che ha dato forza e dignità al Parlamento. Noi liberali abbiamo avuto il privilegio di essere stati i primi nel corso di questa IX legislatura repubblicana a sollevare il problema della carcerazione preventiva. Chi vi parla ha avuto l'onore di dire in quest'aula che, a nostra avviso, l'uso distorto dello strumento della carcerazione preventiva l'aveva trasformata in una forma anomala di espansione preventiva di pena. Ciò, abbiamo detto e ribadiamo, non onorava e non onora la nostra civiltà giuridica.

Quindi, che il Parlamento si sia fatto carico di affrontare questo problema, con un dibattito animato e in certi momenti con toni e accenti polemici, mi pare sia una risposta degna della nostra cultura giuridica. Ecco perché annuncio il voto favorevole del gruppo liberale, che discende da una valutazione complessiva del testo sul quale rimangono alcune nostre perplessità.

Questa è stata certamente una legge travagliata, le difficoltà del dibattito svoltosi in Commissione e in aula in questi giorni ne sono una prova; ma tuttavia era una legge necessaria perché il bene supremo della libertà è così importante che il Parlamento doveva rapidamente farsi carico della domanda di giustizia, di una diversa giustizia, che veniva dal paese.

Noi liberali abbiamo detto più volte che uno Stato tanto è più forte quanto è capace di rispondere con leggi ordinarie all'emergenza; uno stato che deve ricorrere, come è avvenuto per il nostro, alla legislazione di emergenza è uno Stato che riconosce la propria debolezza.

Noi sappiamo che forse dovremo pagare un prezzo, che questa legge forse comporterà la liberazione di qualche pericoloso delinquente, ma siamo consapevoli che i valori che questa legge riafferma sono più elevati. Per noi liberali, l'ho detto nel-

la discussione generale e lo ripeto, è meglio che dieci presunti colpevoli siano liberati piuttosto che un solo innocente sia in carcere; e nel nostro paese troppi sono gli innocenti in carcere, troppi sono gli innocenti che aspettano mesi prima di incontrare il giudice.

Ecco perché vediamo questa legge come un pezzo di un più grande mosaico, che il mosaico di civiltà della riforma del nostro processo penale, di tutti gli interventi che noi dovremo fare nei prossimi mesi sulla legislazione in materia. La riforma del codice di procedura penale non può ulteriormente attendere, come non può ulteriormente attendere la riforma della competenza dei giudici, sia civili che penali. Dobbiamo liberare energie della magistratura a favore delle grandi questioni, dei grandi problemi, piuttosto che tenere, come oggi, migliaia di giudici occupati in questioni di secondaria importanza. Dobbiamo rapidamente portare avanti la legge sulla riparazione degli errori giudiziari ed in proposito ancora una volta intendiamo dare atto al ministro Martinazzoli della sensibilità dimostrata con la presentazione di un disegno di legge in questo senso. Dobbiamo regolamentare in via legislativa l'istruttoria di polizia. Oggi il magistrato è distolto dalla sua attività istituzionale che è quella di valutare le prove, proprio perché non esiste una vera e propria istruttoria di polizia. Quindi il magistrato è chiamato a fare un mestiere che non è il suo. Il magistrato attualmente coordina, dirige le indagini. Questa situazione di fatto determina altre conseguenze negative, perché dà luogo al lamentato protagonismo dei giudici. Se noi intervenissimo, come dobbiamo intervenire, in termini legislativi per sostituire alla polizia la sua funzione di raccolta delle prove e al magistrato quella sua propria, di valutazione di esse, avremmo certamente lavorato nella giusta direzione, ed allora potremmo responsabilizzare maggiormente il magistrato.

Un altro grande tema che il Parlamento non può ulteriormente rinviare è quello della responsabilità del giudice. Oggi il protagonismo dei magistrati, anzi di alcu-

ni, per fortuna una minoranza, la loro politicizzazione certamente non migliorano la situazione della nostra giustizia.

Questa legge avrebbe potuto essere migliore. E noi liberali sottolineiamo almeno due punti sui quali abbiamo delle forti perplessità; il primo è quello che concerne la libertà provvisoria, in cui c'è una contraddizione evidente. Infatti nel primo comma si parla di generalizzare la facoltà per il giudice di concedere la libertà provvisoria e poi, con una serie di eccezioni, si contraddice il principio. Dicevo ieri, discutendo sull'articolo, che è ben strano che al giudice si sia data la facoltà delicatissima di decidere sull'arresto e poi, con la considerazione che si tratta di reati gravi, gli si toglie in molti casi, a nostro avviso in troppi casi, la facoltà di rivedere il suo stesso provvedimento. Il secondo punto che suscita la nostra perplessità è la mancata soluzione del problema della reiterazione dei mandati di cattura. Ci auguriamo che il Senato su questi punti voglia indicare una migliore e più approfondita meditazione. Ma prevalgono, come dicevo, le ragioni positive. In questa legge vi sono molte positività che concernono la riduzione in assoluto dei termini di carcerazione; ma, più che la riduzione, noi intendiamo evidenziare quella che è stata chiamata la segmentazione, cioè la suddivisione dei periodi di carcerazione preventiva tra i vari stadi e gradi del giudizio. Riteniamo ancora estremamente qualificante la tassatività del termine per l'interrogatorio dell'imputato. E siamo lieti che in proposito il nostro suggerimento sia stato raccolto dall'aula e che la Camera abbia approvato l'emendamento che noi avevamo proposto. Ancora riteniamo che, anche se questo attiene soltanto all'aspetto formale, abbia una grande rilevanza l'aver modificato la denominazione di carcerazione preventiva, in carcerazione o custodia cautelare. Non è soltanto un fatto terminologico, ma questo consente appunto di superare concettualmente quell'errata impostazione di espiazione preventiva di pena cui accennavo prima. È soltanto l'aspetto cautelare che viene preso in considerazione, piutto-

sto che quello dell'espiazione della pena, che invece non è possibile senza una sentenza. Per noi liberali una carcerazione senza sentenza deve essere sempre un fatto eccezionalissimo, perché costituisce uno strappo alla libertà e, come abbiamo detto, la libertà è un bene troppo grande.

Il superamento della legislazione d'emergenza è una risposta di civiltà, una grande risposta di civiltà; e questa legge, che, come abbiamo detto, avrebbe potuto essere migliore, raccoglie la sollecitazione che ci viene dal paese in questa finzione. C'è un grande dibattito attorno a questi temi, e il Parlamento se n'è fatto carico, per una legislazione più conforme alla nostra tradizione e alla nostra cultura giuridica, e per essere ossequiosi ai richiami che ci venivano dagli organismi internazionali e dalla Corte internazionale di giustizia.

Ecco perché annuncio il voto favorevole del gruppo liberale a questa legge, alla cui formazione noi abbiamo attivamente partecipato, e per la quale ci siamo sentiti impegnati, come partito che privilegia il bene della libertà (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mannuzzu. Ne ha facoltà.

**SALVATORE MANNUZZU.** Signor Presidente, colleghi, signor ministro, i deputati della sinistra indipendente si asterranno dal voto sul provvedimento in esame. Non si tratta di un mero bilanciamento tra sezioni positive e sezioni negative di esso. Vi sono in questa legge acquisizioni di grande significato, e noi non vogliamo sottovalutarle, e anzi vogliamo sottolinearle con forza: una rilevante riduzione della durata della carcerazione cautelare, riduzione attuata in forma diretta (articolo 3) e in forma indiretta, ma molto incisiva (articolo 1); una utile delimitazione dei termini di carcerazione cautelare entro le singole fasi processuali, la restituzione al giudice della facoltà di concedere la libertà provvisoria, come regola, anche

se permangono eccezioni (eccezioni che a noi pesano); la prefissione di un termine per l'interrogatorio degli arrestati; un nuovo regime degli arresti domiciliari; la non ultra-attività generale, per coloro che sono attualmente detenuti, della normativa processuale abrogata.

Il significato positivo di queste acquisizioni è tanto maggiore se si considerano i livelli bassi della proposta del Governo; e non a caso il Governo è stato posto più volte in minoranza anche in questa Assemblea. Il Governo, si deve dirlo, non ha facilitato l'iter positivo di questa legge, smembrandone la materia reale tra le due Camere e affidando al Senato le modifiche sulla competenza pretoria; modifiche che hanno rilievo strategico rispetto al tema che oggi ci occupa; al Senato, dove quella iniziativa di legge sulla competenza pretoria giace dalla scorsa legislatura.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non quella. È un'altra!

SALVATORE MANNUZZU. Il ministro poi ci dice che non si tratta di una scelta dissennata; e noi siamo convinti che non è una scelta dissennata; ma siamo qui a domandare quale senso, quale intenzione, quale ragione ci sia sotto questa scelta, allora; perché vi sono senso, intenzioni e ragioni più pericolosi della eventuale casualità del fatto. È estremistico domandare se a fasce della maggioranza, a referenti di cui il ministro deve tenere conto, dia fastidio una giustizia che colpisce quando deve, una giustizia efficiente?

Il Governo, poi, non ha aiutato la Camera fornendo informazioni indispensabili; e qui ancora permangono interrogativi: se si sia trattato di una incapacità dell'esecutivo, oppure di una carenza di volontà. Comunque, questa condotta del Governo introduce elementi di fragilità nel testo approvato, non soltanto oggettivi, ma voluti; elementi politici, da considerare al momento del voto. Da considerare insieme a problemi insoluti o mal risolti, che ancora restano: i mandati di cattura che

con una locuzione un po' barocca si dicono «a grappolo»; la sospensione dei termini della carcerazione cautelare, ai sensi dell'articolo 3; l'aumento di un terzo dei termini di carcerazione cautelare per alcuni reati (articolo 4), nonostante una mitigazione venuta da un interessante emendamento del gruppo comunista; la mancata abrogazione dell'articolo 8 della «legge Cossiga», nonostante, anche in questo caso, un positivo emendamento del gruppo comunista; pesanti eccezioni in tema di concessione della libertà provvisoria; un regime transitorio che non ci pare del tutto soddisfacente.

Non è, ripeto, un mero bilanciamento quello cui siamo chiamati, non una somma algebrica tra attivo e passivo. La nostra astensione registra la importante novità politica di questa legge, che sta nel suo stesso segno; ma manifesta al riguardo una non completa soddisfazione ed in più esprime non solo una valutazione su questa legge, ma insieme attenzione ed impegno per la dinamica dell'intera legislazione sull'emergenza: attenzione ed impegno per il futuro.

Ecco, per comprendere il significato politico di questa legge occorre aver presente la situazione su cui essa incide: un sistema penitenziario, un universo carcerario, un carcere che è prevalentemente di imputati, come è stato ripetuto tante volte qui dentro. La pena si sconta prima della condanna e spesso senza che la condanna intervenga, neanche dopo, mai. Ci si può accontentare di questo in nome della sicurezza sociale? La stessa sicurezza sociale ha tutto da perdere dalla precarietà di tali condizioni, dal discredito che ne deriva per le istituzioni, non solo quella della giustizia; dal passaggio iniquo e mortificante di tanta gente nella pessima scuola delle prigioni.

Ma questi diventano nuovi luoghi comuni se non ci si domanda come si è giunti a questa situazione. Anche noi riteniamo che quanto è successo in questi anni non possa essere messo tra parentesi, che non si può rimuovere né l'emergenza né la cultura che essa ha prodotto.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

Abbiamo presente, perché ci ha segnato, l'attacco durissimo del terrorismo; quelli che si sono chiamati anni di piombo li ricordiamo. Eravamo qui nei giorni terribili del sequestro di Aldo Moro. Eravamo qui quando le notizie ferali giungevano a pioggia, quando al mattino si aveva paura di aprire i giornali. Ma tutto ciò andava affrontato con razionalità istituzionale, oltre che con la grande mobilitazione politica che c'è stata, col muro di popolo che si è costruito. Andava affrontato con una razionalità istituzionale adeguata al processo democratico ed emancipatorio in corso, che si doveva e si deve accelerare.

Ritengo che il nostro gruppo abbia legittimazione a dire ciò: un gruppo che qui è noto per la sua storia e per i voti che ha dato su queste materie.

Invece, la spinta riformatrice si è indebolita quando più ve ne era bisogno. Di fronte ad una emergenza che era effetto anche di grandi trasformazioni, di grandi complicazioni, talvolta, e forse spesso, si è scelto di rispondere semplificando, con decisioni non sufficientemente garantite, mentre sono proprio le garanzie che consentono la giustizia delle decisioni. Si è scelto di inseguire con i tempi della detenzione preventiva i tempi ormai infiniti dei processi.

La strada percorsa era in qualche modo obbligata. In frangenti come quelli che stringevano o come questi che ancora stringono — diversi, ma non meno drammatici a volte — la giustizia penale, se non cambia il suo sistema, se non si riforma profondamente, non può che irrigidirsi: pericolosamente, minacciando di turbare la stessa fisionomia dello Stato democratico. Ed irrigidirsi inutilmente: l'esperienza dimostra che l'inseguimento è vano, che la grande espansione criminale non viene limitata: la sconfitta del terrorismo è politica; contro mafia e camorra mordono solo strumenti nuovi come la «legge La Torre».

Il voto che daremo è costruito su queste considerazioni. In una fase in cui si corre il rischio di altri decisionismi, di nuove semplificazioni, il provvedimento al no-

stro esame contiene importanti acquisizioni politiche, che consistono soprattutto nel distacco dalla cultura e dalla politica dell'emergenza. A noi però sembra che una rottura definitiva con questa cultura e con questa politica in questa legge non si sia consumata, come risulta dai suoi limiti che abbiamo denunciato.

Ci sembra importante avvertirlo anche con il voto, nella soddisfazione delle modifiche, molto positive, ottenute. Perché intendiamo andare avanti, lasciarci davvero alle spalle quel passato che è segnato dalla ferocia, dal sangue, ma anche — su questo versante istituzionale specifico — dal pericolo di un affievolimento delle ragioni democratiche (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, l'onorevole Reggiani. Ne ha facoltà.

**ALESSANDRO REGGIANI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, la serie delle proposte di legge sulla riduzione della carcerazione preventiva si inizia con quella del 20 luglio dell'anno scorso presentata dal gruppo comunista, prosegue con la proposta del 5 settembre presentata dall'onorevole Antonio Negri, e prosegue ancora con le proposte del 16 settembre del Movimento sociale italiano, del 20 settembre di democrazia proletaria, del 28 settembre della democrazia cristiana, del 29 settembre della sinistra indipendente, del 3 ottobre del gruppo liberale, del 5 ottobre del gruppo scialista; e finalmente il 21 ottobre viene presentato il disegno di legge governativo.

Ho ripercorso la cronologia della presentazione di questi progetti di legge perché l'ordine nel quale essi sono stati presentati sta a dimostrare l'origine e la caratteristica di questa iniziativa legislativa. Ci troviamo di fronte ad un movimento convergente sulla stessa materia, ma proveniente dalle più diverse parti politiche, di fronte al quale il Governo è stato costretto a prendere responsabilmente posizione, cercando di coordina-

re le spinte che nel frattempo erano andate maturandosi.

A queste proposte di legge manca quella del gruppo socialdemocratico, il quale non ha presentato una propria iniziativa non per negligenza (dovete riconoscere che sarebbe stato facile presentare la decima proposta di legge), ma perché era fermamente convinto che la trattazione di una materia di tale delicatezza dovesse essere riservata all'iniziativa del Governo e non a quella indiscriminata delle varie parti politiche; anche se riconosco che ciò possa avvenire nel nostro ed in altri sistemi politici.

Voglio dire perciò che la riduzione della carcerazione preventiva è giunta in discussione in Parlamento sotto una spinta emotiva delle cui caratteristiche ci si può rendere ben conto leggendo il nome di almeno uno dei suoi proponenti. Ciò non significa che il gruppo socialdemocratico sia ostile ad un corretto e scrupoloso uso dell'istituto della carcerazione preventiva, che anche noi consideriamo, pur ritenendolo un male necessario, la lebbra del processo penale, come è stato detto, ricordando il Carrara, da uno dei colleghi che mi hanno preceduto.

Ciò significa soltanto che, si voglia o non si voglia, il destinatario — starei per dire: il soggetto passivo — di questa legge è il giudice. Non è affatto vero che questa legge sia una conquista, ed è per questo che non ci sentiamo di aderire alle espressioni di rituale compiacimento abbondantemente velate di retorica, che ho sentito e che ho apprezzato per l'eleganza con cui erano esposte ma che non possono convincere il gruppo socialdemocratico dell'opportunità di innalzare inni di gaudio per il fatto che tra le pochissime legislazioni qualificate da norme atipiche di questo genere vi sia anche quella italiana.

Resta il fatto che tutte queste iniziative dovevano comunque essere riordinate. E noi diamo atto al Governo di aver fatto il possibile per riportare nei corretti termini di razionalità e di responsabilità questa legge che vuol essere speranza ma che non trabocca di fiducia per il giudice che del garantismo è il tutore. È inutile na-

scondere che le nuove norme sono piene di potenziali pericoli per l'ordine pubblico. Ad esempio, un indiscriminato uso (ma non è solo di questo che si tratta) degli arresti domiciliari al posto della detenzione; i termini per l'entrata in vigore di questa legge; la limitazione posta di fatto a quasi tutte le ipotesi del mandato di cattura obbligatorio, costituiscono misure assai pericolose, se non sono inserite in un contesto di carattere operativo e organizzativo che sia in grado di ottenere il meglio delle innovazioni evitando quanto di peggio, ed è molto, può verificarsi.

Da un altro punto di vista si deve osservare che il corpo dei magistrati è sostanzialmente collocato nelle condizioni di soggetto passivo di fronte a questa legge. Questo è evidente se, di fronte alla facoltà pressoché indiscriminata di concedere la libertà provvisoria, si tenga conto che in pratica il giudice viene esposto ad un costante pericolo di pressioni che possono anche raggiungere forme di vera e propria intimidazione, o anche peggio.

Io non credo che tutto questo rappresenti una conquista, anche se si tratta di norme ormai necessarie per decidere di rimediare a una situazione di fatto che doveva pur essere fatta rientrare in limiti ragionevoli. Dunque, questo intervento del Governo è stato sostanzialmente necessario, ma penso che, al Senato e poi di nuovo qui alla Camera, il Governo si renderà promotore (ed è solo per questo che votiamo in favore di questa legge) di tutte quelle correzioni che consentano al Parlamento e all'opinione pubblica di ritenere che l'entrata in vigore di questa legge non contrasti con le esigenze dell'ordine pubblico e in particolare di quei cittadini che non violano la legge e dei quali poco si parla, in modo che si possa affermare che questa è una legge utile per consolidare lo stato di diritto del nostro paese (*Applausi dei deputati del gruppo del PSDI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, l'onorevole Melega. Ne ha facoltà.

GIANLUGI MELEGA. Signor Presidente,

signor ministro, colleghi, prendo la parola perché voterò, in dissenso con il mio gruppo, a favore di questo provvedimento. Parto dalla convinzione che il voto di ognuno di noi possa essere determinante per la reiezione o l'approvazione di un provvedimento: per questo ho deciso di prendere parte alla votazione e di votare a favore.

Dico questo con grande perplessità, perché temo che questa legge possa avere la funzione di una medicina che curi i sintomi, ma non le cause del male. E tuttavia, per aver seguito la crescita sociale e politica che si viene oggi compiendo in quest'aula — cominciata già prima della campagna elettorale, fin da giorni ormai lontani in cui nuove leggi di emergenza hanno provocato l'allargamento del male politico e sociale a cui con questa legge si cerca di porre un limite — devo riconoscere che, comunque, questo provvedimento può essere considerato un piccolo passo avanti in una direzione che, per la prima volta, inverte l'ordine di marcia, rispetto all'altra direzione che si era scelta nella legislazione italiana.

Oltre al fatto che la battaglia per la riduzione dei termini di carcerazione preventiva è stata specifica della parte politica cui mi ascrivo, il partito radicale, da sempre ma in particolare negli ultimi anni, mi pare che questa legge debba essere approvata anche come risposta delle istituzioni ad un movimento che non appartiene esclusivamente ad alcun partito politico, ma si è sviluppato negli ultimi tempi nelle carceri italiane, attraverso — per la prima volta — forme di azione non violenta, nei confronti delle quali, io penso, si deve assolutamente mostrare un segno di attenzione da parte delle istituzioni, delle diverse forze politiche, di opposizione o di Governo che siano!

Al ministro Martinazzoli si può sicuramente far lode per la presenza, per la diligente attenzione che ha voluto dedicare a questo dibattito, alle diverse argomentazioni portate in quest'aula, ed a lui (se non agli altri colleghi) ed al Governo vanno segnalate le cause del male cui ci accingiamo a dare una risposta. Se da parte

del Governo, e delle forze che lo sorreggono, ci si accontenterà di questa legge, pensando che essa possa porre un limite, di per sé, ai guasti della situazione carceraria italiana ed alle sue condizioni, che non è esagerato definire cancerose, saremo di nuovo costretti, tra breve, a discutere dei problemi che insorgeranno! So che il ministro è al corrente di queste analisi, per averne parlato in altre occasioni, ma so anche che non è sufficiente condividere le analisi, se non si riesce ad attivare quegli strumenti di intervento pubblico che solo il Governo ed il titolare del dicastero della giustizia possono attivare. Pertanto, signor ministro, ritengo — se non altro come suggerimento — di doverle indicare i temi su cui un'azione governativa è indispensabile a partire da domani, e non da oggi.

Innanzitutto, quello della lentezza dei processi è un problema che attiene all'amministrazione del suo dicastero, al modo in cui sono distribuite le cause fra i giudici ed alle modalità in cui operano i diversi tribunali italiani. Certo, vi è il problema delle carenze dell'amministrazione penitenziaria e carceraria, cui il suo dicastero è tenuto a fornire una risposta nel segno dell'efficienza e della funzionalità, ancora una volta a partire da domani. Questa legge non basterà, signor ministro, se non verrà applicata da funzionari cui si chiede di essere non già eccessivamente solerti, ma almeno capaci di fare quanto dovuto per la loro posizione. Sul terzo punto certamente il Governo ha, ancora una volta, una responsabilità per il passato, come l'avrà per il futuro: la rapida approvazione del codice di procedura penale, da troppo tempo giacente nei cassetti del Parlamento, soprattutto per volontà governativa! Se continueremo a legiferare in un senso o nell'altro, non sempre con legislazioni di emergenza (che a volte incrudeliscono certe caratteristiche della legislazione generale, altre volte le attenuano e, in ogni caso, sono legislazioni per deroga anziché per regola), continueremo a ritrovarci — lei per primo, signor ministro — di fronte al problema delle carceri italiane e, più in gene-

rale, dell'amministrazione della giustizia in Italia, come problema dolente della nostra società.

Non so quanti dei miei colleghi si rechino a visitare le carceri, né so quanti si rendano conto della situazione umanamente, socialmente e politicamente drammatica, che esiste nelle carceri italiane. Anche per questo francamente mi sono estranei, nel momento in cui annuncio il mio voto favorevole, sia certi toni trionfalistici di parti politiche che, dopo aver contribuito alla legislazione di emergenza, ritengono di trovare oggi, votando questa legge, una assoluzione per il passato e per il futuro, sia certi toni di schieramento che francamente ho ascoltato da altre parti politiche le quali hanno annunciato il loro voto di astensione. Credo che, molto onestamente, si debba riconoscere che su questa legge ci si deve esprimere, perché in questa legge è presente qualcosa che va al di là del mero buon governo di un particolare settore. Con essa si toccano certamente interessi elementari in tema di diritti civili, di diritti di libertà e di elementari forme di convivenza civile, davanti alle quali la non partecipazione al voto ha rilevanza politica. Con l'augurio, signor ministro, non tanto a lei e al suo Governo — di cui, mi sia consentito dirle, continuo a diffidare e ad avere poca fiducia —; ma a quei cittadini che si aspettano di essere meglio governati di quanto non sia successo in passato e che sono oggi vittime di questo tipo di legislazione e di governo, che le anomalie fin qui riscontrate possono cessare, ribadisco il mio voto favorevole a questo provvedimento (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Dell'Andro. Ne ha facoltà.

**RENATO DELL'ANDRO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, accade spesso di leggere e di ascoltare, qui ed in altre sedi, vivaci critiche relative all'incertezza della legislazione in materia di diritto processuale penale e in particolare in tema di garanzie individuali, e fra l'altro

di carcerazione preventiva. Le critiche, nel rilevare le oscillazioni e le contraddizioni nella normativa, sono quasi sempre pesanti, e la facile tentazione dell'ironia è accolta con animo quasi sadico. A dir la verità noi, nel momento in cui ci esprimiamo favorevolmente sul provvedimento in esame, nel momento in cui anzi rivendichiamo di essere stati fra i primi — la proposta di legge Casini è del 28 settembre 1983, ed essa non concerne solo la riduzione dei termini della carcerazione preventiva, bensì anche l'accelerazione dei procedimenti penali — ad affrontare queste tematiche, dichiariamo che non siamo per nulla dei pentiti e che non rinneghiamo nulla di quello che è stato fatto. Si abusa dei termini filosofia e cultura, ma purtroppo devo usarli per replicare. Noi non siamo mai stati per la cosiddetta cultura dell'emergenza, se con essa si intende contrabbandare una visione autoritaria dei rapporti tra cittadino e Stato. Ma se cultura dell'emergenza significa combattere tutti i fenomeni eversivi, se significa reagire e difendere i valori fondamentali della nostra civiltà — come hanno fatto i nostri più autorevoli rappresentanti, a cominciare dall'onorevole Rognoni — noi non possiamo in alcun modo dire di non essere in questa lotta; ci riconosciamo e vogliamo continuare a lottare ove vi fosse ancora un pericolo per le istituzioni dello Stato.

Non possiamo in alcun modo non riconoscere che occorre riprendere il discorso generale della riduzione della carcerazione preventiva, ma anche su questo punto i nostri trattatisti ci hanno insegnato che esistono dei sistemi processuali di tipo accusatorio, di tipo inquisitorio e misto. Certo, nel sistema accusatorio, la carcerazione preventiva non deve essere prevista, ma gli stessi trattatisti ci hanno insegnato che i sistemi concreti sono sempre misti, e che non è possibile non tenere conto delle necessità processuali o delle urgenze processuali. Pertanto il voler presentare la carcerazione preventiva come una anomalia, non mi sembra che sia quanto meno corretto, tenuto conto della natura mista dei sistemi concreti.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

Guai a chi volesse pensare ad una natura sostanziale della carcerazione preventiva! Guai a chi pensasse di superare la natura esclusivamente processuale di tale istituto! Questa è soltanto una necessità, e quindi va realizzata nei limiti delle esigenze processuali, proprio per la garanzia del cittadino. Noi siamo sempre stati di questo avviso e riconfermiamo queste opinioni, già altre volte manifestate.

D'altra parte questa legge, quando istituisce dei modi di computo che non sono presenti in altre legislazioni, o che per lo meno non sono consuete, quando non soltanto abbassa il limite della carcerazione preventiva, ma quando per il computo della medesima non tiene nemmeno conto delle aggravanti generali e crea il sistema delle fasi processuali (quando cioè distingue le fasi, impedendo l'osmosi tra di esse ai fini della carcerazione preventiva), essa rappresenta indubbiamente un enorme passo avanti nella linea che è sempre stata seguita.

Da parte nostra ci riconosciamo pienamente in questa legge, e voteremo a favore con convinzione. Se è vero che siamo convinti che il diritto penale rivela l'essenza dei rapporti tra cittadini e Stato (come è stato detto dall'onorevole Russo), è anche vero che bisogna legiferare tenendo conto della realtà effettiva, dal momento che la legislazione deve rispondere alle concrete richieste della esperienza sociale. Non si può legiferare in astratto!

La verità è che abbiamo sempre seguito una linea tesa alla difesa della libertà individuale. Non si può dire, onorevole Violante, che con questa legge ritorniamo a privilegiare le garanzie individuali perché, nel momento in cui lo facciamo, nello stesso tempo difendiamo i valori fondamentali della civiltà. In questo modo ci manteniamo ancora in quello che non è un compromesso, ma la necessaria sintesi di qualsiasi tema in sede processuale. A questo punto dirò all'onorevole ministro che l'equilibrio tra le due posizioni non mi sembra soltanto materia di diritto processuale, ma esso è materia che riguarda tutto il diritto penale, anche quello so-

stanziale, come Carnelutti più volte ha insegnato.

Non si tratta dunque di un provvedimento ambivalente, ma di una normativa che ha tenuto conto delle opposte esigenze che andavano necessariamente sintetizzate. Anche qui la sintesi non è compromesso — povero Hegel: dove andrebbe a finire! — ma, viceversa, la sintesi è una realizzazione di entrambe le esigenze in un invero che tenga conto degli opposti principi.

Questa legge è un invito alla magistratura a fare presto quando ci sono imputati detenuti; nello stesso tempo è un invito allo stesso legislatore, perché è stato detto, anche dall'onorevole Felisetti, che finché non risolveremo il problema del nuovo codice di procedura penale, finché non avremo spostato il centro del processo nel dibattimento, non avremo mai pienamente risposto ai temi relativi alla carcerazione preventiva.

Questa legge è un invito alla responsabilità dei giudici, anche in tema di libertà provvisoria. Infatti l'abrogazione dei divieti di cui al primo comma dell'articolo 5 è importantissima.

È un invito anche alla responsabilità dell'esecutivo, il quale deve rivedere tanta materia attinente alle circoscrizioni giudiziarie — come ha detto l'onorevole Reggiani — e, agli organici delle cancellerie. Molte di queste cose devono essere fatte per poter finalmente risolvere la crisi della giustizia!

Noi dobbiamo dire che l'onorevole ministro è stato veramente ammirevole in tutta questa discussione, perché non si è battuto per la sua posizione, perché prescindendo da preconetti ideologici ha lasciato che la Commissione lavorasse su una scia di razionalità e pertanto, alla fine, ha dato il suo assenso, pur con il rischio calcolato che egli stesso ha qui ricordato.

Ebbene, signor Presidente, debbo terminare, perché il tempo stringe e tutti vogliono andare a pranzo, però vorrei finire in bellezza. Parlando, l'onorevole Felisetti ha detto che voleva riferirsi all'uomo «misura di tutte le cose» ed ha

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

citato Anassagora; io ho replicato che si trattava di Socrate, ma l'onorevole Felisetti ha ribattuto che non avevo letto De Crescenzo e che sono i presocratici che parlano dell'uomo misura di tutte le cose. Onorevole Felisetti, certo i presocratici parlano dell'uomo misura di tutte le cose, ma è Socrate che parla non dell'«uomo sensazione», dell'«uomo arbitrio», ma dell'«uomo ragione», dell'«uomo universale». Ebbene noi siamo sempre stati e siamo per l'uomo misura di tutte le cose, ma per l'«uomo ragione», cioè per l'uomo di Socrate, non per l'uomo dei sofisti (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta  
di un progetto di legge**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul progetto di legge di cui si è testé concluso l'esame.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria» (*Testo unificato del disegno di legge n. 692 e delle proposte di legge nn. 227, 421, 464, 492, 549, 563, 582, 592*).

Presenti .....	514
Votanti .....	487
Astenuti .....	27
Maggioranza .....	244
Voti favorevoli .....	455
Voti contrari .....	32

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo  
Agostinacchio Paolo

Aiardi Alberto  
Alagna Egidio  
Alasia Giovanni  
Alberini Guido  
Alborghetti Guido  
Alinovi Abdon  
Almirante Giorgio  
Aloi Fortunato  
Alpini Renato  
Amadei Ferretti Margari  
Amalfitano Domenico  
Amodeo Natale  
Andò Salvatore  
Andreatta Beniamino  
Andreoli Giuseppe  
Andreoni Giovanni  
Andreotti Giulio  
Angelini Piero  
Angelini Vito  
Aniasi Aldo  
Anselmi Tina  
Antonellis Silvio  
Antoni Varese  
Arisio Luigi  
Armellin Lino  
Artese Vitale  
Artioli Rossella  
Astone Giuseppe  
Astori Gianfranco  
Augello Giacomo  
Auleta Francesco  
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia  
Baghino Francesco  
Balestracci Nello  
Balzamo Vincenzo  
Balzardi Piero Angelo  
Bambi Moreno  
Baracetti Arnaldo  
Barbalace Francesco  
Barbera Augusto  
Barzanti Nedo  
Battaglia Adolfo  
Battistuzzi Paolo  
Becchetti Italo  
Belardi Merlo Eriase  
Bellini Giulio  
Bellocchio Antonio  
Benevelli Luigi  
Bernardi Antonio  
Bernardi Guido

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

Bianchi Fortunato  
Bianchi Beretta Romana  
Bianchi di Lavagna Vincenzo  
Bianchini Giovanni  
Bianco Gerardo  
Biasini Oddo  
Binelli Gian Carlo  
Biondi Alfredo Paolo  
Birardi Mario  
Bisagno Tommaso  
Bocchi Fausto  
Bochicchio Schelotto Giovanna  
Bodrato Guido  
Boetti Villanis Audifredi  
Bonalumi Gilberto  
Boncompagni Livio  
Bonetti Andrea  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Bonferroni Franco  
Bonfiglio Angelo  
Borgoglio Felice  
Borri Andrea  
Borruso Andrea  
Bortolani Franco  
Bosco Bruno  
Boselli Anna detta Milvia  
Bosi Maramotti Giovanna  
Botta Giuseppe  
Bottari Angela Maria  
Bressani Piergiorgio  
Briccola Italo  
Brina Alfio  
Brocca Beniamino  
Bruni Francesco  
Bruzzi Riccardo  
Bubbico Mauro

Caccia Paolo  
Caldoro Antonio  
Calonaci Vasco  
Calvanese Flora  
Campagnoli Mario  
Cannelonga Severino  
Canullo Leo  
Capecchi Pallini Maria Teresa  
Capria Nicola  
Caprili Milziade Silvio  
Caradonna Giulio  
Cardinale Emanuele  
Carelli Rodolfo  
Caria Filippo  
Carlotto Natale

Caroli Giuseppe  
Carpino Antonio  
Carrus Nino  
Casalinuovo Mario  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Casini Pier Ferdinando  
Castagneti Guglielmo  
Castagnola Luigi  
Cavigliasso Paola  
Cazora Benito  
Ceci Bonifazi Adriana  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chella Mario  
Cherchi Salvatore  
Ciopardini Michele  
Ciaffi Adriano  
Ciampaglia Alberto  
Ciancio Antonio  
Ciccardini Bartolo  
Cifarelli Michele  
Ciocia Graziano  
Cirino Pomicino Paolo  
Citaristi Severino  
Cobellis Giovanni  
Cocco Maria  
Colombini Marroni Leda  
Coloni Sergio  
Colucci Francesco  
Colzi Ottaviano  
Cominato Lucia  
Comis Alfredo  
Conte Antonio  
Conte Carmelo  
Conti Pietro  
Contu Felice  
Correale Paolo  
Corsi Umberto  
Corti Bruno  
Corvisieri Silverio  
Costa Raffaele  
Costi Silvano  
Cresco Angelo  
Crippa Giuseppe  
Cristofori Adolfo  
Cuffaro Antonino  
Cuojati Giovanni  
Curci Francesco  
Curcio Rocco

D'Aimmo Florindo

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

Dal Castello Mario  
Dal Maso Giuseppe  
Da Mommio Giorgio  
Danini Ferruccio  
D'Aquino Saverio  
Dardini Sergio  
De Carli Francesco  
Degennaro Giuseppe  
Del Donno Olindo  
Dell'Andro Renato  
Dell'Unto Paris  
Del Mese Paolo  
De Luca Stefano  
De Michieli Vitturi Ferruccio  
De Rose Emilio  
Di Bartolomei Mario  
Di Donato Giulio  
Di Giovanni Arnaldo  
Diglio Pasquale  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Re Carlo  
Donazzon Renato  
Dujany Cesare Amato

Ebner Michael

Fabbri Orlando  
Fagni Edda  
Falcier Luciano  
Fantò Vincenzo  
Faraguti Luciano  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrari Giorgio  
Ferrari Marte  
Ferrari Silvestro  
Ferrarini Giulio  
Ferri Franco  
Filippini Gobbi Giovanna  
Fincato Grigoletto Laura  
Fini Gianfranco  
Fioret Mario  
Fiori Publio  
Fiorino Filippo  
Fittante Costantino  
Formica Rino  
Forte Francesco  
Fortuna Loris  
Foti Luigi  
Fracanzani Carlo  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Franchi Franco

Franchi Roberto  
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio  
Galloni Giovanni  
Garavaglia Maria Pia  
Garocchio Alberto  
Gaspari Remo  
Gasparotto Isaia  
Gatti Giuseppe  
Gava Antonio  
Gelli Bianca  
Genova Salvatore  
Geremicca Andrea  
Germanà Antonino  
Ghinami Alessandro  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Gitti Tarcisio  
Gorgoni Gaetano  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso Maria Teresa  
Grassucci Lelio  
Grippo Ugo  
Grottola Giovanni  
Gualandi Enrico  
Guerrini Paolo  
Gullotti Antonino  
Gunnella Aristide

Ianni Guido  
Ianniello Mauro  
Intini Ugo  
Iovannitti Alvaro

Labriola Silvano  
La Ganga Giuseppe  
Lagorio Lelio  
Lamorte Pasquale  
Lanfranchi Cordioli Valentina  
La Penna Girolamo  
La Russa Vincenzo  
Leccisi Pino  
Lega Silvio  
Lenoci Claudio  
Ligato Lodovico  
Lobianco Arcangelo  
Loda Francesco  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lodigiani Oreste  
Lo Porto Guido  
Lops Pasquale

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio  
Maceratini Giulio  
Macis Francesco  
Madaudo Dino  
Mainardi Fava Anna  
Malvestio Piergiovanni  
Mammi Oscar  
Manca Enrico  
Manchinu Alberto  
Mancini Vincenzo  
Manna Angelo  
Mannino Antonino  
Mannino Calogero  
Marianetti Agostino  
Marrucci Enrico  
Martelli Claudio  
Martellotti Lamberto  
Martino Guido  
Marzo Biagio  
Massari Renato  
Mastella Clemente  
Mattarella Sergio  
Matteoli Altero  
Mazzone Antonio  
Mazzotta Roberto  
Melega Gianluigi  
Meleleo Salvatore  
Memmi Luigi  
Meneghetti Gioacchino  
Mennitti Domenico  
Mensorio Carmine  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Miceli Vito  
Micheli Filippo  
Migliasso Teresa  
Minozzi Rosanna  
Monducci Mario  
Monfredi Nicola  
Montanari Fornari Nanda  
Mora Giampaolo  
Moro Paolo Enrico  
Moschini Renzo  
Motetta Giovanni  
Mundo Antonio  
Muscardini Palli Cristiana  
  
Napoli Vito  
Nenna D'Antonio Anna

Nicolazzi Franco  
Nicolini Renato  
Nicoira Benedetto  
Nonne Giovanni  
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio  
Olivi Mauro  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Palmini Lattanzi Rosella  
Palopoli Fulvio  
Parlato Antonio  
Pasqualin Valentino  
Pastore Aldo  
Patria Renzo  
Patuelli Antonio  
Pazzaglia Alfredo  
Pedrazzi Cipolla Anna Maria  
Peggio Eugenio  
Pellegatta Giovanni  
Pellicanò Gerolamo  
Pellizzari Gianmario  
Pernice Giuseppe  
Perrone Antonino  
Perugini Pasquale  
Petrocelli Edilio  
Petruccioli Claudio  
Picano Angelo  
Picchetti Santino  
Piccoli Flaminio  
Pierino Giuseppe  
Piermartini Gabriele  
Pillitteri Giampaolo  
Piredda Matteo  
Piro Francesco  
Pochetti Mario  
Poggiolini Danilo  
Polesello Gian Ugo  
Poli Bortone Adriana  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Pontello Claudio  
Portatadino Costante  
Potì Damiano  
Preti Luigi  
Proietti Franco

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

Provantini Alberto  
Pumilia Calogero

Quarta Nicola  
Quercioli Elio  
Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni  
Radi Luciano  
Rallo Girolamo  
Rauti Giuseppe  
Ravaglia Gianni  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Reggiani Alessandro  
Reina Giuseppe  
Riccardi Adelmo  
Ricciuti Romeo  
Ricotti Federico  
Ridi Silvano  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rindone Salvatore  
Riz Roland  
Rizzi Enrico  
Rocchi Rolando  
Rocelli Gianfranco  
Rognoni Virginio  
Romano Domenico  
Romita Pier Luigi  
Ronzani Gianni Vilmer  
Rosini Giacomo  
Rossattini Stefano  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Rossino Giovanni  
Rubbi Antonio  
Rubinacci Giuseppe  
Rubino Raffaello  
Ruffini Attilio  
Ruffolo Giorgio  
Russo Ferdinando  
Russo Giuseppe  
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio  
Salerno Gabriele  
Samà Francesco  
Sandirocco Luigi  
Sanese Nicola  
Sanfilippo Salvatore  
Sangalli Carlo

Sanguineti Mauro Angelo  
Sanlorenzo Bernardo  
Sannella Benedetto  
Santarelli Giulio  
Santini Renzo  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sapio Francesco  
Saretta Giuseppe  
Sarli Eugenio  
Sarti Adolfo  
Sarti Armando  
Sastro Edmondo  
Satanassi Angelo  
Savio Gastone  
Scaglione Nicola  
Scalfaro Oscar Luigi  
Scaramucci Guaitini Alba  
Scarlatò Guglielmo  
Scotti Vincenzo  
Scovacricchi Martino  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Seppia Mauro  
Serrentino Pietro  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Soave Sergio  
Sodano Giampaolo  
Soddu Pietro  
Sorice Vincenzo  
Sospiri Nino  
Spagnoli Ugo  
Spataro Agostino  
Staiti di Cuddia delle Chiuse  
Stegagnini Bruno  
Sterpa Egidio  
Strumendo Lucio  
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco  
Tancredi Antonio  
Tassi Carlo  
Tassone Mario  
Tatarella Giuseppe  
Tedeschi Nadir  
Tempestini Francesco  
Tesini Giancarlo  
Testa Antonio  
Tiraboschi Angelo  
Toma Mario  
Torelli Giuseppe

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

Trabacchi Felice  
Tramarin Achille  
Trappoli Franco  
Trebbi Ivonne  
Tringali Paolo  
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria  
Urso Salvatore  
Usellini Mario

Valensise Raffaele  
Vecchiarelli Bruno  
Ventre Antonio  
Vernola Nicola  
Vignola Giuseppe  
Vincenzi Bruno  
Violante Luciano  
Virgili Biagio  
Viscardi Michele  
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe  
Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zanfagna Marcello  
Zaniboni Antonino  
Zanini Paolo  
Zarro Giovanni  
Zavettieri Saverio  
Zolla Michele  
Zoppetti Francesco  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe  
Zurlo Giuseppe

*Si sono astenuti:*

Balbo Ceccarelli Laura  
Barbato Andrea  
Bassanini Franco  
Cafiero Luca  
Calamida Franco  
Castellina Luciana  
Codrignani Giancarla  
Columba Mario  
Crucianelli Famiano  
Ferrara Giovanni

Gianni Alfonso  
Giovannini Elio  
Gorla Massimo  
Guerzoni Luciano  
Levi Baldini Ginzburg Natalia  
Mannuzzu Salvatore  
Masina Ettore  
Melis Mario  
Minervini Gustavo  
Nebbia Giorgio  
Onorato Pierluigi  
Pisani Lucio  
Pollice Guido  
Rodotà Stefano  
Russo Francesco  
Serafini Massimo  
Visco Vincenzo Alfonso

*Sono in missione:*

Benedikter Johann  
Cattanei Francesco  
Corder Marino  
Forlani Arnaldo  
Gioia Luigi  
Raffaelli Mario  
Spini Valdo  
Trantino Vincenzo

**Annunzio della trasmissione di atti  
alla Corte costituzionale.**

**PRESIDENTE.** Nel mese di gennaio sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono depositati negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati

Sospendo la seduta fino alle 16,30.

**La seduta, sospesa alle 14,30,  
è ripresa alle 16,30.**

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
LEONILDE IOTTI

### Trasmissione del Senato

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge approvata da quella IV Commissione permanente:

S. 143 — Senatori PASTORINO ed altri: «Adeguamento degli organici degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri» (1237).

Sarà stampata e distribuita.

### Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

PRESIDENTE. Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 30 gennaio 1984, ha trasmesso:

ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 871, la relazione sull'attività delle Comunità europee per l'anno 1983 (doc. XIX, n. 1);

ai sensi dell'articolo 4 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 74/120/CEE del 18 febbraio 1974, modificata dalla decisione n. 75/787/CEE del 18 dicembre 1975, la relazione sulla situazione economica della Comunità per l'anno 1983 e sugli orientamenti di politica economica per l'anno 1984 (doc. XIX-bis, n. 1).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

**Discussione dei progetti di legge: Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive (833); Nicotra: Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate (548); Pazzaglia ed altri: Norme per la sanatoria dell'abusivismo nella piccola edilizia abitativa (685).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato del

disegno di legge: Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive, e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Nicotra: Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate; Pazzaglia, Tassi, Guarra e Boetti Villanis Audifredi: Norme per la sanatoria dell'abusivismo nella piccola edilizia abitativa.

Al predetto testo unificato licenziato dalla Commissione sono state presentate le seguenti questioni pregiudiziali di costituzionalità:

La Camera,  
visto il contrasto delle norme del testo unificato del disegno di legge n. 833 e delle proposte di legge nn. 548 e 685 con gli articoli 117 e 79 della Costituzione

delibera

di non passare alla discussione del disegno di legge.

GUARRA, TASSI, BOETTI VILLANIS  
AUDIFREDI.

La Camera,  
riunita per l'esame del testo unificato del disegno di legge n. 833 e delle proposte di legge nn. 548 e 685, recante «Norme in materia di controllo dall'attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere edilizie»;

considerato che il progetto di legge in esame mantiene alcuni dei vizi di incostituzionalità che consigliarono il rigetto di un precedente decreto-legge sulla medesima materia;

sottolineato che le ipotesi di estinzione del reato previsto ai capi I e IV ed estese persino al caso di diniego della sanatoria, con riferimento addirittura alle «sanzioni penali conseguenti ad eventuali giudicati», sostanziano una vera e propria amnistia in aperta violazione dell'articolo 79 della Costituzione;

rilevato che l'obbligo di esercitare l'azione penale, posto dall'articolo 112

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

della Costituzione in capo al pubblico ministero, appare violato da un complesso di norme che attribuisce al reo una piena disponibilità della pena, anche nel caso in cui sia impossibile conseguire la concessione in sanatoria;

ricordando che l'abusivismo edilizio è stata una delle principali cause dello scempio del patrimonio paesaggistico, artistico ed ambientale del paese, tutelato dall'articolo 9 della Costituzione e rilevando per altro che la normativa del progetto di legge in esame lascia ampie possibilità per ulteriori interventi speculativi, come è stato efficacemente dimostrato dal dilagare di nuove costruzioni sorte in violazione di ogni legge, vincolo o strumento urbanistico, al solo annuncio del disegno di legge per la sanatoria;

considerato che il progetto di legge dispone che solo una minima parte del ricavato dalle oblazioni sarà devoluta ai comuni che dovranno comunque provvedere ad ingenti spese per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e che dunque il progetto di legge non ripara in alcun modo alla violazione dei doveri di solidarietà economica e sociale (articolo 2 della Costituzione) compiuta dai costruttori abusivi per non aver corrisposto gli oneri di cui alla legge n. 10 del 1977;

considerato che la normativa di dettaglio in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia e sulle procedure urbanistica ed edilizia viola le competenze regionali in materia urbanistica a norma dell'articolo 117 della Costituzione;

rilevato infine che la sanatoria degli abusi edilizi così come regolamentata dal progetto di legge in esame pare danneggiare proprietari e costruttori che abbiano rispettato leggi e regolamenti, violando così gli articoli 3, 41, e 42 della Costituzione;

decide

di non passare all'esame del disegno di legge.

CAFIERO, CRUCIANELLI, GIANNI, CASTELLINA, SERAFINI, MAGRI.

La Camera

ritenuto che il testo unificato del disegno di legge n. 833 e delle proposte nn. 548 e 685 — recanti norme in materia di controllo dell'attività urbanistica e di recupero e sanatoria delle opere abusive realizzate — contrasta con l'articolo 79 della Costituzione in quanto prevede l'estinzione dei reati relativi a violazione della normativa urbanistica al di fuori delle forme e delle condizioni previste dalla citata norma costituzionale che stabilisce l'esclusiva competenza del Presidente della Repubblica attraverso la legge di delega del Parlamento ad estinguere i reati;

rilevato che per il futuro è istituito un meccanismo di preclusione dell'azione penale e di condizionamento dell'esito del processo interamente subordinato ad accertamenti e decisioni amministrativi e che più volte la Corte costituzionale ha dichiarato tali procedure in contrasto con i principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e della esclusiva soggezione del giudice alla legge sanciti rispettivamente dagli articoli 112 e 101 della Costituzione;

considerato che il testo viola le competenze primarie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano e viola altresì le competenze trasferite alle regioni a statuto ordinario, alcune delle quali hanno già legiferato;

rilevato altresì che vengono lesi i principi costituzionali in materia di autonomia finanziaria, ribaditi anche recentemente dalla Corte costituzionale, delle regioni e degli enti locali;

osservato infine che le disposizioni del progetto di legge contrastano con il principio costituzionale sulla tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della nazione

decide

di non passare all'esame del disegno di legge

SPAGNOLI, VIOLANTE, LODA, MACIS, ALBORGHETTI.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

«La Camera,

riunita per l'esame del testo unificato del disegno di legge n. 833, e delle proposte di legge nn. 548 e 685;

rilevato che le disposizioni riguardanti l'estinzione dei reati contravvenzionali a seguito dell'oblazione, anche nel caso di diniego della sanatoria e di «sanzioni penali conseguenti ad eventuali giudicati»(articolo 34), realizzano una sostanziale amnistia sottratta alla disciplina dell'articolo 79 della Costituzione (come hanno variamente rilevato nei loro pareri la Commissione giustizia e la Commissione affari costituzionali);

rilevato che la previsione relativa alla estinzione dei reati connessi (articolo 34), anche nei casi in cui sia impossibile ottenere la sanatoria e persino nell'ipotesi di sentenza passata in giudicato, realizza un caso di "disponibilità della pena" da parte del reo, con evidente violazione dell'articolo 112 della Costituzione;

ritenuto che la mancanza di qualsiasi previsione che imponga al sindaco di disporre accertamenti precisi ed ispezioni ai luoghi, a seguito delle istanze di sanatoria, configura una procedura completamente governata dal reo, all'interno della quale non è possibile alcun rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione (articolo 97 della Costituzione);

ritenuto che la previsione del secondo comma dell'articolo 32 è diretta ad estinguere i reati dei pubblici funzionari senza che tale estinzione sia in alcun modo funzionale al perseguimento degli obiettivi della sanatoria, con evidente violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione;

rilevato che numerose norme del disegno di legge e delle proposte collegate in esame sono tali da consentire il ripetersi di gravi pregiudizi al patrimonio artistico ed ambientale, così violando l'articolo 9 della Costituzione;

considerato che diverse disposizioni

concernenti i provvedimenti in materia urbanistica ed edilizia esulano dall'ambito della determinazione dei principi fondamentali di competenza della legge dello Stato e invadono la sfera di competenza regionale garantita dall'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

rilevato che le modalità di ripartizione delle somme versate dai richiedenti la sanatoria, destinando solo una minima parte del gettito ai comuni tenuti peraltro alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, accollano nuovi oneri ad enti del settore pubblico allargato senza provvedere alla relativa copertura finanziaria, in violazione di quanto disposto dall'articolo 81 della Costituzione, secondo l'interpretazione della Corte costituzionale e del legislatore (sentenza n. 92 del 1981; articolo 27 legge n. 468 del 1978);

rilevato che la previsione dell'articolo 18 viola i principi costituzionali in materia di azione penale;

delibera

di non passare all'esame del disegno di legge.

RODOTÀ, BALBO CECCARELLI, BARBATO, BASSANINI, CODRIGNANI, COLUMBA, FERRARA, GIOVANNINI, GUERZONI, LEVI BALDINI, MANCUSO, MANNUZZU, MASINA, MINERVINI, NEBBIA, ONORATO, PISANI, RIZZO, SALATIELLO, VISCO.

La Camera,

ritenuto che il testo unificato del disegno di legge n. 833 e delle proposte di legge n. 548 e 685 è in palese contrasto con l'articolo 79 della Costituzione che attribuisce al Presidente della Repubblica l'esclusiva competenza attraverso una legge di delega al Parlamento ad amnistiare i reati;

considerato inoltre che il testo viola competenze attribuite a regioni a statuto speciale, così come competenze trasferite

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

a regioni a statuto ordinario, e che ancora il testo viola l'articolo 9 della Costituzione che sancisce la tutela del paesaggio e del patrimonio artistico della nazione;

decide

di non passare all'esame del disegno di legge».

GORLA, CALAMIDA, POLLICE, RONCHI, RUSSO RANCO, TAMINO.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Mammi, ministro per i rapporti con il Parlamento, ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

**OSCAR MAMMÌ, Ministro senza portafoglio.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, per delega del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei ministri, comunico che il Governo pone la questione di fiducia sulla reiezione delle questioni pregiudiziali di costituzionalità di cui è stata data lettura (*Applausi polemici all'estrema sinistra, dei gruppi della sinistra indipendente, di democrazia proletaria, dei deputati del PDUP e a destra*).

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, un po' di silenzio!

**GIORGIO NAPOLITANO.** Come rapporti con il Parlamento non c'è male.

**MARIO POCHETTI.** Il coraggio chi non ce l'ha non se lo può dare!

**PRESIDENTE.** Onorevole Pochetti, non si lasci trasportare dall'entusiasmo.

**GUIDO POLLICE.** Discorso nobile, ampio e democratico.

**STEFANO RODOTÀ.** Signor Presidente, chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Voglia indicarne il motivo.

**STEFANO RODOTÀ.** Desidero intervenire per richiamo agli articoli 116 e 40 del

regolamento in materia di posizione della questione di fiducia.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**STEFANO RODOTÀ.** Signor Presidente, riprendiamo una questione che fu posta anche da me nella seduta del 26 agosto 1980; una questione della massima delicatezza.

Mi rendo conto che può essere invocato il precedente, ma la delicatezza della questione, alcuni fatti regolamentari sopravvenuti, la necessità di non considerare acriticamente il punto del precedente, mi inducono a riprendere il tema della legittimità della posizione della questione di fiducia rispetto a pregiudiziali di costituzionalità.

Non voglio qui insistere su nozioni che dovrebbero essere di comune conoscenza anche per il Governo, ma è indubbio che ci troviamo in presenza di un sistema di controllo di costituzionalità diffuso a cui partecipa anche il Parlamento.

Si tratta, dunque, di una autonoma prerogativa parlamentare che può essere esercitata all'inizio di un procedimento legislativo o in altro momento e che realizza una essenziale funzione di controllo distinta da quella di valutazione del merito dei provvedimenti proposti dal Governo o da altri parlamentari.

Perché i due momenti devono essere tenuti distinti? Perché questa sovrapposizione delle due questioni è inammissibile? Per diverse ragioni. La natura del controllo di costituzionalità è, a nostro giudizio, incompatibile con la finalità della questione di fiducia che altro non è, da parte del Governo, che l'affermazione del carattere essenziale di un determinato provvedimento ai fini della realizzazione del suo programma; l'essenzialità di un provvedimento rispetto all'indirizzo politico perseguito dal Governo.

Ma è evidente che rispetto a questa legittima richiesta del Governo la questione del controllo preliminare sui requisiti di costituzionalità del provvedimento medesimo si pone su un piano diverso. Si pone cioè su un piano che è quello del controllo

della coerenza del provvedimento proposto con il sistema della Costituzione; e, dunque, intanto il Governo può porre la questione di fiducia in quanto si muova nell'ambito della Costituzione e abbia lasciato al Parlamento il margine per il proprio autonomo giudizio, per affermare preliminarmente la conformità di tale provvedimento alla Costituzione medesima. Si intende che il Parlamento può non voler esercitare questo potere di controllo, ma se questo potere viene esercitato, se l'iniziativa viene assunta, non può essere paralizzata dalla pretesa del Governo di tramutare la questione di costituzionalità in problema di valutazione dell'indirizzo politico, per vari ordini di ragioni. In primo luogo, perché in questo modo il controllo di costituzionalità diffuso, cui il Parlamento partecipa, viene vanificato. In secondo luogo perché si apre un inammissibile conflitto di lealtà per i parlamentari. E il conflitto di lealtà — insisto su questo punto — è schematizzabile in questi termini: o il parlamentare accetta di dichiarare la sua fedeltà al Governo, ne evita la crisi e viola la Costituzione, oppure accetta di rimanere fedele alla Costituzione ed esprime il suo voto contrario al Governo. È chiaro che questo è un conflitto di lealtà inammissibile perché i piani del giudizio sono diversi e devono essere differenziati. Questa cancellazione dei due piani è ciò che rende inaccettabile in via di principio anche qualche argomento testuale — adesso vedremo quale — che io credo debba essere tenuto in considerazione... ma, ripeto, questa attenzione ai criteri di principio è quella che fa ritenere inammissibile la posizione della questione di fiducia. Devo aggiungere — mi si permetta la caduta per un momento, se di caduta si può parlare, nella valutazione della contingenza politica in cui il Governo pone la questione di fiducia — che questa volta francamente l'accento tra il moralistico e il ricattatorio sulla necessità di tenere unita la maggioranza per evitare i franchi tiratori che, al coperto del voto, esprimerebbero un dissenso altrimenti non palesato, questa giustificazione non può assolutamente essere ad-

dotta, perché nell'ambito della Commissione giustizia della Camera anche parlamentari della maggioranza, con voto palese, hanno chiesto al Governo di adeguare il testo del condono ai principi di costituzionalità. Dunque nulla che possa essere imputato ad una volontà occulta di franchi tiratori di tendere un'imboscata al Governo. Il Governo sa da settimane che questa richiesta gli era stata rivolta da una Commissione parlamentare, in pubblico, con un parere stampato. La posizione della questione di fiducia è un segno non di testardaggine politica soltanto, ma di volontà di eludere una richiesta proveniente da un organo costituzionale. Quindi, per favore, non si parli di volontà di tenere unita la maggioranza, di atto necessitato, di fiducia tecnica per evitare l'imboscata dei franchi tiratori!

In questo quadro di principi e di contingenze, le norme che abbiamo di fronte sono, come tecnicamente si dice, di stretta interpretazione. Noi non possiamo in questa materia dilatare l'ambito di applicazione della questione di fiducia al di là delle indicazioni desumibili dal nostro regolamento e di alcune indicazioni di tendenza venute successivamente al caso del 26 agosto 1980. Non insisto, signor Presidente, perché credo che non ve ne sia bisogno — altre volte su questo punto si è discusso — sul richiamo all'articolo 116. Vorrei aggiungere, perché questo può essere elemento nuovo, la rilevanza assunta dall'approvazione, successiva a quella seduta, dell'articolo 96-bis. Vero è che in quella sede si tratta solo di modalità di votazione, ma è significativo che l'unica volta in cui la Camera ha affrontato, sia pure su un terreno diverso, la questione delle regole da porre in relazione all'Assemblea e alla questione di costituzionalità che ivi si pone, ha disposto l'obbligatorietà dello scrutinio segreto che esclude dunque lo strumento a cui in questo momento il Governo fa ricorso.

È possibile, si sa, non ricorrere a questa procedura, con una delibera contraria della Commissione e la mancata richiesta che si passi all'esame dell'Assemblea. Ma — attenzione — nell'unico caso in cui ci

si è mossi su questo terreno, il Parlamento ha confermato la volontà di tenere distinti i piani del giudizio di costituzionalità e della valutazione politica.

Questa è un'indicazione di tendenza a mio giudizio importante, che conferma la richiesta che in questo momento le rivolgo di ritenere non ammissibile, in questo caso, la posizione della questione di fiducia, per le ragioni che sinteticamente ho ritenuto di esporre, e di procedere dunque alla discussione ed alla valutazione — secondo le modalità che saranno deliberate dall'Assemblea — delle pregiudiziali di costituzionalità di cui abbiamo ascoltato la lettura (*Vivi applausi dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente e di democrazia proletaria, dei deputati del PDUP e all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Vi sono altri deputati che hanno chiesto di parlare, immagino per un richiamo al regolamento: gli onorevoli Pazzaglia, Mellini, Gianni e Gorla. Poiché penso che il richiamo al regolamento si riferisca alle stesse questioni sollevate dall'onorevole Rodotà, vorrei pregare i colleghi — ai quali naturalmente darò la parola — di intervenire con concisione, in modo che si possa passare con rapidità alle successive decisioni.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che la questione avrebbe potuto essere evitata dal Governo se questo si fosse reso conto dell'inopportunità, quantomeno politica, di porre la questione di fiducia in ordine a pregiudiziali di questo contenuto ed in relazione alla materia che stiamo trattando.

Ma evidentemente la crisi che si profilava, o si profila, è particolarmente pesante, tanto che il Governo ha preferito non preoccuparsi del necessario rispetto del Parlamento, e ha quindi deciso di andare avanti su questa strada, che è assurda, è assolutamente fuori dai limiti dei corretti rapporti tra Governo e maggioranza e tra Governo ed opposizione. Il

Governo ha persino deciso di porre la questione di fiducia su un argomento quale quello che stiamo esaminando, quello della sanatoria di illeciti commessi da cittadini, ed in relazione ad un richiamo da norme della Costituzione che attribuiscono al Presidente della Repubblica la prerogativa esclusiva di emanare decreti di amnistia per cui il Governo preferisce che queste prerogative non vengano difese dal Parlamento, che non vi sia la libertà dei parlamentari di decidere su temi di questo rilievo, di questa importanza.

Ma questo, dicevo, attiene ad una valutazione politica. Da avversari leali, diciamo al Governo che ha scelto una soluzione politica inconcepibile, che è persino segno di mancanza di intelligenza politica, oltre che di rispetto del Parlamento.

Ma veniamo all'argomento della proponibilità della questione di fiducia in ordine ad una pregiudiziale di costituzionalità.

Non ci nascondiamo che nel 1980, esattamente il 26 agosto, in relazione a numerose pregiudiziali di costituzionalità presentate dal nostro e da altri gruppi, il Governo allora presieduto dall'onorevole Cossiga pose la questione di fiducia. Si trattava di un provvedimento in materia tributaria e quelle pregiudiziali facevano riferimento all'articolo 53 della Costituzione. In quella occasione, anche con riferimento ad un altro precedente quello dell'ottobre 1966, quando il Governo Moro pose la questione di fiducia su una pregiudiziale di esame del programma di sviluppo economico per il periodo 1965-1966, la Presidenza della Camera ritenne ammissibile la questione di fiducia. Non è, però, da sottovalutare, anche se con rilievo limitato, il fatto che oggi operiamo con un regolamento diverso da quello vigente nel 1966, e persino da quello vigente nel 1980 seppure non per quanto riguarda l'articolo 116, bensì per quanto riguarda, come ha giustamente ricordato l'onorevole Rodotà, la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla Costituzione per l'emanazione dei decreti-legge; verifica introdotta con l'articolo 96-bis del regolamento.

Ciò detto, vorrei che i colleghi si facessero carico dell'esame di una questione fondamentale. Alla Corte costituzionale è affidato il controllo di legittimità costituzionale delle leggi, ma la possibilità di attivare questa procedura è assai limitata, essendo necessario l'insorgere di una controversia in giudizio. Alle Camere, invece, è affidato, in via preliminare, il controllo di legittimità costituzionale in ordine alle proposte di legge di iniziativa parlamentare, ai disegni di legge governativi ed ai decreti-legge. Tale controllo non può svolgersi senza una libera decisione da parte dei parlamentari ed il porre la questione di fiducia nel momento in cui viene sollevata la questione di legittimità costituzionale, significa anteporre al dovere di controllo sulla sussistenza dei requisiti di costituzionalità il rapporto di fiducia nei confronti del Governo. Tutto ciò con due conseguenze: i colleghi della maggioranza che dovessero ritenere non sussistenti i requisiti di legittimità costituzionale in relazione ad un provvedimento, dovrebbero votare in senso opposto alla loro convinzione perché diversamente esprimerebbero sfiducia nei confronti del Governo, mentre i colleghi di opposizione che dovessero ritenere sussistenti quei requisiti, dovrebbero comunque votare in senso contrario per non esprimere la loro fiducia al Governo.

Più che della violazione di una singola norma regolamentare, siamo di fronte alla violazione di principi di libertà che attengono all'esercizio dell'attività parlamentare ed in particolare a quei doveri di responsabilità affidati a ciascun parlamentare in relazione al giudizio di legittimità costituzionale sulle proposte e sui disegni di legge.

Ecco perché, signor Presidente, credo che occorra rivalutare quel precedente che, per altro, in quanto non condiviso da tutti non costituisce in senso tecnico un precedente di questa Assemblea.

Dico subito che, se questo precedente non dovesse essere modificato, nella sede opportuna fra non molto tempo potremo rivedere tutta la questione relativa alla posizione della questione di fiducia. Que-

stione molto importante, come tutti comprendono, perché l'abuso della posizione della questione di fiducia pone i gruppi di opposizione nella difficoltà di accettare un sistema di snellimento dei lavori parlamentari che altererebbe le garanzie per le minoranze e per i singoli parlamentari.

Ma devo dire di più, signor Presidente. Quando abbiamo discusso in Giunta per il regolamento l'introduzione di una norma che a me non è affatto cara, ma che ogni tanto ritroviamo sulla nostra strada, che è l'articolo 96-bis, abbiamo dovuto decidere come deve essere valutata la sussistenza o meno dei requisiti di conformità all'articolo 77 della Costituzione per quanto attiene all'emanazione dei decreti-legge; ovviamente abbiamo tutti ritenuto che l'unico modo per assicurare ai deputati la possibilità di esprimersi liberamente era quello di stabilire l'obbligo della votazione segreta, tanto che sarebbe stata impedita, proprio dall'esistenza nel nostro regolamento di una norma — l'articolo 116 sulla fiducia — che allo scrutinio segreto fa riferimento, la possibilità, per il Governo, di porre la questione di fiducia.

Non vorrei che dimenticassimo, nel momento in cui andiamo a votare, che fra gli altri casi in cui non può essere posta la questione di fiducia, a' termini del quarto comma dell'articolo 116, vi è quello nel quale il regolamento prescrive votazioni per alzata di mano o per scrutinio segreto. Proprio sapendo questo, abbiamo indicato nell'articolo 96-bis l'obbligo della votazione a scrutinio segreto, il che impedisce la posizione della questione di fiducia.

Ecco perché io condivido la tesi, ché è stata esposta, dell'esistenza di una tendenza di questa Camera ad eliminare, per casi così importanti quali sono quelli delle questioni di costituzionalità, la possibilità di porre la questione di fiducia.

E allora, signor Presidente, dopo aver rinnovato i miei giudizi politici nei confronti di un Governo che si presenta in modo così sconveniente al cospetto dell'Assemblea, chiedo che quella interpretazione che è stata data nel 1980, alla

luce di quelli che sono gli orientamenti, quanto meno, di questa Assemblea in materia di posizione della questione di fiducia venga dichiarata improponibile la questione di fiducia in relazione alle pregiudiziali di costituzionalità.

Devo dire — ricordandolo a me stesso, ovviamente — che già un giudizio severo fu espresso da questa Presidenza che era anche la Presidenza dell'Assemblea precedente, nel senso che, se — allora, nel 1980 — fosse stata posta la questione di fiducia in ordine a pregiudiziali di merito, la Presidenza non si sarebbe trovata nello stato di disagio nel quale era stata posta da una questione di fiducia sulla pregiudiziale di costituzionalità. Spero, signor Presidente, che, alla luce di quanto avvenne allora, e della stessa valutazione che dette allora, questa volta possa sentire, quanto meno, la Giunta per il regolamento per modificare un indirizzo — non voglio dire un precedente — che fu assunto allora e perché si giunga finalmente a far capire al Governo che la questione di fiducia è una cosa tanto seria da non poter essere usata per salvarsi da una crisi nei momenti di difficoltà quali sono quelli attuali (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, avevo pensato che annunciando il numero dei colleghi che avevano chiesto di parlare per un richiamo al regolamento si sarebbero abbreviati i tempi della discussione incidentale; invece mi accorgo che diventa un modo per allungarli. Infatti, ognuno che interviene parla per un quarto d'ora e non dice, come potrebbe, «sono d'accordo con il richiamo al regolamento svolto dall'onorevole Rodotà», ma sviluppa le proprie argomentazioni e in gran parte illustra la propria pregiudiziale, esprimendo giudizi politici sul provvedimento cui essa si riferisce.

Allora, poichè tutti parlano per un quarto d'ora, cioè per il tempo consentito dal regolamento, staremo per più di un'ora a sentire le stesse cose (*Commenti del deputato Mellini*).

Mi lasci finire, onorevole Mellini.

Dicevo che staremo qui per più di un'ora mentre si ripetono le stesse cose: mi chiedo se, invece, non sia razionalmente il caso di riferirsi al richiamo al regolamento sollevato dall'onorevole Rodotà e poi andare avanti. Altrimenti, ci fermeremo sempre allo stesso punto.

Ora parli lei, onorevole Mellini: vorrei che lei accogliesse il mio invito, però temo molto che non lo farà! Ha facoltà di parlare.

**MAURO MELLINI.** Signora Presidente, non metta limiti alla provvidenza divina, come diceva quel tale papa! Io ritengo che il Governo abbia compiuto un atto molto grave perchè, ponendo la questione di fiducia su una pregiudiziale di costituzionalità, implicitamente ha posto alla Presidenza e alla Camera una questione di fiducia su un problema regolamentare. Questa è la realtà! E mettendo la fiducia su una questione regolamentare ha posto in grave imbarazzo la Presidenza, alla quale dobbiamo in questa situazione offrire la nostra solidarietà.

Non ripeterò le cose dette dal collega Rodotà ma aggiungerò che a mio avviso la questione di fiducia comporta la posizione di una condizione al voto dei deputati, aggiungendo agli argomenti che possono essere addotti a favore o contro una certa decisione (che autonomamente il deputato deve assumere) quello legato alle decisioni che il Governo farà discendere dal risultato del voto. E in questo modo viene condizionato il voto del parlamentare, il che presuppone che tale voto configuri un atto disponibile del parlamentare stesso. Ma non è così: il parlamentare può decidere nel merito di una certa questione secondo varie argomentazioni ma il suo non è mai un voto dovuto e il Governo non può per parte sua aggiungere la condizione rappresentata dalle sue eventuali dimissioni in caso di un certo esito della votazione.

In caso di problemi di costituzionalità, il voto del parlamentare è un atto dovuto e il parlamentare non può obbedire ad altro che alla sua coscienza, alla Costituzione e alla interpretazione che egli ne dà.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

Non si possono aggiungere altre considerazioni o condizioni.

Basterebbe questo per dire che non è proponibile la questione di fiducia in questa circostanza. È stato — qui e altrove — evocato il sopravvenire dell'articolo 96-bis del nostro regolamento, del quale io non sono certo un «patito». Il ministro per i rapporti con il Parlamento ha detto in altra sede che, poichè quell'articolo esclude la questione di fiducia in caso di questioni di costituzionalità attinenti la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza previsti per la emanazione di decreti-legge, per tutte le altre questioni di costituzionalità non varrebbe il divieto della posizione della questione di fiducia.

Si tratta veramente di una applicazione del principio «*ubi voluit dixit*» che è assolutamente fuori discussione. E non soltanto perchè qui si tratta di una particolare e specifica procedura, diversa da tutte le altre e prevista per una specifica questione di costituzionalità, su cui la esclusione del voto di fiducia è posta espressamente; infatti, signora Presidente, c'è da aggiungere che, proprio rispetto a quella specifica questione di costituzionalità, relativa alla sussistenza o meno delle condizioni di urgenza e necessità, il Governo potrebbe allegare una priorità del proprio giudizio, o per lo meno una specificità di rilevanza del proprio giudizio, perchè riguarda le condizioni nelle quali si trova ad operare il Governo, che rappresenta alla Camera esso stesso ponendo la questione di fiducia per l'eccezionale importanza rispetto alla soluzione di problemi che sul Governo stesso incombono. Io non condivido questa tesi, né ritengo che l'articolo riguardante l'emanazione di decreti-legge non obbedisca a principi obiettivi come tutte le norme costituzionali e che quindi, in questo caso sarebbe pensabile, da parte del Governo, la prospettazione specifica alla Camera di particolari condizioni in cui esso, trova ad operare.

Siamo qui in situazioni estremamente diverse e lontane; pertanto quel principio della non impossibilità di porre condizioni rispetto ad una valutazione e quindi ad

una libertà di convincimento del parlamentare con riferimento al dato obiettivo che gli viene posto di fronte non può essere invocato; il parlamentare non può essere condizionato dalle esigenze politiche del Governo. In questo caso, è impossibile, assolutamente, superare tale evidenza di un principio, che ritengo costituzionale, che deve guidarci nella vita parlamentare. Sono convinto che parlare di Costituzione, dopo che è stata quasi posta in quiescenza, sia forse espressione di velleitarismo parlamentare; del resto, il collega Pazzaglia ha detto che abbiamo altre sedi, *de iure condendo*, diciamo così, per regolarci in proposito, ove non dovesse essere cambiato quel precedente del 1980. In sostanza, questi problemi sono tutti da rivisitare: non apprezzo questa espressione e ritengo che malgrado quelli che possono essere stati i giudizi sulla validità della Costituzione, questa debba rappresentare l'unico punto di riferimento, certo e sicuro, per un Parlamento che voglia essere repubblicano. Credo quindi che la proposizione della questione di fiducia, indipendentemente da considerazioni di carattere politico sul comportamento del Governo che non possono essere affrontate in questa sede, sia un atto costituzionalmente prevaricatore di quella che deve essere la libertà di giudizio, scevra da considerazioni relative ad interessi del Governo e della maggioranza, nonchè regolamentarmente scorretto perchè in realtà la questione di fiducia si pone automaticamente in questa incertezza nei confronti dell'interpretazione della norma regolamentare!

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare, l'onorevole Gianni. Anche a lui rinnovo l'invito alla concisione. Ha facoltà di parlare.

**ALFONSO GIANNI.** Sì: cercherò di corrispondere al suo invito, sia per la brevità, sia per l'aderenza al richiamo al regolamento formulato dal collega Rodotà. Ma qualora mi volesse ascoltare, vorrei dirle che ci tenevo a far conoscere il nostro parere, almeno per due ordini di motivi.

Il primo è che qualora consentisse alla richiesta di altri colleghi, di convocare la Giunta per il regolamento su questa questione grave e delicata, non essendovi noi rappresentati — per decisioni non nostre e che non abbiamo mai gradito — non avremmo modo di farle sentire la nostra voce ed il nostro modesto parere. La seconda ragione è che la questione è estremamente delicata ed importante e mi auguro che non venga sottovalutata. Per questo insisto a favore delle tesi dell'onorevole Rodotà e cioè che la Presidenza della Camera, avendone tutti i poteri, respinga la questione di fiducia posta dal Governo sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate; in caso contrario ciò significherebbe assumere una grave decisione. Noi non siamo semplicemente di fronte all'applicazione di una logica, già di per sé perversa e negativa delle cento o mille fiducie; se fosse così ci limiteremmo, quasi con noia, a registrare una ennesima dimostrazione di debolezza di questo Governo, poiché la richiesta di fiducia trae origine da questo. Invece noi in questo modo ci troviamo di fronte ad un atto grave, da parte dell'esecutivo, che corrisponde ad una violazione dell'intero sistema istituzionale del nostro paese, ad una violazione dei rapporti tra potere esecutivo e potere legislativo, ad una dequalificazione dei ruoli e dei compiti del Parlamento. Potrei sinteticamente così definire l'atto del Governo.

È stato qui richiamato — altri l'hanno detto in modo più analitico — il precedente del 1980. Voglio ricordare la discussione che si tenne in aula il 26 ed il 27 agosto di quell'anno nella quale i vari colleghi intervenuti dissero che in primo luogo il Parlamento svolge un ruolo di garante della Costituzione, ruolo che va rafforzato e non indebolito. Si disse anche che tra i vari organi, che nel sistema istituzionale italiano hanno il compito di tutelare la Costituzione, il Parlamento ha un primato in quanto è eletto a suffragio universale e quindi questo compito non può essere svolto esclusivamente dalla Corte costituzionale. Infine si affermò che per garantire tutto ciò bisogna distinguere

nettamente il ruolo di garante della Costituzione da quelle che sono le scelte politiche o le convenienze di parte, e dunque bisogna sempre disgiungere (occorre perciò muoversi sul piano pratico e regolamentare) i giudizi sulla costituzionalità dagli indirizzi di scelta politica e di fedeltà a questo o quel Governo.

Noi riteniamo questa una questione sostanziale e su di essa intervenimmo allora per bocca dell'onorevole Magri; intervenne anche il collega Rodotà; intervenne persino il collega Zanone. È vero che nell'agosto del 1980 il partito liberale non faceva parte del Governo, mi auguro però che i colleghi liberali presenti in aula mantengano la fedeltà a quei principi costituzionali che il loro segretario ribadì in quella circostanza, dicendo che ogni volta che viene posta la questione di fiducia essa va a svantaggio della funzione e della garanzia costituzionale del Parlamento. Nel 1980 così avvenne, ed avverrebbe in modo più grave nell'attuale circostanza, perché in questo modo noi sanciremmo una situazione in cui solo l'esecutivo sarebbe abilitato ad essere l'unico a disporre come crede del dettato costituzionale. Tutto ciò non rientra — e lo ricordava bene il collega Rodotà — nell'atto di fiducia che questo Parlamento ha votato all'inizio a questo Governo e che eventualmente potrebbe rivotare o meno successivamente. Si tratta qui di materie e di ambiti diversi che, per salvaguardare il sistema democratico del nostro paese, dobbiamo appunto mantenere diversi e separati. Ma non basta richiamare la discussione del 1980, dal momento che sono intervenute delle novità. Innanzitutto ci troviamo di fronte ad una richiesta di fiducia che non è preventiva, poiché la Camera ha già cominciato ad esprimersi su questo disegno di legge in relazione alla sua costituzionalità. Esistono già dei pareri negativi degli organi di questo ramo del Parlamento che il Presidente della Camera deve in qualche modo tutelare; sono stati espressi dei dubbi sulla costituzionalità di parte di questo disegno di legge. Pertanto la riflessione sul ruolo di garanzia della Costituzione è già inizia-

ta in questa Camera: la richiesta di fiducia del Governo la vorrebbe troncata arbitrariamente! Quindi si tratta di una cosa ben più grave.

Altri hanno già ricordato che ci sono state recentemente delle modifiche al regolamento. Anch'io non posso dimenticare le discussioni svoltesi in Giunta per il regolamento e in aula a proposito dell'articolo 96-bis; non posso dimenticare che proprio la discussione su questo articolo portò in maniera generalizzata ad escludere la possibilità della posizione della questione fiducia sulle pregiudiziali di costituzionalità. A supporto di questa mia affermazione dirò che esiste un testo, anche se non approvato, relativo ai lavori preparatori della Giunta per il regolamento. Come gli uffici sapranno bene, si tratta del testo del Comitato ristretto del 1981 che prevedeva una ipotesi di riforma dell'articolo 116 del regolamento con la quale veniva esplicitamente introdotta l'esclusione della questione di fiducia nelle pronunce di costituzionalità ai sensi dell'articolo 96-bis. Per analogia era ovvio che la Camera andasse orientandosi in questa direzione.

Signor Presidente, lei sa troppo bene quale fosse in realtà l'oggetto della discussione sull'articolo 116 del regolamento. Anche da parte delle opposizioni di sinistra venne offerta la disponibilità a riformare quell'articolo e a modificare la previsione del doppio voto: quello palese sulla fiducia e quello a scrutinio segreto in caso di articolo unico del disegno di legge di conversione di un decreto-legge. In cambio (non era un mercanteggiamento, ma una logica razionalizzatrice) volevamo una più precisa e circostanziata codificazione dei casi in cui la questione di fiducia non poteva essere posta. Pertanto volevamo che, nelle questioni di costituzionalità, si distinguessero il ruolo di fedeltà alla Costituzione e quello di fedeltà ad un Governo, trattandosi di cose completamente diverse.

In questo caso siamo di fronte ad un dibattito già iniziato, con forze politiche che si sono già espresse e con linee di tendenza che si sono già formate. Il Pre-

sidente della Camera, di conseguenza, ha gli strumenti politici per contestare che il Governo in questo caso possa porre la fiducia, poichè altrimenti sarebbe una violazione non solo della Costituzione, ma anche di una volontà politica che è venuta costruendosi, sia pure faticosamente, nella Camera, già a partire dalla passata legislatura.

Mi pare che ci siano ragioni in abbondanza per poter assumere una decisione di questo tipo. Ripeto che noi riteniamo improponibile la questione di fiducia sulle pregiudiziali di costituzionalità, poichè in questo modo si lederebbe il diritto-dovere, proprio del Parlamento, ed inalienabile, di esprimere giudizi di fedeltà alla Costituzione. Non sarebbe serio che un Parlamento limitasse l'improponibilità della questione di fiducia a dettagli regolamentari, tralasciando i temi fondamentali su cui è costruito il sistema istituzionale del nostro paese, cioè la Costituzione repubblicana (*Applausi dei deputati del PDUP*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gorla. Ne ha facoltà.

MASSIMO GORLA. Signor Presidente, mirabili rappresentanti del Governo, innanzitutto intendo assumere integralmente le considerazioni svolte dal collega Rodotà all'inizio di questo dibattito. Però, essendo le cose del mondo sempre perfetibili ed essendo infinita la mia presunzione, ritengo opportuno aggiungere qualche mia considerazione.

Innanzitutto a me sembra che varie voci, nel passato e anche recentemente, si siano levate contro l'abuso della decretazione d'urgenza da parte del Governo. Ora assistiamo — non sono un grande esperto di diritto, ma mi sembra che la situazione possa essere descritta in questi termini — ad una profonda manomissione dei procedimenti legislativi sanciti dalla Costituzione e dal nostro stesso regolamento. Infatti, mentre allo stato delle cose la conversione di un decreto-legge è preceduta da una votazione ai sensi dell'articolo 96-bis, oggi il Governo tenta

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

invece la riduzione del procedimento legislativo ordinario ad un qualche cosa di peggiore o di meno tutelare rispetto alla decretazione d'urgenza. È questo il punto, quando si pone la questione di fiducia su una pregiudiziale di costituzionalità. Non entro nel merito di tante valutazioni, ma questo è un fatto. Mi aspetto che per coerenza con questo tipo di esordio si arrivi, magari, a porre la fiducia in forme cumulative rispetto a varie parti dell'articolo medesimo.

Tutto ciò significa ridurre la procedura legislativa ed il modo con cui il Parlamento si rapporta alle proposte del Governo a qualche cosa che mi pare ancora peggiorativo rispetto all'abuso della decretazione d'urgenza.

Se poi me lo consente, signor Presidente, vorrei ricordare che a questa scandalosa richiesta del Governo si arriva, non soltanto dopo che — come è stato già ricordato — vi sono state pronunce di varie Commissioni di questa Camera circa la incostituzionalità di alcuni aspetti di questo disegno di legge, ma soprattutto dopo che il Governo ci aveva già «provato» ed aveva subito le conseguenze dell'articolo 96-bis. Tutto ciò, è semplicemente indecente, dal punto di vista politico; inoltre si aggiunge un precedente che fa diventare la questione di estrema gravità per il modo di lavorare di questa Camera.

Invito i colleghi a riflettere su queste cose, anche perché neppure il mio gruppo è rappresentato nella Giunta per il regolamento. Non so se poi si potrà pensare di ascoltare, in qualche modo, i gruppi esclusi dalla Giunta, quando si arriverà — come io mi auguro — a sottoporre all'esame della Giunta la questione, prima che vengano assunte le decisioni; ritengo comunque che questo aspetto nella sostanza — perché nella forma possano essere fatti diversi «distinguo» — debba essere preso in considerazione. La cosa è di una gravità eccezionale, perché di questo passo non ci saranno più argini all'abitrio delle cose che il Governo pretende di fare in Parlamento.

Non voglio prolungare oltre le mie con-

siderazioni, ma concludo dicendo che questa scandalosa iniziativa del Governo va considerata contestualmente ad altrettante cose di dubbio significato democratico che stanno avvenendo in questi giorni. Non posso entrare nel merito e non voglio andare fuori tema, ma ricordo che dalla questione delle nomine e dagli altri fatti di questi giorni si può trarre una sola conclusione, e cioè che il Governo ha passato il segno dal punto di vista della decenza democratica, e ne deve trarre le conseguenze. Questa è una valutazione di merito, signora Presidente, ma la prego di consentirmela (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Spagnoli. Ne ha facoltà.

UGO SPAGNOLI. Signor Presidente, tralascierò ogni considerazione sulla gravità della decisione politica. Mi si consentirà, però, di ricordare, tra l'altro, che nel porre la questione di fiducia sulla pregiudiziale di costituzionalità il Governo ha dimostrato, oltre tutto, una insensibilità rilevante dal punto di vista costituzionale, perché ha posto la questione di fiducia su una pregiudiziale di costituzionalità su un provvedimento che era già stato bocciato, sia pure per considerazioni diverse, da questa Camera proprio su una questione di costituzionalità.

Non voglio neanche tornare sull'argomento di fondo, al quale ha fatto cenno il collega Rodotà, dell'incompatibilità profonda, da un punto di vista concettuale, tra controllo di costituzionalità, che è un controllo di conformità al sistema, all'ordinamento, e fiducia, che riguarda la fedeltà all'indirizzo politico.

Non è possibile una sovrapposizione della fiducia rispetto al controllo di costituzionalità, proprio perché questo è pregiudiziale rispetto a qualsiasi altro momento, anche a quello che riguarda il richiamo da parte del Governo alla fedeltà al suo programma.

Voglio soffermarmi brevemente, signor Presidente, sul fatto che questa incompatibilità tra questione di fiducia e controllo

di costituzionalità è divenuta particolarmente evidente con il regolamento del 1971. Nel dibattito del 1980, larga parte della discussione ha fatto riferimento ad un precedente del 1966 o 1967, cioè ad un precedente che venne assunto in costanza di un regolamento diverso. E voglio ricordare che in quel regolamento non esisteva la distinzione tra pregiudiziale di merito e pregiudiziale di costituzionalità. Nella sostanza, cioè, la pregiudiziale di costituzionalità veniva assorbita nella pregiudiziale di merito, senza nessuna distinzione, a prescindere da quelli che poi erano gli argomenti, che attenessero o meno a questioni di costituzionalità.

Nel regolamento del 1971 — ecco il dato di novità — si fa una distinzione netta tra pregiudiziale di merito e pregiudiziale di costituzionalità; si dà cioè una specifica, particolare, netta autonomia alla pregiudiziale di costituzionalità, che non rientra più nel merito, che non rientra più nella valutazione politica, e si separa anche dal punto di vista del voto la pregiudiziale di costituzionalità da quella di merito. Che cosa vuol dire? È un fatto del tutto casuale? È puramente una questione terminologica o si è voluto dare al controllo di costituzionalità una particolare, sensibile autonomia, che lo scindeva rispetto al giudizio politico e rispetto al momento del confronto sulla coerenza con i programmi politici, dandogli quindi una posizione profondamente diversa?

Questo è tanto vero che, poi, quando siamo andati — e questo è, secondo me, il punto determinante — all'innovazione dell'art. 96-bis, cui molti colleghi hanno fatto riferimento, ci siamo trovati non solo dinanzi al fatto che per la prima volta la questione di costituzionalità veniva espressamente regolata, sia pure con riferimento all'articolo 77 della Costituzione, ma anche dinanzi al fatto che veniva regolata con un impianto e con una impostazione di carattere più ampio e generale. Era non solo una regolamentazione specifica di una situazione particolare, ma era anche un'inquadratura del più generale problema della possibi-

lità di porre la questione fiducia sulle pregiudiziali di costituzionalità, anche al di là dell'articolo 77 della Costituzione. E questo è tanto vero, onorevoli colleghi, che, se andiamo a leggere la relazione con cui l'onorevole Andò presentò tale innovazione (che non fu approvata subito, si badi, ma dopo che la Giunta per il regolamento esaminò gli emendamenti che erano stati presentati), vediamo che egli, che rappresentava il pensiero di tutta la Giunta, affermò sul punto specifico (si rifletta su questo, perché contano anche le nostre decisioni e lo spirito con cui le adottiamo) che, «in una materia delicata come quella della pregiudiziale costituzionale, sia pure con riferimento alla questione dell'articolo 77, bisogna evitare che in una simile occasione il Governo stesso sia indotto a chiamare a raccolta la maggioranza per riscuotere una solidarietà politica che la materia, a nostro giudizio, non merita di sollecitare». Aggiungeva ancora l'onorevole Andò: «Introdurre, a fronte di queste preoccupazioni, lo scrutinio segreto appare quindi significativo non tanto con riferimento alle modalità della votazione, ma a ciò che essa sottende, cioè all'impossibilità di porre la questione di fiducia. In tal modo credo si affronti e si risolva una delle più gravi perplessità che da sempre la materia riformata o da riformare aveva suscitato, anche se ci rendiamo conto che bisogna ritornare sull'argomento in occasione della modifica dell'articolo 116 del regolamento». Questo disse, quindi non riferendosi solo all'articolo 77 bensì ad una questione più ampia che si risolveva in quel momento con una decisione secondo la quale, attorno alle questioni di costituzionalità, il Governo non poteva chiamare a raccolta la sua maggioranza.

Ecco, questi sono gli argomenti — limpidi — di una evoluzione che si è compiuta dal vecchio regolamento in poi, passando per il regolamento del 1971 e per le modifiche che abbiamo approvato recentemente. Essi confermano la necessità di verificare, con attenzione, con meditazione e con scrupolo, data l'importanza della

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

questione (il cui carattere di costituzionalità è evidente), la rilevanza di questo problema ed il modo con cui dobbiamo affrontarlo in un momento così importante (*Appalusi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, i richiami al regolamento formulati dai deputati intervenuti fino a questo momento sull'ammissibilità della posizione della questione di fiducia su una pregiudiziale di costituzionalità erano già stati sollevati — come hanno ricordato gli onorevoli Rodotà, Pazzaglia ed altri — non molto tempo fa. Dopo ampia discussione, il problema fu risolto dalla Presidenza nella seduta del 26 agosto 1980, nel senso della ammissibilità.

In quella occasione, per altro, manifestai le mie riserve sulla opportunità politica della posizione della questione di fiducia su una pregiudiziale di costituzionalità, riserve che desidero ribadire con molta forza anche in questa occasione.

Desidero inoltre dire che, a mio personale avviso — e sottolineo «a mio personale avviso» — non sussistono ragioni (neppure quelle autorevoli addotte in riferimento all'introduzione dal 1° dicembre 1981 dell'articolo 96-bis) tali da modificare la decisione assunta nella seduta del 26 agosto 1980.

Poiché, per altro, per gli argomenti addotti rilevo che vi sono diffuse, e forse più che diffuse, perplessità sulla questione, ritengo opportuno convocare la Giunta per il regolamento, che è un organo di consultazione del Presidente della Camera (non va dimenticato che solo al Presidente spetta, in via esclusiva il potere di convocare la Giunta stessa).

Sospendo pertanto la seduta e convoco immediatamente la Giunta per il regolamento nella sala della biblioteca del Presidente.

**La seduta, sospesa alle 17,45,  
è ripresa alle 19,30.**

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, poiché la Giunta per il regolamento non ha

ancora concluso i suoi lavori, ritengo — per non far attendere troppo a lungo l'Assemblea — che a questo punto sia opportuno che la seduta della Camera riprenda e che si passi all'illustrazione delle questioni pregiudiziali; rinverò quindi a domani, con inizio alle 15,30, il seguito del dibattito e riunirò nuovamente la Giunta per il regolamento affinché concluda i suoi lavori.

L'onorevole Tassi ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale di costituzionalità Guarra.

**CARLO TASSI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo: non è un *lapsus linguae* il fatto che non abbia attribuito al rappresentante del Governo, di questo Governo, la qualifica di onorevole che pure competerebbe al ministro Nicolazzi, deputato e collega di questa Camera, o la qualifica di signore, che pure competerebbe a qualsiasi cittadino cui ci si rivolga. Infatti, in questo momento, il Governo presieduto dal Presidente Craxi non ha niente di onorabile e niente di signorile (forse, di Signorile ha solo il ministro dei trasporti...); perché, veramente, è inconcepibile che un Governo abbia posto la questione di fiducia su un problema di costituzionalità, quasi a mettere l'antitesi tra la fiducia nel Presidente e nel suo Governo, e l'eventuale strappo alla Costituzione, e lo strappo fatto oggi è veramente grave, con il progetto in discussione, anche nella nuova edizione riveduta e per altro notevolmente scorretta, trasmessa dalla Commissione e proposta dal relatore nella versione attuale. *Ictu oculi*, dobbiamo rilevare una precisa violazione dell'articolo 79 della Costituzione: fin dalla prima presentazione del disegno di legge governativo, sulla scorta di quanto già avevamo esposto in merito alla scelta fatta dal Governo con il precedente decreto-legge, poi decaduto, avevamo sostenuto e sosteniamo essere una riserva alla legge delegata e quindi alla prerogativa presidenziale, la possibilità di amnistia nella forma propria od impropria che sia, vale a dire a mezzo di provvedimento sovrano per l'estinzione dei reati.

Non ha assolutamente senso, è un fuor d'opera, una contraddizione dei principi di procedura penale e di diritto penale, voler parlare, in fattispecie come l'attuale, di oblazione. All'articolo 162 del codice penale ed anche nella novella del 162-bis, è prevista l'oblazione come strumento di estinzione del reato; ma la condizione perché l'oblazione possa operare, è che la previsione legislativa dell'oblazione stessa preceda i fatti che eventualmente diventano contravvenzionali in quanto commessi in violazione di una precisa norma penale. Viceversa un provvedimento, che intervenga successivamente alla commissione dei fatti, o è di depenalizzazione, cioè di abrogazione di una norma che prevede un comportamento delittuoso e contravvenzionale, attraverso la volontà dell'organo sovrano di eliminare la norma incriminatrice, oppure non lo è; nel caso in oggetto questa situazione non si è verificata perché le norme penali restano vigenti, perché il comportamento resta penalmente sanzionato. Si vuol quindi contrabbandare uno strumento di oblazione di tipo amministrativo, facendo in modo che esso abbia per conseguenza e per disposto di legge l'eliminazione del comportamento penalmente rilevante. Ecco perché è dimostrato come la scelta del Governo sia in aperta violazione dell'articolo 79 della Costituzione il quale prevede che il Presidente della Repubblica, quale potere sovrano, possa, su delega della Camere, emanare un provvedimento di amnistia. Tale amnistia sarà propria, se avverrà prima della sentenza passata in giudicato, o impropria in caso contrario. Noi, seguendo la tesi del ministro della giustizia e del ministro del lavoro, abbiamo addirittura la formulazione di un articolato che prevede una oblazione con gli stessi effetti dell'amnistia impropria, visto che all'articolo 33 si prevede la possibilità di ottenere la cessazione degli effetti penali una volta eseguita l'oblazione, anche se è intervenuta una sentenza passata in giudicato. Quindi violazione aperta dell'articolo 79 della Costituzione, viola-

zione aperta dei poteri sovrani del Presidente della Repubblica con espropriazione dei poteri del medesimo. Violazione aperta anche nel contenuto perché, spigolando qua e là nella legge, troviamo diverse volte che il comportamento in violazione delle norme edilizie comporta l'abbattimento e le sanzioni sulla costruzione abusiva e l'acquisizione gratuita dell'area. Al comma terzo dell'articolo 42 della Costituzione si dice che la proprietà privata può essere espropriata esclusivamente per interesse pubblico generale e dietro indennizzo. Qui invece avremo una sorta di confisca impropria, di una parte cioè che resta completamente diversificata dall'oggetto del reato contravvenzionale; cioè un'eventuale costruzione edilizia abusiva, che viene a far parte del compendio del patrimonio comunale è espropriata e quindi acquisita gratuitamente senza che possa essere considerata corpo di reato, perché non è l'oggetto, né lo strumento o il mezzo materiale con il quale viene commesso il reato stesso. Tale costruzione abusiva non si può poi neanche considerare come conseguenza del reato, in quanto non rientra nella fattispecie prevista dal codice di procedura penale. Vi è in sostanza un'ulteriore sanzione in aperta violazione dell'articolo 42 della Costituzione.

Altrettante gravi perplessità, anche per chi come il sottoscritto, non è regionalista o filoregionalista, sorgono in ordine alla normativa che attiene alle competenze regionali. Siamo perfettamente d'accordo che l'articolo 117 della Costituzione richiama la competenza esclusiva delle regioni in materia urbanistica, quindi si potrebbe disquisire che la materia non è quella edilizia. Numerose modifiche alla normativa, già adottate in numerose regioni sia a statuto speciale sia a statuto ordinario, sono però contenute nell'articolato del disegno di legge n. 833. Queste norme sono in aperta violazione delle competenze regionali tutte le volte che impongono alle stesse regioni l'obbligo di assumere determinate normative secondo principi che sono in aperta violazione del-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

le scelte già effettuate dalle regioni a norma dei loro statuti. Pertanto non è possibile da parte del potere legislativo statale non tenere conto che esiste una riserva costituzionale a favore di tutte le regioni, ed in particolare di quelle a statuto speciale.

Ci rendiamo perfettamente conto (e vorremmo che così fosse) che questo disegno di legge sarebbe assai opportuno che avesse il carattere di legge-cornice; sarebbe stato quanto mai utile che il Governo avesse approfittato di questa occasione per attuare una prima riforma, senza parlare di grandi riforme, come è solito fare chi siede a palazzo Chigi. Avrebbe potuto avviare una piccola riforma nel settore edilizio, per dotare di una opportuna cornice l'intero ordinamento delle norme giuridiche che regolano questa materia in tutto il territorio nazionale, mantenendo il rispetto delle competenze urbanistiche delle regioni.

Ma questa è stata un'occasione mancata! La nostra proposta di legge, invece, ha rispettato — nonostante che il relatore non lo abbia capito o voluto capire — sia la normativa contenuta nell'articolo 60 sia quelle degli articoli 42 e 117. Essa partiva da ben diverse premesse; non si trattava di un'amnistia data a coloro che avessero richiesto la sanatoria, ma di una semplice riapertura dei termini per chi voleva ottenere la concessione. In questo modo, quale effetto collaterale, avendo ottenuto legittimamente e regolarmente la concessione, si sarebbe verificata la conseguenza della assoluzione in fatto sotto il profilo penale e penalistico del comportamento illecito. Infatti, in quel momento non sarebbe più stato reato, avendo ottenuto la concessione a norma di legge.

Non ritengo, a questo punto, di dover impegnare oltre la attenzione degli onorevoli colleghi, dell'onorevole Presidente e del rappresentante del Governo (senza onorevole e senza signore), dal momento che non è proprio il caso!

Il giudizio politico che potrà essere espresso sul comportamento del Governo lo darà certamente l'opinione pubblica nei prossimi giorni (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

### Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

*dalla I Commissione (Affari costituzionali):*

LABRIOLA ed altri: «Norme sulla estensione del regolamento di giurisdizione ai giudizi amministrativi» (1118);

ARMELLINI ed altri: «Norme in materia di adozione e di affidamento» (283);

*dalla VIII Commissione (Istruzione):*

CASATI ed altri: «Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" di Milano» (568); FERRI ed altri: «Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" di Milano» (726); SERVELLO ed altri: «Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" di Milano» (774), *approvati in un testo unificato e con il titolo: «Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" di Milano» (568-726-774).*

### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Gianni ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale Cafiero.

ALFONSO GIANNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, trovo un po' sconsolante dover tornare sulle ragioni di incostituzionalità di questo provvedimento, sia perché pende su di noi la spada di Damocle della posizione della questione di fiducia, che rende forse inutile questa illustrazione (anche se ci auguriamo che il Presidente decida diversamente) sia

perché non è la prima volta che discutiamo, a breve distanza di tempo, in quest'aula o in Commissione, del carattere palesemente incostituzionale di provvedimenti che portano la firma del ministro Nicolazzi.

Ancora una volta ci troviamo ad illustrare le tante ragioni di incostituzionalità che rendono questo disegno di legge un vero e proprio *monstrum* giuridico, che, in effetti, potrebbe essere portato quale esempio negativo di come non debbono essere fatte le leggi.

Senza ricordare i singoli articoli della Costituzione che in questo caso vengono violati, sarebbe sufficiente ricordare i duri pareri espressi dalle Commissioni I e IV della Camera, oppure che non molto tempo fa lo stesso Consiglio dei ministri era stato convocato per correggere la più macroscopica illeggittimità costituzionale — quella relativa all'amnistia — e quindi con un'esplicita ammissione di colpevolezza da parte del Governo, poi rapidamente accantonata solo in nome del drammatico *deficit* di bilancio.

Bastano allora pochi cenni per richiamare le principali ragioni che ci hanno indotto a formulare una pregiudiziale di costituzionalità. Cominciamo pure con la materia penale, che è certamente la più scandalosa. La nostra Costituzione — come è noto —, a tutela della certezza del diritto e dell'uguaglianza dei cittadini, riserva il potere di concedere l'amnistia o l'indulto al Presidente della Repubblica, seppure su delega del Parlamento. In questo caso, invece, inventando una sanatoria eccezionale degli illeciti edilizi e collegando ad essa l'estinzione dei reati connessi, si prefigura una sorta di amnistia in forma breve, priva di ogni garanzia e assolutamente inconcepibile sul piano giuridico.

Infatti, come è già stato rilevato in Commissione giustizia, il riferimento all'oblazione, come causa estintiva del reato, è del tutto fuori luogo. Nel caso che abbiamo di fronte non si tratta, infatti, di introdurre una nuova causa di estinzione in via permanente, valida per tutti i cittadini che violino le medesime norme o che

si trovino nella medesima situazione, bensì di risanare *una tantum* i reati commessi fino ad una certa data, con l'intenzione di chiudere pagine assai spiacevoli della nostra storia recente, in un modo che ricorda il famoso *scurdammoce o' passato* di certe canzoni popolari.

Questa, come i colleghi sanno bene, è proprio la caratteristica del provvedimento di amnistia, e non ci sembra serio giocare con le parole, quando sono in discussione il rispetto della legge penale e le prerogative della Presidenza della Repubblica.

D'altra parte lo scandalo di questo progetto di legge non si ferma qui: il colmo si raggiunge infatti quando si scopre che anche chi non potrà ottenere la concessione in sanatoria — per esempio perché ha costruito abusivamente in una zona protetta — potrà farla franca e vedrà cancellate persino le pene già irrogate con una sentenza passata in giudicato, se solo rinuncerà alla restituzione dell'anticipo da lui versato alla pubblica amministrazione. Siamo, in questo caso, ad una vera e propria «autogestione della pena». Insomma il «palazzinaro», pur consapevole di essere responsabile di illeciti edilizi, tanto gravi da non potere ottenere in alcun caso la sanatoria, si farà tranquillamente i propri calcoli e deciderà se gli conviene giocare la carta offertagli dalla legge, imponendo la sospensione dell'azione penale e l'estinzione dei reati commessi, oppure continuare allegramente la propria attività speculativa.

Questo rilievo ci induce a sottolineare anche un'altra questione di estrema gravità. Il disegno di legge in esame pare infatti diretto ad incentivare i comportamenti scorretti non solo dei proprietari e costruttori, bensì della stessa pubblica amministrazione. I colleghi ricorderanno l'incredibile infortunio dell'articolo 40, presentato inopinatamente il 20 dicembre scorso per assicurare l'impunità a tutti gli amministratori corrotti. Allora il relatore si giustificò attribuendo la paternità dell'articolo niente meno che a qualche tipografo troppo fantasioso (mentre i rappresentanti della maggioranza nella I e

nella IV Commissione difendavano l'articolo, suggerendo semmai una «migliore formulazione»). Non si può, però, negare che la logica di quella norma pervada, in realtà, l'intero disegno di legge. Che cosa vuol dire infatti che sono estinti anche i reati commessi in concorso con l'abuso edilizio? Ci sembra, onorevoli colleghi, che il testo violi dunque non solo gli articoli 79 e 112 della Costituzione, bensì anche il principio del «buon andamento e imparzialità dell'amministrazione pubblica», tutelato dall'articolo 97 della Carta costituzionale.

Ancora, fin dal primo clamoroso tonfo del precedente decreto-legge sull'abusivismo, numerosi esponenti della maggioranza, primo fra tutti il ministro per l'ecologia, si sono affannati ad assicurare l'opinione pubblica che il nuovo testo sarebbe stato più rispettoso dei principi di tutela dell'ambiente naturale e del patrimonio storico-artistico, di cui all'articolo 9 della Costituzione.

Certamente il nuovo testo è meno brutale del precedente — che infatti venne bocciato dalla Camera —; ma abbiamo proprio l'impressione che la tutela di quei beni, che dovrebbero essere costituzionalmente protetti, è più illusoria che reale. Già lo specifico riferimento ai vincoli di inedificabilità è assolutamente insoddisfacente, perchè lascia larghissime maglie per nuovi interventi speculativi; ma le immediate conseguenze che il testo, ancora non approvato, ha provocato in alcune delle zone di massimo interesse paesaggistico si incaricano di evidenziare la logica perversa del provvedimento. Le decine e decine di nuove costruzioni abusive, dalla penisola sorrentina al Parco dell'Appia antica sono la prova clamorosa di come il provvedimento di sanatoria sia stato inteso dai costruttori senza scrupoli come una sorta di «licenza per delinquere», tanto più che l'estinzione dei reati, conseguita anche da chi non otterrà la sanatoria, consentirà a chi ha commesso gli abusi più gravi di sfuggire, per esempio, alle condanne inflitte per «danneggiamento del patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale», di cui all'articolo 733

del codice penale, o per «distruzione o deturpamento di bellezze naturali», di cui al successivo articolo del codice penale.

Vi sono altri due aspetti che meritano, a mio avviso, di essere sottolineati, pur non esaurendo la lunga lista delle violazioni della Costituzione che questo disegno di legge contiene. Il primo riguarda il problema ed il comportamento degli enti locali e delle regioni, le cui competenze vengono qui illegittimamente compresse, in aperta violazione del dettato costituzionale, ma seguendo una linea che pare ormai essere quella degli ultimi governi. Per i comuni, per di più, si realizza un danno grave e diretto, dato che gli amministratori locali saranno costretti ad approntare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria per gli insediamenti abusivi «sanati», mentre il ricavato del provvedimento straordinario di sanatoria sarà diretto nella quasi totalità a sanare una parte del deficit del bilancio statale. Insomma, la norma, mentre consente a chi ha violato leggi e regolamenti di regolarizzare la propria posizione, non si occupa di garantire ai comuni il versamento di quegli «oneri di urbanizzazione» che a suo tempo i costruttori abusivi hanno allegramente evaso. Questo non solo è un duro colpo a tutte le amministrazioni locali, ma è una palese violazione di quei doveri di solidarietà economica e sociale, solennemente richiamati dall'articolo 2 della Costituzione, che sono all'origine della ripartizione degli oneri di urbanizzazione a norma della famosa legge n. 10 del 1977. Si potrebbe aggiungere in questo ragionamento — anche se si tratta di questione di merito — che il riferimento al valore venale per ogni atto di espropriazione, introdotto all'articolo 25, primo comma, lascia prefigurare la completa paralisi di ogni attività urbanistica e di programmazione del territorio da parte dei comuni, discostandosi tra l'altro dalle indicazioni che la Corte costituzionale fornì con le sentenze n. 55 del 1968 e n. 5 del 1980.

L'ultima questione che mi permetto di rilevare riguarda la disparità di trattamento che il testo in esame introduce tra proprietari e costruttori. Già in occasione

del condono tributario notammo la perversa tendenza a premiare chi più aveva evaso; anzi, questa pare essere una costante della nostra legislazione. Anche nel campo della legislazione sui pentiti è così: chi ha commesso più delitti, più riceve un premio nello sconto della pena. In questo caso, il proprietario o l'imprenditore che ha rispettato leggi, regolamenti e piani regolatori sarà penalizzato, e subordinato agli interessi dello speculatore, del concorrente senza scrupoli. Infatti, da un lato, chi ha costruito illegalmente in un terreno acquistato per poche lire, a prezzo agricolo, sarà posto sullo stesso piano di chi ha dovuto affrontare costi ben più elevati per rispettare la normativa vigente e i piani particolareggiati; dall'altro, il proprietario «onesto» si vedrà con tutta probabilità sacrificato, fino all'espropriazione, per permettere al suo collega «abusivo» di rientrare nella legalità, a mezzo della modifica dei piani regolatori. C'è dunque una clamorosa violazione dell'articolo 3, per quanto concerne l'uguaglianza dei cittadini, dell'articolo 41, per il limiti all'iniziativa economica privata, e dell'articolo 42 della Costituzione, per quanto riguarda la tutela della proprietà privata.

Ecco dunque, onorevoli colleghi, alcuni argomenti (e non sono davvero tutti, ma sarebbe noioso e pedante elencarli) che ci hanno indotto a presentare una eccezione di costituzionalità. Le modifiche che la maggioranza intende apportate a questo testo, e che trapelano dalle dichiarazioni fatte da responsabili di settori della maggioranza e dalla stampa di oggi, riguardanti, ad esempio, una rateizzazione dell'oblazione, non sono tali da diminuire il carattere scandaloso di questa legge, anzi addirittura l'aumentano, perché in questo modo viene persino meno quella giustificazione (che per noi, tuttavia, è una pezza d'appoggio, non una giustificazione reale) che consiste nel dire: siamo forse andati al di là del dato costituzionale, ma l'abbiamo fatto per esigenze immediate di introito di bilancio.

In questo modo, invece, la natura perversa, anticostituzionale e di regalo ad

alcuni ben individuati settori che fanno parte di un blocco di potere (che è poi quello dominante) appare in tutta la sua chiarezza e con i contorni di classe che la demagogia delle forze di maggioranza non può sperare di farci dimenticare.

Ecco quindi le ragioni per cui raccomandiamo alla Camera l'approvazione di questa eccezione di costituzionalità, ricordando come su questo argomento già ci siamo più volte espressi, ricordando altresì i pareri negativi della maggioranza delle Commissioni di questa Camera e ricordando infine che qui siamo di fronte non semplicemente ad un atto qualsiasi, ma ad una modificazione dell'assetto istituzionale del nostro paese. Se diventasse prassi la possibilità di porre la questione di fiducia sulle pregiudiziali di costituzionalità c'è da domandarsi di che cosa si discute nella Commissione per le riforme istituzionali che lavora in un altro palazzo, mentre qui a Montecitorio, si fa strame della Costituzione e si cambiano palesemente le regole del gioco per difendere alcuni interessi (*Applausi dei deputati del PDUP*).

**PRESIDENTE.** L'onorevole Loda ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale Spagnoli, di cui è cofirmatario.

**FRANCESCO LODA.** Signor Presidente, colleghi, credo risulti, a questo punto, ancora opportuno illustrare le ragioni della pregiudiziale che il nostro gruppo ha presentato, che tendono ad evidenziare il fatto che, ponendo la fiducia, il Governo si vorrebbe sottrarre ad un responsabile controllo del Parlamento.

Ed ancora più motivata si rivela la nostra preoccupazione per le scelte che, con il disegno di legge in esame, il Governo ha effettuato, scelte che si intrecciano e, in qualche misura, conseguono ad un metodo di Governo che ha seguito, su questo terreno così delicato, prima la strada del decreto (che il Parlamento ha respinto), poi la strada della fiducia.

Oggi, come allora, ci troviamo di fronte alla medesima distorsione profonda del

nostro sistema costituzionale: una sanatoria dei reati edilizi urbanistici collegata alla corresponsione di una certa somma a titolo di oblazione.

L'obiettivo di una pronta raccolta di denaro fresco per le casse dell'erario si rivela, anche per la scelta compiuta, questa scelta, pericolosamente illusorio, e rende più grave la contraddizione costituzionale.

Si contesta la natura di amnistia del provvedimento di sanatoria adottato, ma le obiezioni si rivelano non fondate. E lo confermano gli articoli 33, 34 e 35, che disciplinano in modo diretto e indiretto le condizioni e i meccanismi di estinzione dei reati urbanistici ed edilizi. In particolare lo conferma in modo inequivocabile il disposto dell'articolo 34, che stabilisce, qualora l'abuso non sia risultato sanabile, l'estinzione del reato mediante oblazione e l'estinzione degli effetti penali di eventuali giudicati.

Ora proprio questo è il punto, ed esso è stato già al centro di un vivace dibattito, sia nella Commissione di merito, sia nella Commissione giustizia che ha rilasciato il noto parere, sia nella Commissione affari costituzionali, dove l'argomento è stato affrontato e dibattuto non trovando la maggioranza di quella Commissione disponibile ad impegnative indicazioni in questo senso, e dove ogni tentativo ragionevole era pur stato fatto da parte nostra nell'indicare soluzioni che riuscissero in qualche modo a conciliare le esigenze portate dal Governo, con riferimento ad iniziative relative ad una situazione edilizia ed urbanistica pregressa, sulla quale intervenire per poter affrontare in modo nuovo le questioni legate al governo del territorio e, in particolare, al governo delle costruzioni, soluzioni che non si è inteso in alcun modo, da parte della maggioranza recepire.

È il punto di fondo che ancora oggi noi poniamo con forza. La questione della procedura amnistiale, non è, colleghi, questione formale, ma che attiene al rispetto di alcuni canoni fondamentali di ordine costituzionale e ordinamentale.

Perché il Costituente ha previsto per

l'amnistia una legge di delega, da parte delle Camere, al Presidente della Repubblica? Perché ha costruito questo sistema di complessi equilibri, di attribuzioni e di funzioni tra gli organi dello Stato e perché, nel nostro caso, la legge di delegazione che l'articolo 79 prevede per l'amnistia dei reati è una legge necessaria, non eludibile. Il che evidenzia il ruolo non eludibile del Parlamento nella assunzione delle scelte di politica penale, attinenti alla estinzione di determinati reati. E su questo chiama una necessaria e convergente attribuzione di potere al Presidente della Repubblica, potere che è, al tempo stesso, di garanzia, di controllo e certo anche di convergente decisione.

Se questa è la natura del complesso procedimento costituzionale, non v'è dubbio che la non osservanza di tale procedura si riveli non un dato meramente formale, ma un dato di profondo rilievo costituzionale e di profondo rilievo politico.

Certezza del diritto: anche questo lo misuriamo proprio esaminando il disegno di legge in questione, la farraginoso ipotesi normativa che è sottoposta all'esame delle Camere.

Non a caso, avendo eluso il punto di riferimento, non eludibile, della procedura amnistiale, ci si è trovati a dover prospettare una serie di disposizioni e una disciplina in cui troviamo inaccettabili commistioni di competenze amministrative, in cui in realtà, mascherata da una incerta intenzione di rigore, vi è l'intenzione di aprire la strada ad una indeterminata sanatoria, che ancora una volta nella sua indeterminatezza viene a discriminare chi più può da chi meno può proprio sul piano della corresponsione delle oblazioni in sede amministrativa.

Dunque una cosa sola è certa, e cioè che gli effetti penali di questa procedura che, nelle forme che si è detto inerenti alla corretta procedura di delega per l'amnistia, sono di competenza esclusiva dello Stato, qui troviamo commisti ed affidati in gran parte all'accertamento amministrativo e dove il dato conclusivo, unico e certo è che di fronte all'oblazione

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

si ha una indiscriminata estinzione del reato e dei suoi effetti penali. In effetti qual è il meccanismo previsto? Il meccanismo è quello riassunto nei tre articoli che prima ricordavo, nei quali tutto è lasciato indeterminato e, in qualche misura, discrezionale; nei quali l'unico dato certo è la sanatoria, inammissibile sul piano penale, operata con le seguenti forme. L'articolo 32 prevede, dietro presentazione di istanza di oblazione e pagamento di un acconto, la sospensione dell'azione penale. Indi l'articolo 34 prevede, comunque, una sanatoria mediante estinzione dei reati e degli effetti penali anche quando la procedura amministrativa non abbia potuto sanare l'abuso. Inoltre, anche per gli abusi non sanabili — parlo dell'articolo 35, primo comma — là dove addirittura, attraverso la dizione «in ogni altra diversa ipotesi di abusivismo» (che, come voi ben capite, è davvero una norma di indiscriminata apertura), si consente l'accesso alla oblazione, e per di più anche oltre i termini previsti, gravata solo nel *quantum* della corresponsione oblativa; e attraverso l'oblazione, anche per questa via, ritornando al disposto dell'articolo 34, si arriva alla estinzione dei reati e degli effetti penali.

Vedete, colleghi, attraverso quale tortuoso tracciato di disposizioni, si è proceduto anche a fronte delle più controllate, consapevoli e responsabili obiezioni che venivano da più parti, non solo della Camera, ma anche fuori di qui, da fonti qualificate di carattere culturale e scientifico che hanno messo a nudo non solo gli aspetti morali di questa operazione politica, ma anche gli aspetti più squisitamente pratici, pertanto noi torniamo a sottolineare il carattere davvero pregiudiziale di questo aspetto della questione.

Non si è voluta seguire la via maestra, quella cioè di dare certezza di comportamenti sia ai cittadini sia agli organi dello Stato, nel rispetto delle competenze e delle attribuzioni costituzionali. Ma se questo è grave per il passato, anche in quella che si è presentata come una operazione volta al futuro, per razionalizzare e in qualche modo rendere più governabile il

processo dell'edificazione urbanistica, noi troviamo nodi non risolti, o peggio mal tagliati.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
VITO LATTANZIO

FRANCESCO LODA. E anche qui noi ci misuriamo con una contraddizione costituzionale, che è già stata richiamata, e che io qui, brevemente voglio ricordare: nella nostra pregiudiziale si è infatti richiamata la contraddizione con l'articolo 112 della Costituzione, che sancisce l'obbligatorietà dell'azione penale. Anche qui, ancora una volta sul terreno dell'ambiguità delle soluzioni oblique e commiste di competenza amministrativa e di competenza giurisdizionale, in realtà si è caricato sul procedimento amministrativo, sulle scelte e sulle decisioni amministrative, ciò che ad esse non compete. E ciò senza avere (come dire?) il coraggio di una scelta, tutta da discutere, assai problematica, ma che certamente sarebbe aperta a un ventaglio di soluzioni possibili, volte a individuare le zone di possibile decriminalizzazione, e quelle, viceversa, di mantenimento di una sanzione penale e della corrispondente giurisdizione: anche qui si è alterato di nuovo il procedimento. Di fatto, con l'articolo 18 — che si ricollega agli articoli 6 e 13 di questo provvedimento, che coprono una vasta area di infrazioni penali e come tali lasciate nel nostro ordinamento, con la loro particolare e specifica valenza —, in realtà, si viene di fatto a paralizzare l'azione penale e anche il magistrato, con la non azionabilità dell'accertamento penale (o con la sospensione, o l'estinzione dello stesso), demandata in realtà a provvedimenti di natura amministrativa.

Ed ancora, colleghi — e mi avvio alla conclusione — quando si scelgono strade sbagliate su punti nodali di un provvedimento, e che non a caso sono oggi qui raccolti a titolo di pregiudiziale, proprio per questo loro saliente e non eludibile carattere, è chiaro che altre conseguenze ne discendono. Certo, sono state raccolte,

nel provvedimento in esame, alcune critiche che erano venute al primo decreto-legge, e ne abbiamo preso atto. Certo, si è recuperato un momento legislativo che, meno profondamente che non nel precedente decreto-legge, viene a compromettere ed a violare le competenze regionali. Però non c'è dubbio che, avendo mantenuto questa scelta così dissennata, per quanto riguarda il governo degli effetti penali, passati e futuri, anche l'autonomia e la competenza regionale ne sono nuovamente colpite. E per quali motivi, onorevoli colleghi? Ma per un motivo abbastanza semplice; perché, risolvendosi queste misure di sanatoria edilizia in una mera raccolta di denaro fresco, come dicevo, per le casse dell'erario, la materia viene sottratta totalmente al controllo delle regioni, costituzionalmente riconosciuto e sancito, e non solo, badate, dall'articolo 32 (anche se quell'articolo 32 certamente ne è il momento saliente e più indicativo).

È pacifico, infatti, che lo Stato, a mezzo del Parlamento e nelle forme che abbiamo rivendicato, abbia competenza in materia di regolamentazione degli effetti penali di un condono edilizio o di un'azione di sanatoria, con la possibilità di usare, nella legge di delegazione, certi e non eludibili elementi discretivi fra le varie situazioni su cui si vuole intervenire in via di amnistia o in via di condono. Al contrario, tutta la materia più squisitamente attinente ai profili amministrativi e finanziari del provvedimento, che sono ai primi direttamente collegati, deve necessariamente essere riservata all'ente regione, che in questo modo viene ad essere colpito due volte, sotto il profilo delle sue competenze e sotto quello, non irrilevante, come ci ha insegnato anche di recente la Corte costituzionale, dell'autonomia finanziaria.

È per questi motivi, onorevoli colleghi, che abbiamo posto all'attenzione della Camera la pregiudiziale di costituzionalità, non per esigenze formali, ma per esigenze politiche. In un momento in cui è viva l'attenzione ai problemi istituzionali, noi crediamo che questo metodo di governa-

re, queste così frequenti — tanto da divenire prassi — dimostrazioni di non buon governo o, nel senso costituzionale del termine, di cattivo governo, non siano un viatico affidabile di credibilità per quelle forze della maggioranza che sono apparse sino ad oggi le più ostinate nel portare avanti certe scelte e certe linee di comportamento anche rispetto alle prerogative ed alle competenze del Parlamento, e più in generale per quanto riguarda i rapporti tra Parlamento e Governo.

Sono questioni di metodo e di stile di governo nonché di coerenza costituzionale che mettono davvero — non retoricamente — a nudo quei problemi di riforma cui tutti si mostrano interessati.

Se uno dei contenuti di questa nostra esigenza è anche quello di dare certezza giuridica — elemento questo che costituisce uno dei tradizionali classici punti di riferimento della tradizione liberale e democratica tanto cara a molte forze di questa Camera e a cui anche noi crediamo davvero — non possiamo davvero pensare che provvedimenti come questi vadano in quella direzione dal momento che, come crediamo di aver dimostrato, in questo provvedimento troviamo tutto tranne che certezza del diritto, e quindi affidabilità per il comportamento dei cittadini.

Non vogliamo usare parole polemiche nei confronti del relatore di questo provvedimento. Ha fatto del suo meglio per presentare in termini decenti ciò che, sotto alcuni aspetti assai rilevanti, decente non era; ma crediamo che le sue conclusioni siano un po' ardite, o meglio non ispirate da misurato pudore, là dove, in sostanza, si compiace di dire che con questo provvedimento egli auspica la crescita di una cultura urbanistica di massa. Ecco, avremmo preferito non leggere questa parola, perché pensiamo che questo provvedimento tutto sia fuorché un fattore di educazione e di buon orientamento, quel buon orientamento che è sempre figlio del buon governo in questa così delicata e complessa materia.

Per questi motivi vogliamo ancora sperare che quella decisione, non ancora pre-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

sa questa sera, in ordine all'ammissibilità della questione di fiducia sulle pregiudiziali presentate, lasci lo spazio ad uno scatto di saggezza da parte delle forze di maggioranza, che non solo farebbe bene al Governo — che dimostra in questo caso di non avere saggezza —, ma gioverebbe soprattutto a dare una risposta, prima di tutto in termini di correttezza costituzionale, ma anche in termini di opportunità, di praticità vera, di ragionevolezza sulle questioni che sono qui affrontate (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di illustrare la sua pregiudiziale l'onorevole Rodotà.

**STEFANO RODOTÀ.** Signor Presidente, mi rivolgo a lei soltanto e non, come rito vuole, al Governo, visto che un ministro pluribocciato da questa Camera non ha neanche il buongusto di presenziare ad un dibattito che tocca così profondamente un testo che, con un'ostinazione che francamente non comprendiamo, si continua a sottoporre all'esame del Parlamento.

Seconda protesta. Ritengo che questo modo di condurre i dibattiti non sia dignitoso di fronte all'importanza delle questioni sollevate, che hanno indotto il Governo a porre addirittura la questione di fiducia: la scissione fra il momento dell'illustrazione e il momento del voto non è ancora una volta dignitosa.

Detto questo, è forte la tentazione di rinviare alla lettura della pregiudiziale che abbiamo presentato e chiudere qui il mio intervento. Anche perché la mancanza di interlocutori — e mi dispiace per il sottosegretario che viene a rappresentare chi rappresentabile non è in un dibattito di questo genere — non induce a continuare il dibattito. Abbiamo cercato di argomentare in modo piano, speriamo comprensibile, al Presidente del Consiglio (che pone la questione di fiducia per sua iniziativa), al ministro dei lavori pubblici (che adesso entra, ma che evidentemente di tutto ciò che è stato detto in questi lunghi mesi non ha ritenuto di dover tener conto), agli uomini della maggioranza,

che qui evidentemente è eufemismo nominare.

Anche se — ripeto — la tentazione di limitarmi a ricordare che abbiamo presentato il testo di una pregiudiziale è forte, qualche cosa la voglio dire, senza far perdere tempo, perché evidentemente qui non c'è voglia di fare una discussione, così come l'argomento richiederebbe.

Sul punto dell'amnistia (qualche volta mi è stato rimproverato il tono professorale in quest'aula: lo faccio di proposito stasera) invito il ministro dei lavori pubblici a leggere un libro che si intitola *Amnistia, indulto e grazia* del professor Gustavo Zagrebelsky, e il commento dello stesso autore nel *Commentario della Costituzione* a cura Scialoja e Branca.

E su questo punto chiudiamo, con una sola annotazione: riferirsi e trincerarsi dietro l'oblazione per i reati connessi è francamente un insulto all'intelligenza dei parlamentari, ed è veramente la rivelazione di un comportamento connivente del Governo con amministratori disonesti! Uso di proposito espressioni così forti, perché non c'è bisogno, per sanare l'abusivismo, di premiare anche coloro i quali hanno permesso lo scempio del territorio, che non sono neppure pentiti, che beneficino di iniziativa altrui e che quindi hanno un interesse diretto (passiamo così al secondo posto) a non vigilare correttamente sulla gestione del condono.

Un altro punto che abbiamo segnalato riguarda la procedura prevista, che è interamente governata dal reo, senza nessun obbligo di controllo da parte delle amministrazioni, che pure possono essere state esse stesse conniventi, partecipi o complici nell'operazione abusiva e che quindi saranno ovviamente indotte a non vigilare. Ecco quindi le ragioni di incostituzionalità, la violazione patente dell'articolo 79 della Costituzione. E porremo con molta forza il problema della promulgazione di questa legge da parte del Presidente della Repubblica, che vede violata una sua specifica prerogativa costituzionale.

In secondo luogo, il fatto che si tratti di un procedimento tutto governato dal reo

e che vengano coperte anche le ipotesi di sentenze passate in giudicato (addirittura per i casi in cui non sia possibile la sanatoria) implica una disponibilità della pena che viola l'articolo 112 della Costituzione.

Ometto, con un semplice riferimento alla sentenza n. 274 dell'11 dicembre 1974 della Corte costituzionale, l'illustrazione del punto relativo all'articolo 18: chi sa leggere, legga!

Passiamo al punto che riguarda l'articolo 9 della Costituzione: ciò che noi denunciavamo (essere questo uno strumento che sta incentivando lo scempio del territorio) è cosa che sta avvenendo, che è documentata dalle inchieste giornalistiche, dalle denunce per ciò che è avvenuto nella penisola sorrentina, dal convegno indetto dal sindaco di Monte Argentario su ciò che è avvenuto dopo che lei, ministro Nicolazzi, ha cominciato a presentare questo provvedimento in Parlamento: è stato un incentivo alla distruzione del territorio! Sta ormai scritto su tutti i giornali ed è fonte di preoccupazione per un parlamentare della maggioranza come la senatrice Agnelli, del partito repubblicano, che pure con tanta ostinazione continua a difendere la posizione di fiducia da parte del Governo! Noi lo diciamo a lei, così come sa già tutta l'opinione pubblica: questo comportamento ha determinato scempio del territorio, questa normativa, così come è congegnata e per le procedure che pone in essere e i termini che fissa, produrrà altri scempi, in violazione dell'articolo 9 della Costituzione.

Altri colleghi hanno già documentato il palese orientamento alla violazione dell'articolo 117 della Costituzione, primo comma e mi limito a ricordare un «fiore» della relazione, quello in cui si dice che è vero che le regioni Lazio e Sicilia avevano già fatto delle loro leggi ma è anche vero che si erano rivelate di laboriosa applicazione! Ma dunque il legislatore nazionale, in materia di competenza esclusiva delle regioni si mette a sindacare la gestione e l'operatività delle regioni, sostituendosi con i propri provvedimenti a ciò che esse avevano cominciato a fare? Ma questo è

un problema di responsabilità anche politica delle regioni interessate!

Dunque nella relazione che accompagna il testo che ci viene dalla Commissione lavori pubblici, non potrebbe esserci riconoscimento migliore della violazione che noi denunciavamo.

Un ultimo punto, in riferimento ad una parte della sentenza della Corte costituzionale n. 92 del 1981. È indubbio che questa sia una legge che addossa oneri ai comuni, dal momento che sono tenuti, obbligati a realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria per effetto del pagamento dell'oblazione e della conseguente sanatoria. Ed è stato calcolato — lei lo sa bene, signor ministro — che il riparto (90 e 10, con poi un 17 per cento del tributo erariale) consente introiti ben al di sotto degli oneri che i comuni dovranno sopportare. Raccomando alla sua attenzione quel brano della citata sentenza n. 92 della Corte costituzionale, che recita: «Tale principio costituzionale» (è il quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione) «non può essere eluso dal legislatore, addossando ad enti rientranti nella cosiddetta finanza pubblica allargata» — spero che sia chiaro, il senso di questa espressione — «nuove e maggiori spese, senza indicare i mezzi con cui farvi fronte. Il collegamento finanziario fra simili enti e lo Stato è infatti tale da dar luogo ad un unico complesso, come lo stesso legislatore ha riconosciuto con l'articolo 27 della legge n. 468 del 1978».

Qui oneri ve ne sono, ma non mezzi per farvi fronte, sicuramente, per comune e generale ammissione! Una morale? Signor ministro, voi vi state assumendo una grossa responsabilità: quando la Corte costituzionale comincerà a far cadere, pezzo a pezzo, una legge di questo genere, si creeranno situazioni difficili da gestire e si dirà che il legislatore è incompetente. Qualcuno, si dovrà allora levare per ricordare chi ha legiferato in questa materia e come a questo cumulo di incostituzionalità (che presentano rare analogie con altre leggi) si è stati sordi, perseguendo pervicacemente un obiettivo dichiarato, quello di una provvista finanziaria dello Stato; e

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

non so come vi metterete, quando dovrete diluire buona parte del gettito della rateazione di tre o quattro anni; voglio vedere come rifarete i vostri conti, per ciò che riguarda il bilancio! Nella sostanza si rivela nudo ciò che lo scheletro vero, la finalità di questa legge: non dare altro che una sanatoria, a tutti i tipi di abusivismo. Si stratta dunque di una legge di privilegio che, ancora una volta, cancella la frontiera fra legalità ed illegalità: ecco la verità che rimane di questo provvedimento, nel momento in cui non si è voluto dare ascolto a chi indicava ben altre vie. È ovvio che non si darà ascolto neppure a quello che io qui ho rappresentato questa sera, poiché si è voluto confinare in un momento così esaltante per l'istituzione parlamentare (quest'ora della discussione) la particolare fase dell'illustrazione delle pregiudiziali, proprio al termine di una seduta!

Detto questo, a differenza del collega Loda molto più fiducioso di me, non ho speranza in alcuna resipiscenza del Governo; spero nell'attenzione (si fa per dire, visto l'affollamento dell'Assemblea) dei parlamentari, e non sarebbe la prima volta che i parlamentari in questa materia si rivelano più attenti del Governo e lo puniscono con i loro voti! (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani.

**Per lo svolgimento  
di una interrogazione.**

PAOLO GUERRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLO GUERRINI. Signor Presidente, la prego di voler sollecitare il ministro dei trasporti affinché risponda alla mia interrogazione n. 3/00226, presentata fin dal mese di ottobre; per le sue caratteristiche, per la materia trattata e le risposte che chiede, è essenziale la tempestività nella risposta.

PRESIDENTE. Onorevole Guerrini mi farò interprete presso il ministro dei trasporti della sua richiesta.

**Annunzio di risoluzioni**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza risoluzioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Annunzio di interrogazioni  
e di interpellanze.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e interpellanze. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno  
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Venerdì 3 febbraio 1984, alle 15,30:

*Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive. (833)

NICOTRA — Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate. (548)

PAZZAGLIA ed altri — Norme per la sanatoria dell'abusivismo nella piccola edilizia abitativa. (685)

— *Relatore:* Piermartini.

**La seduta termina alle 20,40.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DEI RESOCONTI

DOTT. CESARE BRUNELLI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
DOTT. MANLIO ROSSI

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Resoconti alle 22.40.*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

**RISOLUZIONI IN COMMISSIONE,  
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE  
ANNUNZIATE**

**RISOLUZIONI IN COMMISSIONE**

La XI Commissione,

considerato:

1) la situazione di crisi eccezionale che attraversa il mercato del formaggio pecorino tipo romano le cui quotazioni sono sempre più in ribasso tanto da potersi parlare di caduta verticale dei prezzi sia sul mercato nazionale che in quello americano;

2) che la produzione del pecorino romano rappresenta quote considerevoli del latte prodotto in Sardegna e nel Lazio (165.000 quintali di formaggio in Sardegna e 35.000 quintali nel Lazio);

3) che la crisi di produzione si aggrava ad una crisi più generale che attraversa la pastorizia per l'aumentato costo dei mangimi, e per le gravi conseguenze della siccità e degli incendi dello scorso anno,

impegna il Governo:

1) ad applicare sollecitamente le leggi 16 febbraio 1980, n. 59, e 14 agosto 1982, n. 610, che prevedono la possibilità di ritirare dal mercato, mediante acquisto da parte dell'AIMA, un certo quantitativo di prodotto, con la successiva immissione in mercati diversi da quelli tradizionali;

2) a regolamentare la produzione dei formaggi ovini misti con la indicazione della percentuale di latte ovino utilizzato;

3) a incrementare la produzione di detti formaggi misti, più appetibili sul mercato, anche attraverso l'individuazione di adeguati incentivi;

4) a sostenere finanziariamente adeguate campagne pubblicitarie anche a favore dei sotto-prodotti del latte ovino;

5) ad intervenire presso il Governo USA affinché venga ridotto o eliminato il dazio all'importazione che oggi grava così pesantemente sul prodotto;

6) che vengano attivate iniziative adeguate per sostenere la cooperazione nel settore lattiero caseario in questo particolare momento di crisi.

(7-00044) « LOBIANCO, CONTU, BAMBI, BRUNI, CARRUS, PIREDDA, SODDU, ANDREONI, CAMPAGNOLI, CARLOTTO, RINALDI, PELLIZZARI, RICCIUTI, ZUECH ».

La VIII Commissione,

premesso che esistono sul territorio nazionale numerosi archivi, di notevole importanza scientifica, in stato di completo e pericoloso abbandono a causa di strutture inadeguate e di mancanza di inventariazione e catalogazione dei documenti;

premesso che vi sono numerosi giovani laureati in archivistica, diplomatica, biblioteconomia, ecc., che non trovano alcun posto di lavoro adeguato ai loro interessi specifici,

impegna il Governo:

ad individuare annualmente almeno 6 archivi, equamente distribuiti sul territorio nazionale, per avviarne il recupero;

ad istituire borse di studio biennali per i giovani laureati, con titolo specifico, da impegnare nella catalogazione ed inventariazione del materiale documentario contenuto negli archivi stessi;

a stipulare convenzioni con gli enti locali per l'eventuale acquisto o fitto di « contenitori » idonei ad ospitare decorosamente gli archivi stessi.

(7-00045) « POLI BORTONE, RALLO, ALOI ».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

MARTELOTTI, PICCHETTI, CERQUETTI E COLOMBINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso:

che sono apparse notizie secondo le quali da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sarebbero stati appaltati i lavori per la costruzione, sul colle dell'Inviolatella, nei pressi dell'aeroporto di Roma-Urbe, di una torre per telecomunicazioni che avrà, una volta ultimata, un'altezza totale da terra di 166 metri;

che, trovandosi la costruzione a poco più di 3 chilometri dal baricentro della pista, esisterebbero serie e fondate preoccupazioni perché detta opera possa essere fonte di pericolo per la sicurezza di volo dell'aeroporto, dove attualmente ha sede una scuola di volo, e ne comprometta le possibilità di utilizzo futuro ipotizzabili nel quadro della evoluzione del volo;

che per i suddetti motivi e a più riprese, da parte dell'ispettorato logistico dell'AMI e del Geniodife, sarebbero stati espressi pareri contrari alla costruzione e, da parte di Civilavia sarebbe stata fatta la proposta dello spostamento dell'ubicazione della torre di almeno 130 metri;

che questi pareri non sarebbero stati tenuti nel dovuto conto —

se si è in grado di smentire la fondatezza della notizia riportata e, nel caso contrario, quali iniziative sono in corso o si intendono prendere affinché l'aeroporto di Roma-Urbe venga tutelato e perché gli interessi delle telecomunicazioni possano conciliarsi con quelli della navigazione aerea. (5-00546)

BELLOCCHIO, TRIVA, DARDINI E PIERINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

i motivi che ostano al rinnovo contrattuale dei lavoratori dipendenti del Monopolio;

se non ritenga l'atteggiamento della Azienda (e quindi del Governo) oltremodo « scandaloso », attesa anche la non trascurabile considerazione che, grazie anche all'apporto ed all'impegno dei dipendenti, è stato possibile ottenere nell'ultimo anno un recupero di produttività;

quali urgenti iniziative intenda adottare per giungere ad una rapidissima soluzione della vertenza. (5-00547)

MAINARDI FAVA, FERRARINI, BOCCHI E FANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso:

che Alessandro Trevisan, nato a Parma il 28 luglio 1958, del distretto militare di Piacenza, residente a Parma, via Trieste n. 65, obiettore di coscienza, ha regolarmente compiuto il servizio civile dal 1° marzo 1982 al 31 ottobre 1983 (a seguito di domanda inoltrata fin dal 9 settembre 1980) con soddisfazione e apprezzamento dell'ente Caritas di Parma, presso il quale ha prestato il servizio per un periodo effettivo di 20 mesi, rinunciando, altresì, alle facilitazioni previste dalla circolare ministeriale n. 500081/3, del 19 novembre 1979, che gli avrebbe consentito una permanenza in servizio inferiore di ben 4 mesi;

che per una differenza di valutazioni di calcolo delle date di inizio e di fine del servizio prestato, dovuta anche alla lentezza e ai ritardi nella precettazione dell'obiettore e d'altra parte alla necessità che hanno gli enti preposti di programmare per tempo e per la durata necessaria un servizio civile che sia indiscutibilmente e particolarmente utile;

che il Trevisan per i motivi sopraesposti e nonostante il servizio effettivamente prestato è ora imputato di diserzione e sottoposto a procedimento penale presso il Tribunale militare di La Spezia —

se non ritiene opportuno sollecitamente intervenire, affinché l'amministrazione militare consideri valido a tutti gli effetti il servizio prestato dal giovane Tre-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

visan considerandolo pertanto legittimamente in congedo dal 1° novembre 1983.

(5-00548)

CHERCHI, CERRINA FERONI, MARRUCCI, MACCIOTTA E BARZANTI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere:

1) il significato strategico degli accordi conclusi, nel comparto della metallurgia dei non ferrosi, fra l'operatore pubblico (SAMIM-ENI) e gli operatori privati Tonolli e Orlando e le valutazioni del Governo sugli stessi accordi;

2) il contenuto dei patti sottoscritti fra Tonolli e SAMIM e concretizzatisi nella costituzione, in *partnership*, della società Sameton SpA, in ordine:

agli apporti patrimoniali e ai conferimenti di capitali liquidi di ciascun socio;

al ruolo di ciascun socio nella gestione della attività Sameton;

alla collocazione delle attività Sameton nel contesto delle attività SAMIM e Tonolli non comprese nell'accordo, con riguardo ai rifornimenti di materia prima, all'*engineering*, all'intervento nel mercato interno e internazionale;

alle eventuali variazioni negli investimenti già programmati da SAMIN e alle eventuali ricadute nei regimi produttivi e occupazionali dei singoli stabilimenti;

3) il tenore del protocollo di intesa sottoscritto fra SAMIM e LMI in ordine alle eventuali integrazioni produttive, agli assetti del ciclo produttivo, all'approvvigionamento delle materie prime, al controllo del mercato interno e internazionale.

(5-00549)

CORSI, LUCCHESI, COBELLIS, CARUS, FALCIER, BIANCHI DI LAVAGNA, CONTU, ROSINI, ROSSATTINI, BIANCHINI, VISCARDI, RICCIUTI, TANCREDI,

BECCHETTI, PATRIA, NUCCI MAURO, NENNA D'ANTONIO, REBULLA, NICOTRA, ORSENIGO, BUBBICO, ANGELINI PIERO, BALESTRACCI E FRANCHI ROBERTO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere — premesso:

che ormai da lungo tempo si vanno moltiplicando, insieme al malcontento, richieste di enti locali, camere di commercio, circoli sportivi e di singoli appassionati volte ad ottenere alcune modifiche al decreto ministeriale 17 gennaio 1980 che ha regolamentato l'impiego degli strumenti di cattura nell'esercizio della pesca sportiva;

che tale esigenza era stata rappresentata anche al momento dell'approvazione della legge per il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, tanto che il Governo aveva accolto, come raccomandazione, ordini del giorno che, riaffermando il significato sociale della pesca sportiva, invitavano a rivedere il decreto ministeriale 7 gennaio 1980 consentendo, altresì, anche alla FIPS di nominare guardie giurate per un più esteso controllo a tutela del patrimonio ittico nazionale;

che in quella sede si era già delineata una ipotesi di ragionevole modifica articolata principalmente nel possibile utilizzo del tramaglio da parte del pescatore sportivo purché non in misura superiore a metri 300 per imbarcazione e di maglia non inferiore a 30-32 centimetri, nella concessione di autorizzazioni solo per alcuni mesi all'anno e per non più di due giorni alla settimana, nella adozione di una apposita licenza i cui dati avrebbero dovuto essere riportati sulle boe terminali in modo da evitare abusi, in una più attenta attività di vigilanza da affidare anche a guardie giurate volontarie delle associazioni di pesca sportiva e protezionistiche nazionali riconosciute;

che nei quattro anni dall'adozione del « decreto Evangelisti », nonostante la crisi del settore, si è verificato un aumento di iscrizioni nel registro dei pescatori professionali che ne ha in parte va-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

nificato alcune finalità, danneggiando gli autentici addetti che vivono prevalentemente dei proventi della piccola pesca locale e privilegiando così molti ex-sportivi diventati « professionali » solo per aggirare i divieti imposti dal decreto stesso -

se intenda adottare, nell'ambito delle linee sopra precisate, l'auspicato provvedimento di modifica del decreto ministeriale 17 gennaio 1980, ora tanto più giustificato dopo l'approvazione della legge 17 febbraio 1982, n. 41, disponendo, altresì, una revisione ed una regolamentazione più rigorosa per l'iscrizione nel registro dei pescatori professionali.

(5-00550)

**BARZANTI, CALONACI, BELARDI MERLO, BONCOMPAGNI, SEPPIA, FABRI, BONETTI MATTINZOLI E BULLERI.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per sapere - premesso che:

il giorno 28 gennaio 1984, promossa dalle amministrazioni provinciali di Grosseto e Siena, dal comune e dalla camera di commercio di Grosseto, si è svolta in Grosseto una riunione per esaminare il complesso delle questioni relative alla realizzazione del progetto irriguo del Farma-Merse per la Maremma grossetana e la piana di Rosia nel Senese;

tale opera è indispensabile per lo sviluppo dell'agricoltura regionale e nazionale e ha, altresì, lo scopo di regimare le piene dell'Ombrone per dare sicurezza alle popolazioni della Maremma e fermare il degrado ambientale in atto in tutto il comprensorio dalla pianura alla collina;

il progetto irriguo del Farma-Merse, decisamente voluto dalle forze economiche e sociali e dalle istituzioni del comprensorio, è stato a suo tempo approvato dagli organi statali e centrali, politici e tecnici, e che in conseguenza di ciò il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha concesso allo ETSAF (Ente toscano sviluppo agricolo forestale), quale stazione appaltante, un primo finanziamento pari

a 33 miliardi di lire con i quali sono stati avviati i lavori per la diga principale sul Merse e messi in atto i primi espropri dei terreni interessati;

l'ETSAF ha proposto una perizia di variante per l'utilizzo dei 33 miliardi già concessi dal Ministero dell'agricoltura e foreste con lo scopo principale di pagare i proprietari delle aree sottoposte a esproprio e di predisporre gli altri progetti esecutivi necessari per il completamento della opera, quale la rete di distribuzione delle acque nelle due zone irrigabili (Piani di Rosia e Maremma) nonché la diga sul Farma e lo sbarramento sul Gonna) -:

se il Governo intende impegnarsi per la definizione di un programma finanziario pluriennale per la realizzazione completa dell'opera tenendo conto che a tale fine è essenziale disporre delle necessarie risorse idriche per modificare le strutture produttive delle zone interessate e rilanciare l'agricoltura;

se intendono operare per rimuovere gli ostacoli che bloccano l'approvazione della perizia di variante relativa all'utilizzo dei 33 miliardi già concessi affinché rapidamente si possa dare soddisfazione ai proprietari dei beni espropriati e sia possibile procedere, rapidamente, alle ulteriori progettazioni esecutive;

se condividono l'esigenza che sia portato rapidamente a termine lo studio deciso dal Consiglio regionale della Toscana circa i progetti collaterali o aggiuntivi, sia di carattere ambientale che economico, compreso quello riguardante l'utilizzo plurimo delle acque invasate e affinché tali progetti aggiuntivi siano inseriti nel piano finanziario generale per la realizzazione dell'intera opera;

se intendono deliberare la classificazione a comprensorio di bonifica del bacino dell'Ombrone accogliendo e traducendo così in realtà la proposta relativa allo studio di massima di un « piano di bacino » dei comprensori idrografici del Merse e dell'Ombrone, comprensivo dei problemi ambientali, in quanto il « piano » rappre-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

senta un momento importante di programmazione della difesa dell'ambiente e della regimazione delle acque;

se intendono assicurare la presenza delle istituzioni, delle forze economiche, sociali, politiche e culturali a tutte le fasi operative relative alla realizzazione del progetto, come momento essenziale dell'impegno comune e unitario di tutti gli organi periferici e centrali, tramite la costituzione di una apposita consulta.

(5-00551)

**MINERVINI, ANTONI, SARTI ARMANDO, VISCO E TRIVA.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

a quali emissioni di valori mobiliari siano stati applicati l'articolo 11, ultimo comma, e l'articolo 12, penultimo ed ultimo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 77;

in quali date siano state fatte alla Consob, per ciascun valore mobiliare, le comunicazioni di cui all'articolo 18, primo comma, *sub* 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, nel testo di cui alla legge innanzi indicata;

in quale data la Consob abbia determinato le disposizioni di carattere generale previste dal comma terzo di detto articolo 18;

per quali emissioni di valori mobiliari la Banca d'Italia abbia interposto il decreto restrittivo di cui all'articolo 11, terzo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e per quali emissioni prima e per quali dopo la direttiva generale impartita dal Ministro del tesoro in via d'urgenza in sostituzione del CICR. (5-00552)

**ONORATO, MANNUZZU, GRANATI CARUSO, GABBUZZI, PEDRAZZI CIPOLLA E MACIS.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso:

che il 5 gennaio 1984 i tre pregiudicati Giuseppe Marino, Mariano Bucca e Riccardo del Vivo, imputati e condannati

per rapine e altri gravi reati, sono evasi dal carcere della Gorgona, utilizzando un motoscafo da 90 cavalli appartenente ad altro pregiudicato, Ennio Lonzi;

che subito dopo l'evasione i tre hanno commesso un'altra rapina contro l'agenzia della Cassa di risparmio di Firenze, in via Pietrapiana -

se è vero che nel settembre 1983 Giuseppe Marino, ex-braccio destro di Vallanzasca, allora detenuto nella Casa circondariale di Sollicciano a disposizione dell'autorità giudiziaria, fu improvvisamente trasferito al predetto carcere della Gorgona senza il nulla osta dell'autorità giudiziaria inquirente o addirittura contro un preciso diniego di questa. (5-00553)

**FERRARI MARTE.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — atteso che:

da quasi due anni è *in itinere* la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per i dipendenti del Monopolio di Stato e che ciò sta creando profondi disagi non solo ai lavoratori, ma anche all'economia dell'azienda;

sono stati rinnovati i diversi contratti del settore privato, come di quello pubblico;

le richieste prospettate sono contenute nell'ambito delle piattaforme e dei contratti già rinnovati -

quali concreti interventi s'intendano svolgere per addivenire a questo rinnovo contrattuale, che interessa oltre 17 mila dipendenti. (5-00554)

**FERRARI MARTE E BRICCOLA.** — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, delle finanze e dei trasporti.* — Per sapere — atteso che di certo è noto che il Comitato d'intesa fra le associazioni degli autotrasportatori ha deciso una azione di fermo nazionale per il periodo dal 6 al 12 febbraio 1984 ai fini di poter ottenere, fra i diversi problemi, il rispetto delle norme per i premi assicurativi,

lo snellimento delle procedure in ordine ai servizi doganali per il trasporto merci internazionale, nel rispetto delle direttive CEE - quali interventi si intendono determinare per addivenire alla concreta risoluzione dei più importanti problemi e avviare successivamente una trattativa che dia tranquillità a tale importante servizio dell'autotrasporto, parte importante per il pieno e fattivo funzionamento della nostra economia e con ciò anche la revoca del proclamato « fermo ». (5-00555)

ALOI, RALLO E POLI BORTONE. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere - con riferimento alla recente decisione del Governo di non consentire, sulla base di un circostanziato parere negativo espresso dal compe-

tente Comitato di settore, il trasferimento dei guerrieri di Riace dal museo di Reggio Calabria a Los Angeles -:

cosa intenda fare in ordine alla diffusa ed, a volte, indiscriminata tendenza a trasferire importanti opere d'arte all'estero, spesso con danni notevoli recati alle stesse e senza alcuna motivazione di reciprocità;

quali iniziative intenda promuovere per il recupero delle opere sottratte, in maniera clandestina, al nostro paese ed attualmente collocate ed esposte all'estero in musei e collezioni private, senza che si possa riuscire a riavere questi beni culturali per il fatto che alcuni governi, come quello degli Stati Uniti, non hanno mai voluto aderire alla convenzione relativa alla restituzione delle opere d'arte sottratte ai paesi d'origine. (5-00556)

\* \* \*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**RUSSO FERDINANDO E SINESIO.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere -

premessi che l'ENEL, compartimento della Sicilia, con nota del 13 gennaio 1984 ha chiesto il pagamento della fornitura dell'energia elettrica per gli occupanti i ricoveri provvisori della Valle del Belice;

considerato che la legge 7 marzo 1981, n. 64, all'articolo 5, poneva a carico dello Stato per gli anni 1981-82-83 le spese relative alle forniture di energia elettrica per gli usi domestici alle famiglie alloggiare nelle baracche nei comuni di cui all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e che era autorizzata la relativa iscrizione di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'interno;

tenuto presente che nella legge finanziaria 1984 nella tabella A è stato disposto il rifinanziamento della già citata legge n. 64 del 1981 per i capitoli relativi al Ministero dei lavori pubblici senza prevedere il rifinanziamento della quota facente capo al Ministero dell'interno per le forniture di energia elettrica ai terremotati ancora baraccati, forse nella ipotesi di potere utilizzare altri capitoli di spesa del Ministero;

considerato che non sono venuti meno i presupposti che hanno portato la concessione di detto beneficio per le drammatiche condizioni in cui vivono ancora i baraccati -

quali iniziative ritenga adottare tempestivamente per invitare l'ENEL a sospendere intanto l'emissione delle fatture direttamente agli interessati, da giorni in agitazione per quanto unilateralmente deciso, e a provvedere, in altro modo, al mantenimento della fornitura di energia a dette utenze in attesa dei necessari provvedimenti di sanatoria. (4-02504)

**RUSSO RAFFAELE.** — *Ai Ministri del tesoro, del lavoro e previdenza sociale e delle finanze.* — Per sapere -

premessi:

che il calo di redditività dell'intero sistema bancario italiano, che già nel 1982 aveva fatto registrare alcune battute d'arresto, è proseguito per tutto l'anno 1983 tant'è che, tenendo presenti i dati già conosciuti e le indicazioni provenienti da un campione significativo di banche, nel 1983 il risultato lordo di gestione (o *cash flow*, l'indice più significativo dei profitti bancari) ha avuto una crescita minima, toccando i 10.700 miliardi contro i 10.230 del 1982: appena il 4,6 per cento in più, mentre per il volume di attività il calo è stato decisamente netto essendo sceso, il predetto indice, dall'1,96 per cento all'1,76 per cento dei fondi intermediati dalle banche;

che almeno quattro sono i fattori che si stanno stringendo a tenaglia e che hanno intaccato di più la redditività degli istituti di credito:

a) l'effetto-forbice: nel 1983, infatti, la differenza tra gli interessi incassati sui prestiti e quelli pagati ai depositanti si è ridotta dal 12,9 per cento all'11,7 per cento erodendo i guadagni di oltre 1.500 miliardi;

b) i casi di insolvenza sono fortemente aumentati e non più limitati alla grande industria o al mondo dei grossi finanziari, ma si stanno estendendo anche alle imprese medio-piccole e quindi anche alla clientela delle banche di provincia;

c) i costi del personale e le altre spese operative sono cresciuti ad un ritmo molto superiore a quello dei ricavi;

d) in due anni il carico fiscale delle imposte è più che raddoppiato, passando da 1.800 a 3.700 miliardi, senza contare l'innalzamento del coefficiente di riserva obbligatoria (oggi questo vincolo costa alle banche 7 mila miliardi l'anno);

che a fronte di tale scenario davvero assai preoccupante, tenuto conto delle molteplici funzioni che vengono assolte dagli

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

istituti di credito, ad aggravare ulteriormente la situazione, sul finire dello scorso anno, è stata l'emanazione di una circolare, del Ministero delle finanze, che ha risolto in senso sfavorevole alle banche tre questioni controverse e tutt'altro che secondarie:

a) ha penalizzato fiscalmente l'accantonamento al fondo rischi sui crediti in sofferenza proprio in un momento in cui il sistema bancario vede aumentare vertiginosamente le sofferenze;

b) ha stabilito che gli interessi di mora partecipino al rapporto proporzionale di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali soltanto quando vengono effettivamente incassati;

c) ha, infine, stabilito che gli interessi passivi sui crediti di imposta vanno portati a conto economico a mano a mano che si producono, nonostante il rimborso sia previsto con titoli di Stato a dieci anni;

tenuto conto ancora che non tutti gli istituti di credito possono ulteriormente sostenere tale situazione e che, necessariamente e conseguentemente, debbono risparmiare sui costi (nella direzione del personale) e facendo pagare di più, alla clientela, i numerosi servizi per i quali si sono attrezzati e che forniscono -

se non ritengano, in attesa dell'avvio della ripresa economica che farebbe salire la domanda di credito mettendo in moto l'unico meccanismo capace di mobilitare l'intero sistema, di:

a) sospendere con tutta urgenza l'applicazione della circolare del 20 dicembre scorso;

b) abbassare il coefficiente di riserva obbligatoria;

c) intervenire per arrestare l'uso sempre più massiccio e smodato della terminalizzazione degli sportelli e della automazione di altri servizi che stanno determinando, conseguentemente, esuberi di personale il cui sbocco è facile intuire.

(4-02505)

VALENSISE, ALOI, POLI BORTONE E RALLO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere quali iniziative urgenti si intendano assumere per avviare al più presto una campagna di scavi nella località « Serra dei Morti » in contrada Giarra del territorio di Cataforio-Reggio Calabria dove recentemente sono stati rinvenuti relitti con iscrizioni bizantine e dove, secondo le ipotesi emerse nel corso di convegni di studi recenti indetti dal « Comitato per la celebrazione del bicentenario della distruzione di Motta Sant'Agata », è possibile la individuazione di un cimitero medievale di rilevante interesse storico. (4-02506)

SCOVACRICCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere - considerato:

che il Consiglio di amministrazione dell'INPS, con sua delibera n. 212 del 28 ottobre 1983 ha deciso di interessare nuovamente la Presidenza del Consiglio ed i Ministeri vigilanti perché forniscano, con ogni urgenza, precise direttive di comportamento ai fini di un'interpretazione autentica della normativa di applicazione delle leggi n. 336 del 1970 e n. 824 del 1971;

che la Corte di cassazione a sezioni riunite, con sentenza n. 4247 del 21 settembre 1978, ha affermato il principio che i benefici introdotti dalle leggi sopra richiamate, a favore degli ex combattenti dipendenti dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, non sono applicabili sulle pensioni erogate a carico dell'assicurazione obbligatoria (AGO);

che la Presidenza del Consiglio per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale si è pronunciata per la conferma delle precedenti decisioni e, quindi, per la continuazione dei benefici in questione (legge n. 131 del 26 aprile 1983, articoli 30 e 30-bis);

che conseguentemente il Consiglio di amministrazione dell'INPS con delibera n. 37 del 9 febbraio 1979 ha disposto la

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

revoca della precedente deliberazione n. 177 del 15 dicembre 1978, assunta in ossequio alla richiamata sentenza n. 4247 del 1978, nonché il ripristino del riconoscimento dei benefici combattentistici sulle pensioni AGO;

che sulla materia sono intervenuti anche la Corte costituzionale (decisione n. 92 dell'8 giugno 1981) e la Corte dei conti (con determinazione n. 1222 del 28 gennaio 1982);

che l'INPS ha nuovamente esaminato gli aspetti della vicenda e che con la delibera richiamata al primo comma ha invitato le sedi provinciali - in assenza di una ulteriore risposta governativa - a comunicare ai pensionati ex combattenti, con lettera raccomandata, che sarà costretto a procedere all'annullamento o alla ricostituzione in diminuzione delle pensioni liquidate, e ciò entro sei mesi dalla data della propria deliberazione, chiedendo altresì la restituzione delle somme che dovessero risultare indebitamente corrisposte, creando così notevole disagio tra gli oltre 20.000 pensionati;

che gli enti hanno già provveduto a versare all'INPS il valore capitale dei benefici combattentistici attribuiti a norma delle leggi n. 336 e n. 824 -

quali iniziative intenda assumere il Governo per confermare la continuazione dei benefici delle suddette leggi agli ex combattenti;

quali direttive il Governo intenda emanare per impedire all'INPS di assumere definitive e drastiche decisioni nei confronti dei pensionati che già godono dei benefici su indicati. (4-02507)

MICELI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere - in ordine a quanto è indicato al paragrafo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 - i motivi che non hanno consentito al Governo, fino ad oggi, di presentare al Parlamento la relazione scritta sulla politica informativa e di sicurezza relativa al secondo semestre 1983. (4-02508)

CONTU, BRUNI, SODDU, CARRUS E PIREDDA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intenda assumere per alleviare la terribile crisi di mercato del formaggio pecorino.

È stato rilevato che la situazione assume carattere di gravità eccezionale, tenuto conto del fatto che il formaggio risulta in gran parte invenduto, con particolare riferimento al pecorino romano, le cui quotazioni sono sempre più in ribasso, tanto da potersi parlare di caduta verticale dei prezzi, sia nel mercato nazionale sia in quello americano.

I motivi della crisi sono stati individuati nell'andamento della produzione delle ultime due campagne, influenzate dalle favorevoli condizioni climatiche e dalla ripresa delle quotazioni di mercato, registrate alla fine del 1981; fattori, questi, che hanno comportato una inversione di tendenza già nel corso della campagna del 1982, per determinare, poi, un forte squilibrio tra domanda e offerta, anche per effetto di una sensibile riduzione registrata nei consumi di questi formaggi tradizionali e della concorrenza dei formaggi molli, di tipo vaccino o misto.

Per contro, la realtà della struttura del sistema produttivo, la rigidità del mercato e la crisi dei formaggi molli e da tavola non hanno consentito una razionale ed equilibrata diversificazione della produzione.

Neppure l'applicazione del Regolamento CEE n. 1441 del 3 giugno 1983, in virtù del quale è stato attuato l'ammasso volontario di 110.000 quintali di pecorino romano, tuttavia, ha prodotto gli effetti sperati, non avendo potuto influire significativamente sulla situazione del mercato stesso.

Ne è derivata una stasi del mercato, per cui, dei 175.000 quintali di formaggio romano prodotti nel 1983, circa il 75 per cento resta invenduto, oltre ai notevoli quantitativi di altri tipi di prodotto.

A questo fine, l'unica strada utilmente percorribile sembra essere l'applicazione della legge 16 febbraio 1980, n. 59, che prevede la possibilità di ritirare dal mer-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

cato, mediante acquisto da parte dell'AIMA, un certo quantitativo di prodotto.

Del resto, questo tipo di intervento è stato adottato più volte in favore del parmigiano reggiano e di altri tipi di formaggio vaccino. (4-02509)

BONETTI. — *Ai Ministri delle finanze, delle partecipazioni statali e del tesoro.* — Per sapere — premesso che con legge 22 luglio 1982, n. 467, si è attuato il trasferimento della partecipazione azionaria dell'ATI dall'EFIM all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato —:

1) i piani di riorganizzazione e ristrutturazione dell'ATI holding e delle società operative;

2) i criteri e le modalità adottate nel conferimento di cariche sociali ed operative nelle varie società. (4-02510)

BONETTI. — *Ai Ministri delle finanze, delle partecipazioni statali e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

ai sensi della legge 22 luglio 1982, n. 467, è stato stabilito con decreto interministeriale dei Ministri del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali il trasferimento della partecipazione azionaria dell'ATI SpA dall'EFIM all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

in data 29 luglio 1983 è stata costituita la società ATICARTA SpA e il 29 dicembre l'ATI ha conferito alla suddetta società il ramo aziendale —

per quale motivo a tutt'oggi non è stato ancora possibile conoscere i programmi di riorganizzazione, ristrutturazione e i livelli occupazionali degli stabilimenti che dovrebbero sostanzialmente confermare gli attuali. (4-02511)

BONETTI. — *Ai Ministri delle finanze, delle partecipazioni statali e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

il quinto comma dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1982, n. 467, recita:

« la commercializzazione del sale sarà effettuata dall'ATI mediante costituzione di apposita società per azioni, alla quale partecipano aziende produttrici nazionali a prevalente capitale pubblico »;

in data 29 luglio 1983 è stata costituita l'AIS SpA il cui pacchetto azionario risulta essere 50 per cento ATI e 50 per cento EMSAMS;

attualmente l'AIS non ha ancora iniziato la sua attività commerciale —

quali sono gli obiettivi motivi che impediscono a questa società di operare, così come previsto dalla legge. (4-02512)

DEL MESE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

giusto disposto decreto del 29 novembre 1983, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 335 del 7 dicembre 1983, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di San Cipriano Picentino cessava la sua attività a decorrere dal 1° gennaio 1984;

in conseguenza della cessazione dell'Ufficio e il relativo trasferimento in Salerno, si è diffuso nell'intera cittadinanza della circoscrizione un generale malcontento tale da rappresentare serio motivo di preoccupazione anche per i sindaci dei comuni interessati;

sussistono favorevoli condizioni per la permanenza dell'Ufficio in quella sede ed, a tal'uopo, è stato già richiesto, da parte del comune interessato, a codesto dicastero, un sopralluogo di un ispettore ministeriale —

se non ritenga opportuno disporre la revoca o quanto meno la sospensione del decreto del 29 novembre 1983 di cessazione dell'attività dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di San Cipriano Picentino a decorrere dal 1° gennaio 1984, in modo che si possa procedere almeno al riesame del suddetto provvedimento.

(4-02513)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

FALCIER, ANSELMI, REBULLA, BRESANI, SANTUZ E ZAMBON. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere —

premessi che:

il decreto-legge n. 371 del 1983 convertito nella legge n. 546 del 1983 prevede la formazione del piano bieticolo-saccarifero;

è in corso, a cura del Ministro dell'agricoltura, la prevista consultazione presso le competenti Commissioni parlamentari, le regioni e le parti sociali interessate, prima del necessario concerto col Ministro dell'industria per la successiva approvazione del piano da parte del CIPE;

l'approvazione del piano è grandemente auspicata ed attesa da parte di tutti gli operatori interessati per dare le necessarie certezze operative agli stessi e la necessaria base per il risanamento del settore;

considerato che nel merito della proposta di piano si individuano delle previsioni che se dovessero trovare conferma definitiva creerebbero delle prospettive negative alla coltura della bietola allonta-

nandosi dall'obiettivo della autosufficienza produttiva ed in modo particolare per la riduzione di fatto, dell'area del Veneto e del Friuli. La proposta di piano, preoccupandosi anche di eliminare le grandi distanze che intercorrono tra la zona di coltivazione e l'impianto di trasformazione, essendo questo un criterio prioritario citato nella bozza di piano, non risulta compatibile con il fatto che la coltura prodotta nel Veneto orientale-Bassa Friulana, attualmente lavorata a Ceggia (Venezia), debba essere trasferita a distanze chilometriche che variano da un minimo di 100 chilometri ad un massimo di 220 chilometri, per poter essere trasformata (visto che dal bacino di produzione al più vicino impianto di trasformazione queste sono le distanze). Esperienze insegnano infatti che, eliminando la garanzia di trasformazione al produttore, aumentando le distanze, la bieticoltura nel giro dei successivi anni porterebbe una contrazione verticale della coltura. Gli interroganti pongono, inoltre, in evidenza che nel corso del 1983 sono stati compiuti complessivamente ai coltivatori, agli autotrasportatori, ai dipendenti versamenti per un totale di lire 20.435.000.000, e che sono stati registrati i seguenti dati:

	1979	1980	1981	1982	1983
Produzione bieticola nel bacino Veneto orientale-Friuli Venezia Giulia; peso lordo (quintali) . . . . .	1.650.000	2.095.000	3.540.000	1.950.000	2.850.000
Barbabietole lavorate a Ceggia (quintali) . . . . .	1.650.000	1.765.000	2.410.000	1.790.000	1.800.000
Barbabietole trasferite a Contarina (Rovigo) (quintali) .	—	330.000	1.130.000	160.000	1.050.000
Lavorazione giornaliera a Ceggia (quintali) . . . . .	27.500	28.000	29.000	31.000	32.000
Coltivatori nel bacino bieticolo (numero) . . . . .	950	1.000	1.150	790	850

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

segue: TABELLA.

	1979	1980	1981	1982	1983
Ettari coltivati nel bacino bieticolo e note in merito (numero) . . . . .	2.968	3.636	5.619	3.854	5.400
(La minacciata chiusura si riflette negativamente sulle semine nell'anno successivo alla richiesta stessa)		29-10-1980 1 <sup>a</sup> chiusura		28-10-1982 2 <sup>a</sup> chiusura e limite semine	17-10-1983 3 <sup>a</sup> chiusura
Polarizzazione media . . .	14,57	14,55	13,34	12,65	14,50
Produzione media per ettaro di barbabietole (quintali) .	517	548	598	486	480
Prezzo medio al quintale . .	3.945	4.650	4.260	4.900	6.417
Giornate lavorative per campagna (numero) . . . . .	63	64	93	63	57
Dipendenti fissi (numero) .	86	89	85	84	79
Dipendenti stagionali (numero) . . . . .	207	258	253	210	209

precisato ancora che:

lo stabilimento di Ceggia serve una zona vastissima di territorio agricolo, dove da sempre vi è coltivata la bietola e che l'unico stabilimento rimasto nel Veneto orientale e nel Friuli è proprio quello di Ceggia;

la chiusura dello zuccherificio aggraverebbe pesantemente, oltre che la situazione occupazionale diretta, 90 dipendenti fissi e 250 stagionali, anche quella indotta nel settore agricolo, dei trasporti e delle attività terziarie, che vedrebbe costretti i produttori agricoli ad abbandonare la coltura tradizionalmente praticata e necessaria per l'economia agricola e zootecnica -

se non ritengono di promuovere le indispensabili iniziative, anche d'intesa, se necessario, con la società Eridania, per salvaguardare la coltivazione della bietola nel Veneto orientale e nel Friuli e attraverso la conferma dell'impianto di Ceggia e la garanzia dei necessari interventi finan-

ziari garantire la continuità e la ristrutturazione dello stesso impianto, nonché la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali. (4-02514)

TANCREDI. — *Ai Ministri del tesoro e del commercio con l'estero.* — Per sapere quali iniziative intendano assumere dopo la sentenza della Corte di giustizia della CEE, che ha dichiarato non conformi alla normativa comunitaria le norme italiane sul cosiddetto « *plafond* valutario », istituito con decreto ministeriale del 12 marzo 1981 all. « A », causale 49 a) ed attualmente disciplinato dalla circolare Ufficio italiano dei cambi n. 1 del 3 agosto 1981 in base al quale si può procedere ad assegnazioni di valuta a « residenti » per spese di viaggio e soggiorno a scopo di turismo fino ad un controvalore di lire 1.100.000 (unmilione-centomila) elevato recentemente a lire 1.800.000 (unmilione-ottocentomila) allo scopo di rendere conforme alla normativa CEE l'ordinamento

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

giuridico italiano, abolendo le disposizioni, che:

1) impediscono il pagamento di servizi, quali i viaggi turistici, d'affari e per cure mediche all'estero, che secondo le norme CEE sono liberalizzate;

2) limitano la libera circolazione all'estero di cittadini italiani, attraverso un atto amministrativo, che non appare fondato su alcun atto amministrativo primario, giacché l'attuale legislazione valutaria, pur sommamente restrittiva, si limita a prescrivere limitazioni e controlli per la sola circolazione di capitali e non anche delle persone. (4-02515)

**CASTAGNETTI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali interventi intenda adottare onde assicurare ai giovani in possesso del diploma di maturità tecnica per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere la possibilità di accedere ai concorsi per la carriera di concetto dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato.

Nel ricordare che l'istituto per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere è istituto tecnico statale quinquennale con qualità e quantità di programmi e di materie studiate certamente non inferiori a quelle dei paralleli corsi di Istituto tecnico commerciale, l'interrogante chiede che venga rispettata la legge istitutiva dell'istituto tecnico statale per periti aziendali che ne configurava la parità giuridica con gli altri istituti tecnici e che sia posto termine alla grave discriminazione alla quale sono sottoposti i giovani in possesso di detto diploma nel momento in cui non si consente loro l'accesso ai pubblici concorsi per i quali è richiesto titolo di diploma di scuola media superiore. (4-02516)

**CARADONNA.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere -

premessi che la quinta sezione del tribunale di Roma in data 22 dicembre 1983 ha emesso ordinanza di restituzione nei

confronti dell'interrogante di una pistola Walter P. 38 che gli fu rubata ed è stata ritrovata in possesso del ladro, tale Melchionda Mario, processato per questo ed altri reati;

premessi, altresì, che l'ufficio corpi di reato del Tribunale di Roma ha dichiarato all'interrogante di non essere in possesso della pistola né di avere notizia alcuna circa il suddetto corpo di reato e che il quarto distretto di polizia che operò a suo tempo ha dichiarato per iscritto di avere inviato alla magistratura romana la pistola in oggetto -

se il Governo voglia riferire sul grave episodio e in particolare se sono stati rintracciati i responsabili dello stesso, che pongono in circolazione un'arma pericolosa che dovrebbe essere custodita e consegnata al responsabile e legittimo proprietario. (4-02517)

**RAUTI, VALENSISE, MACERATINI, PARLATO E SERVELLO.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere - in relazione al programma della terza rete RAI-TV che dovrebbe esporre (in 8 puntate dal 1° febbraio 1984) la vita e l'opera dei massimi pensatori del nostro tempo -:

i criteri in base ai quali sono stati scelti i pensatori e filosofi che figurano nelle puntate;

i motivi che hanno portato alla esclusione, a parte il caso limite davvero scandaloso del filosofo Giovanni Gentile, anche di altre componenti culturali qualificate del pensiero contemporaneo, come ad esempio quelle della sociologia non marxista e del tradizionalismo (con i nomi di Pareto, Sombart, Toniolo, Tonnies, Sorel; o di Ugo Spirito, Evola, Spengler e Guenon, tra i tanti che si potrebbero elencare;

se non ritiene doveroso intervenire per assicurare le opportune integrazioni ai fini della obiettività e della completezza del ciclo di trasmissioni. (4-02518)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

MEMMI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere —

premessò che i radioamatori svolgono nel paese un'opera altamente meritoria sempre apprezzata dalla collettività nazionale specialmente durante le calamità naturali, per l'alto senso di responsabilità e di civismo sempre dimostrato;

constatato che, nel mentre in tutta l'Europa occidentale, ed anche in alcuni paesi dell'Est, i radioamatori dispongono già delle nuove frequenze WARC 79 assegnate a Ginevra che possono con tranquillità operare in mobile sia in HF che in frequenze superiori, che non hanno alcun problema nel trasferire la loro stazione —:

le ragioni per le quali ai radioamatori italiani non è concesso di utilizzare le frequenze assegnate a Ginevra;

se non ritenga di intervenire per rimuovere gli ostacoli che impediscono ai radioamatori italiani di operare in mobile in HF e frequenze superiori e l'utilizzazione regolamentata di ponti ripetitori in VHF ed UHF. (4-02519)

DEL DONNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

1) quali sono i motivi per cui dopo anni, e nonostante i frequenti mortali incidenti automobilistici, rimane ancora lo svincolo provvisorio per Santa Croce del Sannio (Benevento) sulla superstrada Benevento-Isernia. Tutte le località hanno uno svincolo adeguato e razionale, mentre per Santa Croce del Sannio la provvisorietà è diventata normalità ed invano viene richiamata l'attenzione del Ministero dei lavori pubblici;

2) se il Governo intende assumere iniziative, a breve scadenza ed in modo permanente e funzionale, onde evitare danni e perdite di vite umane. (4-02520)

SANFILIPPO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere —

premessò che la mancanza di personale, la vetustà di impianti importanti, la

mancanza di pezzi di ricambio, l'insufficienza dei mezzi di trazione, il sistema di circolazione treni a « dirigenza unica », determina una preoccupante situazione di inefficienza delle ferrovie della provincia di Siracusa, ed in particolare nella zona sud della stessa;

considerato che il permanere di tale stato di cose provoca:

a) rischi a persone e cose (è prassi corrente la marcia a vista nei passaggi a livello molte volte incustoditi);

b) il continuo ricorso alla prassi delle trasferte;

c) la chiusura di tratti di linea per mancanza di personale;

d) disagi notevoli ai pendolari che sono vittime di continui ritardi;

e) rischi gravissimi per l'economia agricola con l'approssimarsi della campagna ortofrutticola (nessun servizio risulta essere predisposto per il trasporto dei prodotti) —

quali iniziative intenda assumere per porre fine a tale deleteria situazione.

(4-02521)

SANFILIPPO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere —

premessò che più volte i lavoratori della dogana di Siracusa e la federazione sindacale unitaria CGIL-CISL-UIL provinciale, hanno denunciato l'utilizzo da parte di privati di un locale della dogana, oltre al continuo beneficiare dei servizi telefonici;

considerato che a quanto è dato sapere, nessun onere deriva ai suddetti privati dal godimento di tali servizi —

quali iniziative intenda assumere al fine di riportare alla normalità una situazione che appare a dir poco paradossale.

(4-02522)

PALMIERI E BARACETTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premessò che la rivista *L'Astrolabio* del 29 gen-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

naio 1984 ha pubblicato l'elenco di 45 ufficiali dell'esercito, dell'aeronautica, della marina, dell'arma dei carabinieri, iscritti negli elenchi della P2 di Licio Gelli e che risultano tuttora in servizio con responsabilità di comando -:

se tali ufficiali siano stati oggetto di accertamento da parte della commissione a suo tempo predisposta dal Ministero della difesa;

a quale risultanza l'eventuale accertamento della commissione è pervenuta, e quali provvedimenti sono stati assunti.

(4-02523)

**SANZA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere - premesso che l'IRRSAE è un istituto regionale e che la Basilicata con l'anno accademico in corso vede regolarmente in attività il proprio istituto universitario - quali ragioni hanno guidato il CUN (Consiglio universitario nazionale) nel trascurare i docenti lucani per il consiglio IRRSAE della Basilicata in favore di professori provenienti da università di regioni limitrofe.

(4-02524)

**AGOSTINACCHIO.** — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere - premesso:

che i lavori per il completamento della strada provinciale a scorrimento veloce dal casello autostradale di Candela (Foggia) a Foggia non è fino ad oggi avvenuto;

che per la realizzazione della opera sono stati spesi miliardi;

che i lavori sono fermi da anni -

quali provvedimenti intendano adottare nell'ambito delle rispettive competenze, per il completamento dell'opera e la individuazione dei responsabili dei ritardi sopra denunciati. (4-02525)

**AGOSTINACCHIO.** — *Ai Ministri dei lavori pubblici e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone de-*

*preste del centro-nord.* — Per sapere - premesso:

che in relazione ai lavori per il porto commerciale di Vieste (Foggia), appaltati alla ditta D'Oronzo, i pescatori hanno denunciato una inammissibile lentezza;

che la realizzazione del porto-rifugio è ancora al 2° lotto e recentemente la ditta SOCOMAR di Roma ha cessato ogni attività;

che i ritardi nel completamento delle opere rendono inutili i lavori fino ad oggi compiuti (recenti mareggiate hanno determinato danni notevoli alle strutture realizzate) -

quali provvedimenti, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano adottare per accelerare il completamento del porto commerciale e del porto rifugio di Vieste nonché per individuare le responsabilità dei ritardi che sono causa di danni gravissimi per la collettività. (4-02526)

**AGOSTINACCHIO.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere - premesso che il Consiglio comunale di San Severo (Foggia) ha votato all'unanimità il seguente ordine del giorno che si trascrive: « Il Consiglio comunale di San Severo riunito nella seduta del 16-17 dicembre 1983, su sollecitazione delle Cantine cooperative di San Severo (Torretta Zamarra, Cooperativa agricola riforma fondiaria e Cantina sociale) che associano circa 4.000 produttori di vini comuni e a DOC; rilevato che nelle assemblee delle suddette cooperative è emersa la necessità di protestare contro la decisione della CEE relativa alla sospensione dei premi riservati al settore vitivinicolo; considerato che la decisione della Comunità ha ridotto notevolmente il volume di affari con l'interno e gli scambi con l'estero; e che ciò ha fatto precipitare la quotazione dei prezzi praticati per la distillazione preventiva; preso atto dello stato di disagio che pervade l'intero settore vitivinicolo, invita coll'unanimità delle forze politiche il Ministro dell'agricoltura e foreste perché in-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

tervenga presso le sedi comunitarie competenti in modo che venga ripristinata la erogazione dei premi comunitari come previsto dai Regolamenti CEE per i decorsi anni» - quali urgenti provvedimenti intenda adottare in considerazione delle esigenze e dei problemi sollevati dai rappresentanti della città di San Severo.

(4-02527)

SERAFINI. — *Ai Ministri della difesa e per l'ecologia.* — Per sapere:

se rispondono a verità le notizie apparse sulla stampa secondo le quali si verificherebbero continui passaggi di colonne di militari della brigata alpina Cadore nel territorio delle riserve naturali statali della provincia di Belluno;

se, in caso affermativo, non intenda porre fine a queste indebite entrate nelle riserve naturali statali;

se abbiano predisposto una inchiesta, ed adottato provvedimenti onde impedire il ripetersi di simili casi già in precedenza denunciati dalle associazioni naturalistiche locali. (4-02528)

RALLO. — *Al Governo.* — Per sapere se è a conoscenza dell'assurda situazione che si è venuta a creare nel nostro paese, dove da anni si assiste alla grave crisi commerciale degli agrumicoltori i quali non riescono a trovare i mercati di sbocco per i loro prodotti che finiscono, dopo l'ammasso all'AIMA, macerati sotto i trattori.

Quest'anno tale situazione è esplosa ancor più violentemente del passato e di converso si apprende contemporaneamente che vengono importate dalla Corsica grossi quantitativi di clementine; mentre questo prima avveniva in modo sommerso (vedi decreto ministeriale 11 luglio 1980 e successive modifiche e decreto ministeriale del 17 novembre 1982, firmato Bartolomei) come « opportunità di anticipo della importazione », poi, apertamente, con decreto ministeriale del 15 novembre 1983, a firma Pandolfi, si dice che

« l'importazione dei frutti clementine viene ancora anticipata, stavolta definitivamente, al 15 novembre di ogni anno », ponendo un'ipoteca per il futuro senza limiti di tempo e la certezza di un'« opportunità » non solo opinabile, ma sicuramente dannosa per l'agrumicoltura italiana e siciliana in modo particolare.

Per sapere:

come intenda spiegare i suddetti decreti, distruttivi per l'economia italiana e che gravano sulla bilancia commerciale in senso pesantemente negativo, ancor più condannabili, se si tiene conto che non è la Corsica a produrre clementine, ma che i frutti provengono da una produzione fuori dalla CEE e che il tutto risulta un *escamotage* per eludere le precise norme comunitarie al riguardo;

quali urgenti provvedimenti intenda adottare per far cessare il danno evidente e pesante che i decreti suicidi provocano all'economia italiana e agli agrumicoltori siciliani in particolare. (4-02529)

TRINGALI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ancora ostacolano la liquidazione della pensione privilegiata richiesta in data 14 aprile 1982, dagli eredi dell'insegnante di educazione fisica professor Filetti Paolo, nato il 24 novembre 1923 e deceduto il 22 febbraio 1982.

Eredi: signora Roggi Ines, vedova Filetti, nata il 15 luglio 1932 e Filetti Mauro e Rita; figli.

Il provveditorato agli studi di Siracusa ha trasmesso gli atti al Ministero della pubblica istruzione sin dal 3 maggio 1983 - sez. 2°/Uff. pensioni, prot. 13817/C1X/82. (4-02530)

TRINGALI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali ulteriori impedimenti, burocratici o no, si frappongono alla definizione della pratica di concessione dell'equo indennizzo all'appuntato dei carabinieri s. c. Guttuso Gaetano, classe 1926.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

In data 10 luglio 1981 con elenco n. 33401 la pratica venne trasmessa, per il prescritto parere, al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. (4-02531)

TRINGALI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ancora impediscono l'emanazione del decreto ministeriale, già predisposto nel giugno 1982, di accoglimento del ricorso gerarchico promosso dalla signora Sciacca Nunzia, vedova Maesano, abitante in via Sicuro, n. 4 - 95024 Acireale (Catania).

Il ricorso gerarchico è contraddistinto col n. 40545 RI.GE. (4-02532)

TRINGALI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ostacolano la riliquidazione della indennità di buonuscita a favore dell'insegnante Arcidiacono Paolo, nato il 25 luglio 1916 ed abitante ad Acireale, via Penelope, n. 16, e già disposta dal provveditorato agli studi di Catania con f.n. 10643/79 del 12 gennaio 1983.

Per conoscere, altresì, se per tale liquidazione è stato predisposto riesame al fine di accertare se in favore dell'insegnante debba essere liquidata anche una differenza dovuta in considerazione del fatto che in sede di prima liquidazione venne omesso un periodo di sei anni di servizio; sono infatti 48 e non 42 gli anni di servizio utili a pensione come lo stesso Arcidiacono ha avuto cura di evidenziare nel reclamo indirizzato, l'11 maggio 1982, alla direzione generale dello ENPAS. Posizione buonuscita ENPAS: n. 791008061/P. (4-02533)

TRINGALI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che si oppongono alla definizione del ricorso gerarchico relativo alla pensione di guerra del signor D'Emanuele Francesco, residente in via Giovanni XXIII, n. 26, Valverde (Catania).

Il ricorso è contraddistinto dal numero 61221 RI.GE. (4-02534)

TRINGALI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere - premesso:

che il signor Ardito Filippo, nato il 25 febbraio 1937 ed abitante a Catania, piazza del Beato Angelico, n. 6, è stato collocato a riposo, per motivi di salute, l'11 ottobre 1983, dell'amministrazione comunale di Catania;

che, per non aver potuto maturare il periodo minimo di servizio richiesto dall'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 152, non è stato possibile accogliere la sua domanda di concessione della indennità premio di servizio che potrà essere riesaminata solo comprovando di avere conseguito il diritto a pensione -

se ritenga di dover intervenire per la sollecita rimozione di ogni ostacolo burocratico al fine di potere assicurare alla famiglia del signor Ardito i pur minimi mezzi di sopravvivenza venuti a mancare per i gravi motivi di salute che hanno bruscamente interrotto l'attività lavorativa del capo famiglia. (4-02535)

TRINGALI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che si oppongono alla definizione della pratica di liquidazione suppletiva dell'indennità premio di servizio del signor Parisi Antonio, nato il 15 novembre 1909 a San Gregorio di Catania e residente in via Ocarella n. 88, Caltagirone (Catania), già dipendente dell'amministrazione provinciale di Catania, numero di iscrizione 6305894, pensione n. 505422.

La pratica porta il n. 395568 di posizione INADEL ed ha iniziato il suo iter nel lontano 1978. (4-02536)

CASTAGNETTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere -

premessi che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 1982 nell'impartire direttive alle regioni in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione impe-

gnava le medesime a predisporre piani regionali di razionalizzazione della rete distributiva e stabiliva il limite minimo di quantità di prodotto da erogarsi senza distinzione fra benzina, benzina *super*, gasolio;

premessi, altresì, che a causa della lievitazione del prezzo della benzina si è accresciuta in modo rilevante la diffusione di automezzi a gasolio con conseguente maggiore richiesta di questo carburante e che la concessione di installazione di distributori di gasolio è tuttora preclusa a ditte che ne hanno fatto richiesta che, con la sola erogazione di benzina, rischiano di scendere sotto la quantità minima consentita di erogazione complessiva -

se non si intenda emanare una direttiva alle regioni tesa a liberalizzare la installazione di impianti di distribuzione di gasolio, consentendo alle ditte attualmente funzionanti con la sola distribuzione di benzina, di ampliare il volume della loro erogazione a favore anche della utenza che incontra disagi frequenti nell'approvvigionamento a causa dello scarso numero di distributori attualmente funzionanti. (4-02537)

PIREDDA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se sia a conoscenza:

1) delle frequenti proteste che gli organi professionali degli ingegneri della Sardegna fanno anche pubblicamente per il frequente e ingiustificato ricorso a studi professionali della penisola nella progettazione di opere pubbliche in Sardegna, di cui la più recente è comparso in un articolo su quattro colonne comparso sul giornale *L'Unione Sarda* del 25 gennaio 1984;

2) che questo fatto del ricorso ingiustificato e ingiustificabile, oltretutto, inammissibile anche perché non esiste di frequente il ricorso a tecnici sardi per

progetti nella penisola, crea qualche problema alle istituzioni nell'adempimento del loro dovere di tutela degli interessi delle popolazioni rappresentate.

Il riferimento a casi specifici non rari è necessario. Il comune di Ula Tirso in provincia di Oristano appena conosciuti gli elementi tecnici relativi alla costruzione della nuova diga sul Tirso, avendo appurato che quattrocento ettari della propria circoscrizione comprendente oltre le attività agricolo-zootecniche cui erano interessate un centinaio di famiglie, anche la frazione di Santa Chiara del Tirso abitata prevalentemente da dipendenti ENEL, diventava irraggiungibile se non con un percorso di 16 chilometri a causa della non ricostruzione del ponte attuale, contestò la giustificazione della Cassa secondo cui motivi tecnici impedivano la ricostruzione del ponte a causa di accertate lesioni alle strutture di sostegno sommerse dal bacino artificiale.

Nel 1982 il comune di Ula Tirso, temendo che le tergiversazioni della Cassa per il Mezzogiorno potessero rappresentare l'alibi per il non accoglimento della richiesta, diede incarico al professor Grandona della Facoltà di ingegneria di Cagliari e all'ingegnere Francesco Sechi di Oristano, stimati professionisti, di redigere un progetto di massima previa indagini strutturali. Ai primi di gennaio 1984 la Casmez inviò un telegramma al comune di Ula Tirso invitandolo a sospendere l'affidamento della perizia perché aveva già provveduto la medesima con professionisti romani. Il comune di Ula Tirso in data 21 gennaio 1984 approva la perizia di massima presentata dai citati professor Grandona e ingegnere Sechi, trasmettendola alla Cassa per il Mezzogiorno.

Un caso analogo avvenne allorché lo stesso interrogante ricopriva la carica di assessore regionale all'agricoltura a proposito di incarichi di progettazione e direzione lavori della diga sul Rio Mannu di Pattada ove fu preferito lo studio Cirillo di Roma allo stesso Ufficio tecnico del consorzio di bonifica di Sassari (Nurra).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

L'interrogante chiede pertanto di sapere se il Ministro per il Mezzogiorno non ritenga opportuno dare disposizioni alla Cassa:

1) perché utilizzi sempre le capacità progettuali dei tecnici sardi, anche considerando che la facoltà di ingegneria di Cagliari è stata prescelta anche dal CNR per programmi sperimentali di ricerca per opere pubbliche;

2) nel caso specifico di Ula Tirso sia conservato l'incarico di progettazione così come affidato dal predetto comune per la progettazione esecutiva del nuovo ponte. (4-02538)

PIREDDA. — *Al Ministro dell'interno.*  
— Per sapere —

premesso che il brigadiere di polizia Pittalis Baldassare, nato il 6 maggio 1919 collocato a riposo a seguito di inabilità fisica dovuta a causa di servizio, al quale con lettera del luglio 1981 del competente ufficio del Ministero dell'interno veniva riconosciuto il diritto all'equo indennizzo;

premesso, altresì, che la pratica di equo indennizzo e di pensione privilegiata veniva inviata alla Corte dei conti con elenco n. 299 del 1° luglio 1982 secondo la comunicazione all'interessato di cui alla lettera della divisione pensioni ed equo indennizzo prot. n. 800/01/05952 sempre del luglio 1982 -

se il fatto corrisponde a verità;

se è vero che agenti collocati in pensione successivamente godono della regolare e completa pensione;

quali provvedimenti intenda adottare per risolvere il caso lamentato oltreché per migliorare il sistema. (4-02539)

PIREDDA. — *Ai Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere:

se siano a conoscenza della gravissima crisi che attraversa l'allevamento ovi-

no in Sardegna e dei disastrosi effetti sociali ed economici che tale crisi determina nella società sarda sia per la straordinaria rilevanza che il settore ha con i suoi 50.000 occupati e gli oltre 3.000.000 di capi allevati, sia per la insostituibile funzione dell'allevamento ovino nel sistema pedo-climatico della Sardegna;

se ritengano giusto che la Sardegna sopporti da sola con l'emarginazione economica e la povertà dei propri abitanti le conseguenze di una ingiusta politica dell'AIMA e della Comunità economica europea che hanno elaborato sistemi di intervento sul mercato e sui prezzi dei prodotti agricoli che non tengono in alcun modo conto dei peculiari problemi che caratterizzano la Sardegna:

1) per effetto della scarsità e irregolarità delle piogge, dell'eccesso di ventosità e di insolazione che determinano cicli bio-vegetali difficili e di scarsa redditività;

2) per la stessa massiccia presenza di un tipo particolare della razza ovina in misura da far avere alla Sardegna uno dei più alti indici mondiale di ovicoltura.

Considerato che la stessa straordinaria prevalenza degli ovini nell'allevamento zootecnico sardo nonostante lo straordinario impegno di lavoro che i pastori sardi sopportano, dimostra che non esistono in Sardegna più valide alternative di utilizzo dei terreni, e che pertanto sia l'Italia sia l'Europa devono operare interventi a sostegno dell'allevamento ovino e del relativo settore lattiero-caseario, l'interrogante chiede di sapere se non ritengano necessario, oltreché opportuno, disporre o provvedere i relativi mezzi necessari perché l'AIMA intervenga per acquistare formaggio pecorino del tipo « romano » e del tipo « fiore sardo » prodotto in Sardegna in misura tale da liberare i magazzini delle società cooperative e delle industrie private che, non avendo ulteriori spazi di stoccaggio dei prodotti della corrente annata, si vedono costretti a chiu-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

dere gli stabilimenti caseari respingendo il latte dei produttori e ponendo questi in condizioni di gravissima crisi che potrebbe anche far temere per l'ordine pubblico nelle zone interne a prevalente economia pastorale. (4-02540)

PIREDDA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere —

premesso che nella città di Carbonia le ferrovie dello Stato hanno costruito con il contributo dello Stato in base a varie leggi numerosi appartamenti e che tali appartamenti non sono utilizzati in rapporto ad esigenze di servizio e sono stati lasciati decadere a tal punto che un intero palazzo di 4 piani vicino alla stazione è da più di 5 anni completamente disabitato;

constatato che per effetto di un diffuso disinteresse dei ferrovieri molti appartamenti sono stati affittati anche a non ferrovieri;

accertato che al signor Betzu Giuseppe è stato dato lo sfratto in data 24 novembre 1983 dopo 20 anni di locazione;

considerato che la crisi degli alloggi rende problematica la ricerca di abitazioni —

se non ritenga opportuno impartire disposizioni alle ferrovie dello Stato per evitare la prosecuzione delle azioni giudiziarie di sfratto e se non ritenga opportuno, altresì, dare disposizioni affinché le case che non riguardano esigenze di servizi vengano date a riscatto a coloro che le occupano da almeno 20 anni.

(4-02541)

PIREDDA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere —

premesso:

che il Consorzio di bonifica del Campidano di Oristano ha in corso di esecuzione i seguenti lavori, intesi a conse-

guire il razionale impiego dell'acqua irrigua nell'Oristanese:

1) lavori inerenti al II lotto/I stralcio relativi ai distretti irrigui di Benaxi, Brabau Mattoni e San Vero Congiu, previsti dal Progetto Cassa n. 23/5030/A, finanziati e concessi dalla Cassa per il Mezzogiorno con deliberazione del suo Consiglio di amministrazione n. 1869/PS del 10 maggio 1979. L'importo della concessione, tenuto conto delle modificazioni finora intervenute, ammonta a lire 16.000.000.000. L'ultimazione dei lavori, consegnati alla impresa appaltatrice il 25 febbraio 1981, è prevista entro il 1984;

2) lavori inerenti al II lotto/II stralcio — relativi al distretto irriguo di Pesaria, previsti dal Progetto archivio Cassa numero 23/50302/B, finanziati e concessi dalla Cassa per il Mezzogiorno con deliberazione del suo consiglio di amministrazione n. 1870/PS del 10 maggio 1979. L'importo della concessione, tenuto conto delle modificazioni finora intervenute, ammonta a lire 11.000.000.000. L'ultimazione dei lavori, consegnati alla impresa appaltatrice il 1° giugno 1981, è prevista entro il 1984;

3) lavori per il prolungamento del canale adduttore in destra del Tirso — IV stralcio — della progressiva 23,590 a Paludi Crechi, previsti dal Progetto Cassa n. 23/559, finanziati e concessi dalla Cassa per il Mezzogiorno con deliberazione del suo consiglio di amministrazione n. 4396/PP del 30 dicembre 1980. L'importo della concessione, tenuto conto delle modificazioni finora intervenute, ammonta a lire 5.000.000.000. L'ultimazione dei lavori, consegnati all'impresa appaltatrice il 10 dicembre 1981, è prevista entro il 1984;

4) lavori per l'irrigazione nei distretti di Santa Maria, Marefoghe e Sinis Nord/Est, previsti dal Progetto archivio Cassa n. 23/589, finanziati e concessi dalla Cassa per il Mezzogiorno con deliberazione del suo consiglio di amministrazione n. 3942/PP del 18 novembre 1982. L'importo della concessione ammonta a

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

complessive lire 28 miliardi. I lavori, consegnati all'impresa appaltatrice il 1° settembre 1983, stanno per avere inizio e la loro ultimazione è prevista entro il 1986;

che per la direzione e contabilità dei lavori in stato di avanzata esecuzione (quelli descritti ai numeri 1, 2 e 3), il Consorzio si serve del personale del ruolo del Servizio Tecnico consortile, il cui organico è costituito da:

n. 1 ingegnere, Capo del Servizio, al quale sono state attribuite anche le funzioni di direttore dei lavori sotto i nn. 1 e 2 nonché le funzioni di ingegnere capo dei lavori sotto i numeri 3 e 4;

n. 4 geometri;

n. 2 assistenti;

che il Consorzio in questione ha avanzato istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri per essere autorizzato in deroga alle norme contenute nella legge finanziaria 1984 ad assumere:

n. 1 ingegnere in sostituzione di un ingegnere dimissionario;

n. 2 tecnici in grado di coadiuvare il personale in servizio nelle mansioni di assistenza e contabilizzazione dei lavori;

considerato che la mancata autorizzazione metterebbe in grave pericolo la realizzazione dei lavori e comunque il loro controllo, con gravissimo danno per l'economia agricola dell'Oristanese che è una delle poche in fase di sviluppo -

se non ritenga opportuno intervenire presso i competenti uffici per la concessione della deroga richiesta dal Consorzio di bonifica del Campidano di Oristano. (4-02542)

NICOTRA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere:

se è a conoscenza che è stato realizzato con fondi della Cassa del mezzogiorno e direttamente dalla stessa nella rada di

Augusta (provincia di Siracusa), nell'ambito del progetto speciale n. 2, il pontile di Punta Cugno il cui costo ha superato i 20 miliardi;

se consta che tale opera realizzata al fine esclusivo di costituire un pontile al servizio della Liquichimica di Ursini, ora, con la crisi del predetto complesso è destinata a rimanere un rudere in balia alla salsedine;

se, per la gravità della circostanza addotta, non intenda promuovere una approfondita indagine individuando eventuali responsabilità. (4-02543)

ALOI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

se è a conoscenza che nel comune di Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, esattamente lungo la strada statale 106, la galleria esistente nella zona non è illuminata per cui si verificano spesso incidenti di una certa gravità;

se non ritenga di dovere intervenire al fine di disporre l'illuminazione della galleria, andando così incontro alle legittime attese dei cittadini di Melito e degli utenti dell'arteria in questione. (4-02544)

ALOI, FINI E ZANFAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se è a conoscenza che numerosi docenti di educazione fisica, che hanno prestatato servizio senza il possesso del titolo di studio specifico, hanno visto non riconosciuto il servizio in questione, malgrado l'azione avviata dagli interessati a livello di Consiglio di Stato, di Corte dei conti centrale e di delegazioni regionali o di provveditorati agli studi;

se è a conoscenza che il Presidente della Repubblica, su conforme parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 31 marzo 1982, ha accolto il ricorso straordinario di un'insegnante, la quale rivendi-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

cava, ai fini della carriera, il riconoscimento di quattro anni di servizio di insegnamento di educazione fisica prestato solo con il diploma di scuola secondaria di secondo grado, cioè senza il prescritto titolo di studio (diploma ISEF);

se non ritenga, anche alla luce di quanto suesposto, di dovere valutare l'opportunità di dare una soluzione, possibilmente in via amministrativa, di modo che, modificando la circolare n. 1916 B del 18 marzo 1981 dell'Ispettorato educazione fisica e sportiva, si possano autorizzare i provveditorati agli studi a rielaborare i decreti di ricostruzione di carriera venendo incontro alla legittima attesa dei docenti interessati. (4-02545)

ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza che presso il provveditorato agli studi di Cosenza il corso per commissari nelle scuole non statali è stato gestito, in termini discutibili, dal vice provveditore vicario, dottor Pasquale De Rose, il quale, nella scelta dei docenti partecipanti, ha seguito criteri non accettabili per cui al corso sono stati ammessi dei docenti non aventi titolo, venendosi così a ridurre notevolmente il numero dei docenti aspiranti a svolgere il compito di commissari, cosa che è stata determinata da motivi di ordine clientelare con la conseguenza di intuibile incidenza negativa sul buon funzionamento delle scuole in questione.

Per sapere, infine, se non ritenga di dovere intervenire per accertare in tutta la sua realtà, la suesposta questione, adottando degli adeguati provvedimenti, idonei a porre fine ad una situazione di disfunzione e di clientelismo esistente all'interno del provveditorato di Cosenza. (4-02546)

CALONACI E BELARDI MERLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere -

premessò:

che nel progetto dei lavori per la ristrutturazione della strada statale n. 2 Cassia a sud della provincia di Siena era

previsto uno svincolo stradale fra tale arteria e il comune di San Quirico d'Orcia mediante un raccordo a raso, con un incrocio ritenuto molto pericoloso, anche in conseguenza del fatto che tale ammodernamento della Cassia consentirà velocità superiori alle attuali;

che in considerazione di ciò l'amministrazione comunale di San Quirico richiese il 2 febbraio 1982 alla Direzione compartimentale dell'ANAS di Firenze uno svincolo mediante cavalcavia (necessario anche per immettersi sulla strada per Montepulciano-Chianciano) ed inviò il relativo elaborato grafico l'11 novembre 1982 a tale direzione;

che detta nuova soluzione fu ritenuta idonea dal compartimento di Firenze, che su quella base approntò ed inviò la necessaria perizia suppletiva alla direzione generale dell'ANAS per il relativo finanziamento;

considerato che, nonostante le ripetute richieste di approvazione di tale nuovo finanziamento avanzate dalle istituzioni, dalle forze sociali, economiche e politiche locali e provinciali, l'ANAS, da quanto si apprende dalla stampa, permane su una posizione di rifiuto;

considerato, altresì, che, essendo in corso i lavori per la predetta esecuzione della variante della Cassia, l'accoglimento della proposta avanzata dal comune di San Quirico ed approvata dall'ANAS di Firenze richiederebbe procedure amministrative più semplici, tempi più brevi per la realizzazione dell'opera e un minor costo -

come intenda intervenire tempestivamente, affinché, l'ANAS receda dal suo ingiustificato ed incomprensibile diniego e provveda nei tempi necessari al completo finanziamento dello svincolo sopraelevato necessario per garantire una maggiore sicurezza della circolazione stradale a San Quirico d'Orcia. (4-02547)

PETROCELLI, FERRI, PISANI E CIARFARDINI. — *Al Ministro della pubblica*

*istruzione.* — Per conoscere se è stata concessa l'autorizzazione alla lodevole iniziativa della *pro loco* di Isernia che ha chiesto di realizzare nelle scuole elementari della città la semina e l'esposizione gratuita di fiori stagionali.

Per sapere se non ritiene di dover precisare meglio la portata della circolare ministeriale n. 116 prot. n. 7766/130 FL del 29 aprile 1983, che è stata richiamata dal Provveditore agli studi a sostegno della necessità di richiedere l'apposita autorizzazione ministeriale.

Nel caso in cui, a parere del Ministro, tale procedura dovesse trovare conferma nella circolare richiamata, gli interroganti esprimono un giudizio negativo in quanto la politica dei rinvii di competenza tende obiettivamente a scoraggiare ogni tentativo di collegare la scuola alla società civile con grave pregiudizio del ruolo dei consigli di circolo i quali, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 416, decidono anche sulle attività parascolastiche nel cui ambito l'iniziativa proposta a nostro avviso dovrebbe ricadere. (4-02548)

\* \* \*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

**SERVELLO E TREMAGLIA.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto la Farnesina sulla singolare richiesta rivolta alle nostre rappresentanze diplomatiche di riferire sugli orientamenti delle comunità italiane all'estero e degli ambienti politici locali sulla proposta di conferimento del premio Nobel della pace al Presidente Pertini.

(3-00641)

**DEL DONNO.** — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere:

1) quale giudizio dia il Governo sul comportamento della RAI che, nelle otto trasmissioni dedicate ad illustrare la filosofia e l'azione dei massimi pensatori del nostro tempo, ha completamente ignorato il filosofo Giovanni Gentile;

2) se non ritenga che a tale gretta faziosità, assurda e provocatoria, non debba essere immediatamente posto rimedio dedicando al Gentile il dovuto spazio;

3) se non ritenga necessario avviare una rapida indagine per accertare le responsabilità di tale discriminazione partigiana e settaria.

(3-00642)

**FRANCHI ROBERTO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se corrispondono a verità le notizie circa la diffida fatta ad alcuni eminenti

musicisti appartenenti al corpo docente degli istituti musicali di Stato di tenere corsi di perfezionamento nel periodo delle vacanze estive e se, nel caso nel quale questo divieto sia stato effettivamente formulato, ci si sia resi conto del valore che tali partecipazioni hanno per la diffusione della cultura musicale italiana, nel nostro paese e all'estero;

se, invece, non sarebbe necessario potenziare anche attraverso le iniziative degli istituti e degli enti musicali italiani aperture e scambi sempre più diffusi ed integrati tra le esperienze nazionali ed internazionali.

(3-00643)

**CODRIGNANI, BASSANINI, MANNUZZU, MASINA, NEBBIA, BALBO CECCARELLI E ONORATO.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — in relazione al caso dei 34 militari morti nell'incidente del 18 dicembre 1983 —:

se il Ministro ritenga di dovere dare chiarimenti circa la dinamica e la responsabilità del fatto o, quanto meno, dello stato degli accertamenti a un mese e mezzo di distanza dall'incidente;

quali siano i termini delle convenzioni assicurative e dei risarcimenti dovuti dallo Stato;

se i diritti dei familiari di adire le autorità competenti sul piano civile, penale e amministrativo siano assolutamente liberi e garantiti.

(3-00644)

\* \* \*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

## INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Governo, per sapere - premesso che uno dei massimi dirigenti sindacali ha affermato in una intervista riportata dal settimanale *Rinascita* (3 febbraio 1984) quanto segue: « Un taglio del 2 per cento della massa salariale, attraverso un dimezzamento dei punti di scala mobile, ridurrebbe di appena lo 0,25 per cento il tasso di inflazione. L'insistenza per conseguire un così modesto risultato economico si spiega solo prendendo in considerazione la variabile di una svalutazione della lira. Operazione questa che potrebbe diventare molto conveniente se accompagnata appunto da una decurtazione strutturale della scala mobile tale da garantire da qualsivoglia effetto di trascinarsi dell'aumento dei prezzi sul costo del lavoro e sul salario » - se il Governo è in grado di confermare o smentire queste affermazioni.

(2-00260) « CAFIERO, SERAFINI, GIANNI, MARGRI, CASTELLINA, CRUCIANELLI ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle finanze, per sapere - preso atto che nel corso del negoziato fra Governo e sindacati sul costo del lavoro e sulla manovra antinflazione uno dei punti di maggiore contrasto risulta essere la forma di tassazione delle categorie professionali -:

quali siano i motivi per i quali si tiene ingiustamente sul banco degli imputati l'intera categoria dei liberi professionisti, colpevolizzati come evasori permanenti, contrariamente al vero;

se non ritenga di invitare con urgenza gli ordini professionali e le associazioni più rappresentative delle libere professioni ad un incontro per l'esame delle reali condizioni delle categorie pro-

fessionali e dei costi di gestione degli studi, della incidenza degli elevati tassi dei tributi sui redditi medi e modesti e quindi della reale capacità contributiva di essi e valutare quindi le misure più idonee ad assicurare la partecipazione delle categorie professionali alle entrate tributarie dello Stato.

(2-00261) « PAZZAGLIA, ALMIRANTE, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI, ALPINI, BAGHINO, BERSELLI, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, CARADONNA, DEL DONNO, DE MICHELII VITTURI, FINI, FORNER, FRANCHI FRANCO, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MANNA, MARTINAT, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MICELI, MUSCARDINI PALLI, PARLATO, PELLEGATTA, POLI BORTONE, RALLO, RAUTI, RUBINACCI, SERVELLO, SOSPURI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, TRINGALI, VALENSISE, ZANFAGNA ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere quali notizie intenda fornire sul problema delle comunicazioni stradali nord-sud, con particolare riguardo al completamento della rete autostradale da realizzarsi attraverso la costruzione della tratta Livorno-Civitavecchia ed ai programmi di razionalizzazione ed ampliamento della strada statale n. 1 (Aurelia) nella tratta Livorno-Grosseto.

In particolare l'interpellante chiede di conoscere (in presenza di uno stato di disagio che va facendosi sempre più preoccupante):

quali sollecitazioni il Governo abbia adottato od intenda adottare per rendere operativa la norma legislativa che prevede l'ingresso della società Autostrade (gruppo IRI) nella società Autostrada Tirrenica (SAT) onde passare alla fase attuativa del predetto programma di completamento della rete autostradale nazionale e di realizzazione dell'unico percorso

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1984

realmente alternativo rispetto al sempre più congestionato asse centrale (Autostrada del Sole);

quali interventi siano stati messi in atto (sui problemi relativi alla viabilità ordinaria) per il concreto utilizzo delle somme (invero modeste) previste per l'ammmodernamento di alcune tratte della statale Aurelia;

come il Governo intenda provvedere in relazione all'ormai necessario ed indilazionabile completamento dell'intera opera, considerando anche il pesante costo, in termini di perdite di vite umane o di incidenti gravissimi, rappresentato dal permanere di una situazione di fatto non più sopportabile.

(2-00262)

« LUCCHESI ».